STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

# SETTIMANA FISCALE

NUMERO 43 2026

*Rassegna settimanale di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale*

ANNO I • NUMERO 43 | SETTIMANA 19 - 23 OTTOBRE 2026 | EDIZIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • FISCO & AGGIORNAMENTI

## Fabbricati al grezzo: la cessione non è cessione d'azienda e l'IVA si detrae

*Fabbricati al grezzo venduti senza organizzazione: per la Cassazione 23040/2026 non è cessione d'azienda, l'IVA resta dovuta e il cessionario può detrarla.*

**STABILIRE DOVE** finisca la vendita di immobili e dove cominci la cessione d'azienda comporta effetti economici molto tangibili. Quando l'operazione riguarda singoli beni, di regola si applica l'IVA, e l'acquirente ha diritto a detrarla. Quando invece si tratta di cessione d'azienda, l'operazione esce dal campo dell'IVA e sconta l'imposta di registro. Con l'ordinanza n. 23040 del 10 luglio 2026, la Sezione Tributaria della Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: l'ufficio aveva riqualificato come cessione d'azienda la vendita di unità immobiliari strumentali non ultimate, allo scopo di negare all'acquirente la detrazione...

**I PUNTI CHIAVE OPERATIVI**

**Destinatari:** Imprese che acquistano o vendono immobili strumentali, notai, commercialisti e consulenti fiscali

**Quadro Normativo:** Cass. ord. 23040/2026, Art. 2555 c.c.

**Rischio Operativo:** la delibera dei soci è requisito sostanziale di validità ex art. 2479 c.c. e non può essere sanata da atti gestori successivi.

**Azione di Studio:** La vendita di fabbricati al grezzo, senza organizzazione preesistente, è cessione di singoli beni con IVA e non cessione d'azienda. Serve documentare lo stato reale dei beni, e l'acquirente non perde la detrazione per i mancati versamenti del cedente

**Audit Preventivo:** Riconciliazione preventiva registri IVA, Lipe e crediti pregressi prima della notifica di atti impositivi.

ANALISI INTEGRALE E QUADRO NORMATIVO

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'OSSERVATORIO DELLO STUDIO
*di* Sabatino Pizzano

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

## Crediti oltre 5.000 euro: visto di conformità, decimo giorno e rimedi all'omissione

Non sempre un credito d'imposta che risulta dalla dichiarazione dei redditi può essere speso subito nel modello F24. Quando la compensazione orizzontale supera i 5.000 euro annui per ogni tipologia di credito, occorre il visto di conformità, e l'utilizzo parte soltanto dal decimo giorno successivo all'invio della dichiarazione. Il limite si calcola su quanto si compensa, non sul credito indicato in dichiarazione, e vale imposta per imposta. È invece sempre libera la compensazione verticale, ossia quella tra debiti e crediti della medesima imposta. Se la dichiarazione è partita senza...

L'ANALISI A PAGINA 7 →

## I PRINCIPALI FOCUS TEMATICI DELLA SETTIMANA

APPROFONDIMENTI E CASI PRATICI

LAVORO & PROFESSIONI

### Dal forfettario al regime ordinario: come gestire gli acconti 2026

Quando si lascia il regime forfettario per quello ordinario sorge una questione concreta: per gli acconti d'imposta del 2026 valgono le regole del vecchio regime o quelle del nuovo? Per chi esce in corso d'anno perché oltrepassa la soglia di 100.000 euro di ricavi e...

SEGUE A PAGINA 10 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

### CPB 2026-2027: il reddito concordato si adegua con la dichiarazione integrativa

Nelle prime due edizioni del concordato preventivo biennale (CPB) l'importo accettato non poteva essere modificato: una dichiarazione integrativa presentata per sanare un errore rischiava di far decadere l'accordo, qualora la proposta ricalcolata eccedesse di oltre il 30%...

SEGUE A PAGINA 13 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

### Interessi passivi indeducibili e ROL in REDDITI SC 2026: il prospetto RF118-RF122

Un'impresa che in un anno non riesce a dedurre una parte degli interessi passivi non la perde: l'importo può essere portato avanti e dedotto negli esercizi seguenti, purché vi sia capienza. A questo scopo il modello REDDITI SC 2026 contiene un prospetto, nei righi da RF118...

SEGUE A PAGINA 16 →

## RASSEGNA NORMATIVA & ALTRI APPROFONDIMENTI DEL NUMERO

GUIDA RAPIDA ALLE PAGINE INTERNE

ACCERTAMENTO — PAG. 19
**Interessi da ravvedimento operoso indeducibili: perché seguono il tributo**

FISCO & IMPOSTE — PAG. 32
**CU 2026 con redditi esenti o non precompilabili: invio entro il 2 novembre 2026**

FISCO & IMPOSTE — PAG. 44
**CPB 2026-2027: come aderire entro il 2 novembre 2026, requisiti e revoca**

FISCO & IMPOSTE — PAG. 22
**CPB 2026-2027 nel Modello Redditi 2026: quadro CP e modello CPB da compilare**

IMPRESE & SOCIETÀ — PAG. 35
**Impresa sequestrata: chi paga i fornitori, la società o lo Stato**

LAVORO & PREV. — PAG. 47
**Fisioterapisti: come fatturare le prestazioni sanitarie ai privati fuori SdI**

IMPRESE & SOCIETÀ — PAG. 25
**TFR non versato al Fondo di tesoreria INPS: cosa resta a carico del datore**

FISCO & IMPOSTE — PAG. 38
**Credito gasolio autotrasportatori: compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2026**

LAVORO & PREV. — PAG. 50
**Differenziali sui crediti d'imposta dei professionisti e contributi alle Casse**

FISCO & IMPOSTE — PAG. 29
**Cessioni di fabbricati con opzione IVA: come si esercita e il reverse charge**

FISCO & IMPOSTE — PAG. 41
**Chiusura d'ufficio della partita IVA: comunicazione, 60 giorni e come opporsi**

SPORT & ASD — PAG. 53
**Yoga riconosciuto come attività sportiva: cosa cambia per ASD, SSD e istruttori**

**MACRO-AREE TRATTATE:** FISCO & IMPOSTE: 16 · ACCERTAMENTO: 2 · LAVORO & PREV.: 3 · IMPRESE & SOCIETÀ: 3 · SPORT & ASD: 1

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

**Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano**

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

**STUDIO SABATINO PIZZANO**
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

**SEDI DELLO STUDIO**
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

**REDAZIONE & CANALI**
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Settimanale e Quotidiana
Riproduzione riservata © 2026

# Indice Generale del Settimanale

*Guida ragionata e rinvio ipertestuale a tutti gli approfondimenti del numero*

**FISCO & AGGIORNAMENTI** — 6 APPROFONDIMENTI

- Fabbricati al grezzo: la cessione non è cessione d'azienda e l'IVA si detrae — PAG. 3
- Credito gasolio autotrasportatori: compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2026 — PAG. 38
- Chiusura d'ufficio della partita IVA: comunicazione, 60 giorni e come opporsi — PAG. 41
- Bonus mamme 2026: domanda all'INPS entro il 31 dicembre, fino a 720 euro — PAG. 56
- Credenziali Sister addio: dal 15 novembre 2026 servono SPID, CIE o CNS per il catasto — PAG. 70
- Prima casa e fabbricati collabenti F/2: l'agevolazione spetta, ma va meritata — PAG. 73

**ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE** — 2 APPROFONDIMENTI

- Crediti oltre 5.000 euro: visto di conformità, decimo giorno e rimedi all'omissione — PAG. 7
- Interessi da ravvedimento operoso indeducibili: perché seguono il tributo — PAG. 19

**LAVORO & PROFESSIONI** — 3 APPROFONDIMENTI

- Dal forfettario al regime ordinario: come gestire gli acconti 2026 — PAG. 10
- Fisioterapisti: come fatturare le prestazioni sanitarie ai privati fuori SdI — PAG. 47
- Differenziali sui crediti d'imposta dei professionisti e contributi alle Casse — PAG. 50

**FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE** — 10 APPROFONDIMENTI

- CPB 2026-2027: il reddito concordato si adegua con la dichiarazione integrativa — PAG. 13
- Interessi passivi indeducibili e ROL in REDDITI SC 2026: il prospetto RF118-RF122 — PAG. 16
- CPB 2026-2027 nel Modello Redditi 2026: quadro CP e modello CPB da compilare — PAG. 22
- Cessioni di fabbricati con opzione IVA: come si esercita e il reverse charge — PAG. 29
- CU 2026 con redditi esenti o non precompilabili: invio entro il 2 novembre 2026 — PAG. 32
- CPB 2026-2027: come aderire entro il 2 novembre 2026, requisiti e revoca — PAG. 44
- CPB, le nuove FAQ sulla cessazione: soci, attività prevalente e imprese edili — PAG. 58
- CPB 2026-2027: i debiti rateizzati non contano nella soglia di 5.000 euro — PAG. 61
- CSRD, ESRS semplificati e scudo PMI: cosa cambia con i regolamenti del 2026 — PAG. 64
- Forfettario a 100.000 euro: il MEF avvia la consultazione sul regime — PAG. 76

**IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ** — 3 APPROFONDIMENTI

- TFR non versato al Fondo di tesoreria INPS: cosa resta a carico del datore — PAG. 25
- Impresa sequestrata: chi paga i fornitori, la società o lo Stato — PAG. 35
- Compenso dell'attestatore nel concordato: pagarlo dopo l'omologa è lecito? — PAG. 67

**ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE** — 1 APPROFONDIMENTI

- Yoga riconosciuto come attività sportiva: cosa cambia per ASD, SSD e istruttori — PAG. 53

FISCO & AGGIORNAMENTI

11 MIN LETTURA 21/10/2026

# Fabbricati al grezzo: la cessione non è cessione d'azienda e l'IVA si detrae

Fabbricati al grezzo venduti senza organizzazione: per la Cassazione 23040/2026 non è cessione d'azienda, l'IVA resta dovuta e il cessionario può detrarla. Stabilire dove finisca la vendita di immobili e dove cominci la cessione d'azienda comporta effetti economici molto tangibili. Quando l'operazione riguarda singoli beni, di regola si applica l'IVA, e l'acquirente ha diritto a detrarla. Quando invece si tratta di cessione d'azienda, l'operazione esce dal campo dell'IVA e sconta l'imposta di registro. Con l'ordinanza n. 23040 del 10 luglio 2026, la Sezione Tributaria della Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: l'ufficio aveva riqualificato come cessione d'azienda la vendita di unità immobiliari strumentali non ultimate, allo scopo di negare all'acquirente la detrazione dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2019.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
IVA.

**Norme chiave**
Cass. ord. 23040/2026 · Art. 2555 c.c. · Art. 2112 c.c. · Art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. 633/1972 · Art. 19 D.P.R. 633/1972 · Art. 20 D.P.R. 131/1986 · Direttiva 2001/23/CE.

**Destinatari**
Imprese che acquistano o vendono immobili strumentali, notai, commercialisti e consulenti fiscali.

**Punto pratico**
La vendita di fabbricati al grezzo, senza organizzazione preesistente, è cessione di singoli beni con IVA e non cessione d'azienda. Serve documentare lo stato reale dei beni, e l'acquirente non perde la detrazione per i mancati versamenti del cedente.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Inefficacia della cessione dell'azienda o del ramo principale stipulata dall'organo amministrativo in assenza di autorizzazione dei soci.
- 💡 **Impatto operativo:** La cessione dell'unica azienda o del ramo principale da parte dell'amministratore senza delibera dei soci è inefficace anche verso i terzi acquirenti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: la delibera dei soci è requisito sostanziale di validità ex art. 2479 c.c. e non può essere sanata da atti gestori successivi.

Stabilire dove finisca la vendita di immobili e dove cominci la cessione d'azienda comporta effetti economici molto tangibili. Quando l'operazione riguarda singoli beni, di regola si applica l'IVA, e l'acquirente ha diritto a detrarla. Quando invece si tratta di cessione d'azienda, l'operazione esce dal campo dell'IVA e sconta l'imposta di registro. Con l'ordinanza n. 23040 del 10 luglio 2026, la Sezione Tributaria della Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: l'ufficio aveva riqualificato come cessione d'azienda la vendita di unità immobiliari strumentali non ultimate, allo scopo di negare all'acquirente la detrazione dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2019. Secondo la Corte, il complesso ceduto deve avere un'autonomia funzionale già prima del trasferimento, ossia una organizzazione in grado di operare come impresa. Fabbricati allo stato grezzo, senza impianti, dipendenti, contratti e continuità di attività, non costituiscono un'azienda: sono beni singoli, e rientrano nell'IVA. Né una potenzialità produttiva astratta né la presenza di utenze sono sufficienti. Per di più, l'eventuale omesso versamento dell'imposta da parte del cedente non è opponibile all'acquirente per privarlo della detrazione. Per i professionisti, l'ordinanza fornisce criteri concreti con cui impostare, documentare e difendere operazioni immobiliari di questo genere.

## LA VICENDA: UN SOLO ROGITO PER DUE OPERAZIONI DISTINTE

Tutto parte da un avviso di accertamento che l'Agenzia delle Entrate ha notificato per l'anno d'imposta 2019. L'ufficio non aveva riconosciuto il credito IVA indicato dalla società acquirente per l'acquisto di alcune unità immobiliari. Nella sua ricostruzione, non si trattava di una semplice compravendita di beni soggetti a IVA, bensì del trasferimento di un complesso aziendale organizzato.

A fondamento della riqualificazione c'era l'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, testo unico dell'imposta di registro, per cui l'imposta si applica in base all'intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche quando questi non coincidono con il titolo o con la forma apparente. Qualora si fosse trattato di cessione d'azienda, l'operazione sarebbe stata esclusa dall'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972, che non qualifica come cessioni di beni le cessioni e i conferimenti di aziende o rami d'azienda, e avrebbe scontato soltanto l'imposta di registro proporzionale. L'ufficio si appoggiava sulla potenziale idoneità del complesso a ospitare un'attività economica, sulla presenza di utenze e sull'inattività della società venditrice.

La società ha contestato l'atto, ottenendo ragione sia in primo grado sia in appello, davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sentenza n. 2772/02/24). Per i giudici di merito, nonostante il rogito notarile fosse uno solo, l'atto conteneva in realtà due operazioni con un regime fiscale differente. Contro tale sentenza l'Agenzia ha presentato il ricorso n. 20910/2024, definito con l'ordinanza di cui si parla.

## LE DUE CESSIONI: IL FABBRICATO FINITO E LE UNITÀ AL RUSTICO

Nella prima operazione era stato venduto un fabbricato strumentale ultimato e rifinito, con impianti e arredi da laboratorio. Tale cessione era stata assoggettata a imposta di registro, e nessuno ne discuteva. La seconda operazione aveva ad oggetto unità immobiliari a destinazione strumentale ancora in costruzione, cedute allo stato "grezzo" e perciò soggette a IVA. Proprio da questa seconda derivava il credito d'imposta che la società acquirente aveva detratto.

La distinzione insegna qualcosa. Un unico atto notarile può racchiudere più negozi, ognuno con una propria disciplina. Per il notaio e per i consulenti, il pericolo sta nel vedere la compravendita come un blocco unico e nel riservare lo stesso trattamento a elementi che hanno caratteristiche diverse. L'amministrazione, dal canto suo, può essere indotta a estendere all'intero atto la qualificazione che si adatta a una sola parte, quella che somiglia a un'azienda.

## PROVE DECISIVE: VERBALE DI ACCESSO E PERIZIA ASSEVERATA

Due elementi di prova hanno pesato molto sull'esito. Il primo è un verbale di accesso, il documento compilato nel corso di una verifica sul posto, che attestava in modo espresso la natura "in corso di costruzione" e lo stato "al rustico" dei beni venduti. Il verbale riconosceva l'assenza di impianti, di tramezzature interne e degli elementi organizzativi indispensabili per produrre reddito. Il secondo è una relazione peritale asseverata, vale a dire giurata davanti a un'autorità, che la società contribuente ha depositato per confermare quello stato di fatto.

Ne discende un insegnamento pratico: nella qualificazione dell'operazione, a decidere è la prova dei fatti. Chi cede o acquista immobili ancora da ultimare fa bene a custodire documenti oggettivi sulle condizioni dei beni alla data dell'atto: stati di avanzamento, perizie tecniche, documentazione catastale, verbali. Superare un verbale redatto dallo stesso ufficio che poi sostiene la tesi contraria è assai arduo.

## DEFINIZIONE DI AZIENDA: DALL'ART. 2555 DEL CODICE CIVILE

Il diritto tributario non offre una definizione propria di azienda. Per questo la Cassazione ha fatto ricorso all'art. 2555 del codice civile, che descrive l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per esercitare l'impresa. Ciò che conta è l'organizzazione: un insieme di beni diviene azienda se i beni sono legati tra loro in vista dello svolgimento di un'attività.

Da tempo la giurisprudenza ha fissato la differenza fra le due ipotesi. Siamo di fronte a una cessione d'azienda se i beni ceduti conservano, nell'insieme e nel nesso che li unisce, un'organizzazione dotata di autonomia funzionale e di una potenzialità produttiva adatta a consentire l'avvio o il proseguimento dell'attività. Si tratta, al contrario, di cessione di singoli beni, soggetta a IVA, se vengono trasferiti beni isolati, senza organizzazione e non in grado, da soli, di esprimere la capacità produttiva tipica dell'impresa.

| ELEMENTO | CESSIONE D'AZIENDA | CESSIONE DI SINGOLI BENI |
|---|---|---|
| Organizzazione | Beni uniti in un complesso che funziona | Beni presi singolarmente |
| Autonomia funzionale | Già esistente prima del trasferimento | Mancante o soltanto potenziale |
| Trattamento ai fini IVA | Fuori campo IVA (art. 2, comma 3, lett. b, D.P.R. 633/1972) | Operazione soggetta a IVA, secondo la natura del bene e del cedente |
| Detrazione per l'acquirente | Nessuna IVA da detrarre | Spetta, in presenza dei requisiti |

## AUTONOMIA PREESISTENTE: IL PRINCIPIO EUROPEO

Un nodo centrale dell'ordinanza sono i principi che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha espresso su IVA e trasferimento d'azienda, ricavati dall'interpretazione della direttiva 2001/23/CE a tutela dei lavoratori nei trasferimenti di imprese. Dalla giurisprudenza europea e nazionale la Cassazione deduce che l'autonomia funzionale del complesso ceduto deve esistere prima del trasferimento. Non può sorgere in seguito, per effetto dell'iniziativa dell'acquirente, e non può ridursi a una promessa o a una prospettiva.

Il principio conta perché sbarra la strada a un'impostazione assai diffusa nei controlli, quella di ritenere azienda un insieme di beni solo perché "potrebbe" funzionare, magari dopo lavori e investimenti. Se, per avviare l'attività, occorre costruire, completare, attrezzare, assumere e firmare contratti, chi compra non rileva un'impresa: acquista i beni sui quali edificarne una.

## ASSENZE RILEVANTI: COSA MANCAVA NEL CASO CONCRETO

Per la Cassazione quel requisito era del tutto assente. Gli immobili si trovavano allo stato grezzo e non avevano alcuna autonomia funzionale preesistente. Non c'era traccia di un precedente utilizzo aziendale da parte della società venditrice. Non vi era stata continuità di attività, e nemmeno un passaggio di dipendenti nei termini dell'art. 2112 del codice civile, la norma a protezione dei lavoratori quando l'azienda viene trasferita. Non erano stati ceduti nemmeno contratti con clienti o fornitori.

Le utenze, ossia gli allacci ai servizi di luce, acqua o gas, e la contiguità con un altro subalterno (un'altra unità immobiliare individuata catastalmente) non bastavano a trasformare la vendita di fabbricati non ultimati in un trasferimento d'azienda. Si tratta di circostanze che possono riguardare qualunque immobile e che nulla dicono sull'esistenza di un'organizzazione produttiva. Allo stesso modo, non è sufficiente l'inattività della cedente: anche un soggetto inattivo può vendere beni singoli.

## GREZZO NON È UNA REGOLA: LO STATO DELL'IMMOBILE COME INDIZIO

Una precisazione utile per chi opera nel settore: lo stato "al grezzo" non è una formula magica che, da sola, assicura la qualificazione come cessione di beni. Secondo i commenti alla decisione, nell'ordinanza esso era uno dei fattori impiegati per escludere l'autonomia funzionale e l'organizzazione preesistente, insieme alla mancanza di dipendenti, contratti e attività. In un caso diverso, un fabbricato rifinito e dotato di impianti, arredi e organizzazione potrebbe invece far parte di un'azienda, come è già avvenuto per la prima operazione dell'atto, che infatti era stata tassata con il registro senza alcuna contestazione.

Chi imposta un'operazione dovrebbe dunque considerare il quadro nel suo insieme. Occorre domandarsi se i beni siano completi o da completare, se siano arredati e attrezzati, se vi siano rapporti di lavoro e contratti da trasferire, se l'attività sia stata esercitata prima della vendita e se l'acquirente possa avviarla subito. Quante più sono le risposte negative, tanto più l'operazione si avvicina alla cessione di singoli beni.

## DETRAZIONE DELL'IVA: IL CEDENTE CHE NON VERSA

Il secondo principio affermato dall'ordinanza attiene alla detrazione. Già i giudici d'appello avevano chiarito che l'eventuale mancato versamento dell'IVA da parte della società cedente non è opponibile all'acquirente per precludergli il diritto di detrarre. La Cassazione ha avallato questa impostazione.

La regola si colloca in un indirizzo ormai consolidato nel diritto dell'Unione europea: il diritto di detrarre l'IVA assolta a monte non è legato al comportamento del fornitore, e può essere escluso solo se l'amministrazione prova, con elementi oggettivi, che l'acquirente sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di prendere parte a un'operazione collegata a una frode. Nel caso deciso non emergeva nulla di analogo. Si tratta di una garanzia significativa per chi acquista in buona fede, dato che l'acquirente non dispone di strumenti per verificare il versamento di un altro soggetto.

Rimane valida, ovviamente, la regola generale sulla detrazione dettata dall'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972: l'imposta si detrae se i beni sono acquistati per l'attività d'impresa e l'operazione risulta documentata da una fattura regolare. La buona fede, tuttavia, non funziona come salvacondotto automatico. Se l'ufficio produce prove concrete di consapevolezza, la valutazione muta, e proprio qui sta una differenza rilevante rispetto alla vicenda esaminata.

## REGISTRO O IVA: PERCHÉ LA QUALIFICAZIONE INCIDE SUI COSTI

I due percorsi portano a esiti diversi. Con l'IVA, l'acquirente versa l'imposta al venditore e la detrae se gli spetta, mentre l'imposta di registro si applica in misura fissa quando l'operazione è imponibile ai fini IVA. Con la cessione d'azienda, invece, l'operazione resta fuori campo IVA e sconta il registro proporzionale, che non è detraibile. Aliquote e misure variano in funzione del tipo di bene, del venditore e della data, e conviene controllarle volta per volta; qui importa il principio: riqualificare l'operazione come azienda elimina il credito IVA e sposta il costo dall'IVA al registro, con la possibilità di sanzioni.

Anche il venditore subisce un'altra conseguenza. Se l'operazione è una cessione di beni, egli deve emettere fattura con IVA oppure, dove la legge lo permette, con esenzione. Se si trattasse di azienda, invece, la fattura non ci sarebbe. Sbagliare la qualificazione, quindi, ha ricadute su entrambe le parti e può dare luogo a contestazioni incrociate.

## COSA FARE: CONTROLLI PER NOTAI, VENDITORI E ACQUIRENTI

Dalla decisione si può ricavare un elenco operativo per prevenire contestazioni:

- indicare nell'atto le condizioni effettive dei beni, precisando se risultano ultimati, rifiniti, dotati di impianti o al rustico;
- custodire perizie, verbali e documentazione tecnica che provano lo stato dei beni al momento del trasferimento;
- accertare se insieme ai beni passano dipendenti, contratti, clientela o altri elementi organizzativi, il che farebbe pensare a un'azienda;
- se l'atto comprende più operazioni, tenerle distinte in modo esplicito e riportare il trattamento fiscale di ciascuna;
- per l'acquirente, verificare la correttezza formale della fattura e conservare la prova della buona fede, soprattutto nei rapporti con società cedenti inattive;
- davanti a un avviso di accertamento fondato sull'art. 20 del D.P.R. 131/1986, ricostruire i fatti con documenti oggettivi, giacché la decisione si fonda su di essi.

Il senso ultimo dell'ordinanza n. 23040 è la concretezza: l'azienda c'è quando esiste un'organizzazione che già opera, non quando potrebbe farlo in futuro. La stessa concretezza vale per la detrazione, che dipende da ciò che l'acquirente ha fatto e conosciuto, e non da ciò che il venditore ha trascurato di versare. Il testo integrale

dell'ordinanza non è stato consultato per questo articolo, che poggia sulla ricostruzione di un commento specialistico e su riscontri di stampa: prima di richiamarla in un atto conviene leggere la pronuncia.

**ROADMAP STRATEGICA: CESSIONE D'AZIENDA IN S.R.L.**

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **DUE DILIGENCE & VALUTAZIONE**
   Stima asseverata del complesso aziendale, perizia di stima dei cespiti e verifica della situazione debitoria e fiscale pendente.
2. **DELIBERA ASSEMBLEARE SOCI**
   Convocazione assemblea ex art. 2479 c.c. con approvazione preventiva dei soci a maggioranza qualificata (atto formale inderogabile).
3. **ROGITO NOTARILE & REGISTRO**
   Stipula dell'atto pubblico di cessione o scrittura autenticata e deposito al Registro delle Imprese entro 30 giorni.
4. **ADEMPIMENTI FISCALI & IVA**
   Trattamento d'imposta di registro proporzionale (o fissa su rami con immobili), subentro contratti e comunicazione di chiusura/variazione attività.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

**https://www.studiopizzano.it/cessione-fabbricati-al-grezzo-non-e-cessione-azienda-iva-detrazione-ordinanza-23040/ →**

**DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?**

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

**PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →**

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

6 MIN LETTURA 20/10/2026

# Crediti oltre 5.000 euro: visto di conformità, decimo giorno e rimedi all'omissione

Compensazione di crediti oltre 5.000 euro: quando serve il visto di conformità, dal decimo giorno si usano i crediti e come rimediare se il visto manca. Non sempre un credito d'imposta che risulta dalla dichiarazione dei redditi può essere speso subito nel modello F24. Quando la compensazione orizzontale supera i 5.000 euro annui per ogni tipologia di credito, occorre il visto di conformità, e l'utilizzo parte soltanto dal decimo giorno successivo all'invio della dichiarazione. Il limite si calcola su quanto si compensa, non sul credito indicato in dichiarazione, e vale imposta per imposta. È invece sempre libera la compensazione verticale, ossia quella tra debiti e crediti della medesima imposta.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Dichiarazioni fiscali.

**Norme chiave**
Art. 1, comma 574, L. 147/2013 · D.L. 50/2017 · Art. 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997 · D.L. 124/2019 · Art. 8 e art. 13 D.Lgs. 471/1997 · D.Lgs. 87/2024 · Art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998 · Risposte a interpello 49, 50 e 51 del 2018.

**Destinatari**
Commercialisti, imprese e società con crediti IRES, IRAP o ritenute, responsabili amministrativi.

**Punto pratico**
Oltre 5.000 euro compensati per tipologia di credito servono il visto e il decimo giorno dall'invio. Se il visto manca, l'integrativa con visto entro 90 giorni dal termine ordinario costa solo la sanzione fissa.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Compensazione di crediti oltre 5.000 euro: quando serve il visto di conformità, dal decimo giorno si usano i crediti e come rimediare se il visto manca.
- 💡 **Impatto operativo:** Non sempre un credito d'imposta che risulta dalla dichiarazione dei redditi può essere speso subito nel modello F24.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il limite si calcola su quanto si compensa, non sul credito indicato in dichiarazione, e vale imposta per imposta.

Non sempre un credito d'imposta che risulta dalla dichiarazione dei redditi può essere speso subito nel modello F24. Quando la compensazione orizzontale supera i 5.000 euro annui per ogni tipologia di credito, occorre il visto di conformità, e l'utilizzo parte soltanto dal decimo giorno successivo all'invio della dichiarazione. Il limite si calcola su quanto si compensa, non sul credito indicato in dichiarazione, e vale imposta per imposta. È invece sempre libera la compensazione verticale, ossia quella tra debiti e crediti della medesima imposta. Se la dichiarazione è partita senza visto e il credito è già stato compensato, si può intervenire con una correttiva entro i termini o con una integrativa vistata: col trascorrere del tempo il costo aumenta. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare il termine per il 2026 cade il 2 novembre, dato che il 31 ottobre è un sabato.

## REGOLA DEI 5.000 EURO: QUALE GRANDEZZA CONTA

L'art. 1, comma 574, della legge n. 147/2013 richiede il visto di conformità per la compensazione orizzontale in F24 dei crediti che riguardano imposte sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e IRAP, se l'importo compensato eccede i 5.000 euro annui. In origine il limite era di 15.000 euro; il D.L. n. 50/2017 l'ha abbassato. Al posto del visto, per chi è soggetto a revisione legale è possibile la sottoscrizione della dichiarazione da parte del revisore, il quale in tal modo attesta di aver eseguito i medesimi controlli.

Un paio di chiarimenti prevengono gli sbagli più comuni. Primo: il limite vale per ciascuna tipologia di credito e non per il totale. Un credito IRES da 4.000 euro e uno IRAP da 4.500 euro rimangono entrambi utilizzabili senza vincoli. Secondo: rileva quanto si compensa, non il credito esposto. Se il credito è di 20.000 euro e se ne compensano in orizzontale soltanto 5.000, il visto non serve.

Fino a questa misura, i crediti si possono impiegare dal giorno seguente alla chiusura del periodo d'imposta, vale a dire dal 1° gennaio. Sono fuori da questa disciplina i crediti agevolativi del quadro RU, soggetti alle regole delle singole misure.

## DECIMO GIORNO: QUANDO SCATTA LA COMPENSAZIONE

Superata la soglia, si può compensare solo a partire dal decimo giorno dopo la presentazione della dichiarazione, come prevede l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, nel testo modificato dal D.L. n. 124/2019. Il conteggio parte

dalla data della ricevuta telematica: con un invio il 12 ottobre la compensazione è possibile dal 22 ottobre. Ne deriva che trasmettere in anticipo la dichiarazione vistata, senza aspettare il 2 novembre 2026, vuol dire poter disporre prima del credito.

## COMPENSAZIONI LIBERE: VERTICALE E RESIDUO

La compensazione verticale, cioè l'uso del credito a fronte di debiti della stessa imposta, è sempre libera. Il credito IRES risultante a saldo e impiegato per gli acconti IRES non richiede il visto e non si somma alla soglia, pur apparendo nell'F24.

Il credito, inoltre, resta utilizzabile fino a quando viene presentata la dichiarazione seguente. L'eventuale residuo passa al nuovo anno di riferimento e, se lo si vuole compensare in orizzontale per più di 5.000 euro, serve un nuovo visto. Chi, superato quel momento, continua a indicare nell'F24 il vecchio anno di riferimento può domandare la correzione mediante i servizi telematici di assistenza dell'Agenzia delle Entrate, prima che lo scostamento dia luogo a comunicazioni di irregolarità.

### CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

La Alfa S.r.l., che non rientra tra i soggetti esonerati, vanta un credito IRES di 38.000 euro e un credito IRAP di 4.000 euro. A febbraio ha già compensato 5.000 euro del credito IRES. Invia la dichiarazione vistata il 12 ottobre 2026 e si propone di versare il 16 novembre l'IVA di ottobre, per 15.000 euro, e il 30 novembre l'acconto IRES di 12.000 euro.

Il credito IRAP era utilizzabile dal 1° gennaio, essendo inferiore a 5.000 euro. Per l'IRES, una volta consumata la parte libera, si può compensare l'IVA a partire dal 22 ottobre, decimo giorno dall'invio. L'acconto IRES rappresenta una compensazione verticale e non richiede il visto. Restano 38.000 - 5.000 - 15.000 - 12.000 = 6.000 euro, spendibili fino alla presentazione della dichiarazione 2027.

## VISTO DIMENTICATO: CORRETTIVA O INTEGRATIVA

Quando la dichiarazione è stata inviata priva di visto e il credito risulta già compensato, l'Agenzia delle Entrate ha indicato come strada la correttiva entro i termini, ovvero l'integrativa con visto (risposte a interpello n. 49, 50 e 51 del 2018). Quanto costa dipende dall'importo compensato e dal momento in cui si interviene.

Al di sotto dei 5.000 euro la violazione ha natura formale: la correttiva nel termine ordinario non genera sanzioni, mentre l'integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998 comporta la sanzione fissa dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, che il ravvedimento operoso può ridurre.

Oltre i 5.000 euro, se l'integrativa viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario si applica soltanto la sanzione fissa. Trascorso quel periodo si somma la sanzione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 per omesso versamento, che dopo il D.Lgs. n. 87/2024 è pari al 25% e a sua volta può essere ravveduta. L'integrativa si può presentare finché non scadono i termini di accertamento, ossia fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata inviata la dichiarazione originaria, ma il costo sale col tempo. Il professionista può apporre il visto sull'integrativa soltanto dopo aver davvero svolto i controlli: la regolarizzazione non ammette scorciatoie.

## CASO DI ERRORE: LA DELTA S.R.L.

Il 14 ottobre 2026 la Delta S.r.l. invia, per errore senza visto, una dichiarazione con un credito IRES di 12.000 euro, che compensa per intero il 16 novembre. Lo studio si accorge dell'errore a gennaio 2027. La correttiva nei termini non è più praticabile: serve una integrativa con visto, apposto a seguito dei controlli.

Se si agisce entro 90 giorni dal termine ordinario, dunque entro fine gennaio 2027 (il termine parte dal 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre è un sabato), si versa unicamente la sanzione fissa dell'art. 8, ridotta tramite ravvedimento. Oltre tale limite scatterebbe in più il 25%: 3.000 euro sull'intero credito, oppure 1.750 euro qualora la sanzione fosse commisurata alla sola parte eccedente i 5.000 euro.

## SCADENZE: CHE COSA PRESIDIARE ORA

Nelle settimane che seguono è opportuno inviare per tempo le dichiarazioni vistate, fissare per ogni cliente il decimo giorno utile e controllare nella ricevuta di presentazione che il visto figuri. Si tratta di verifiche semplici, che scongiurano sanzioni e blocchi di liquidità.

| SITUAZIONE | EFFETTO |
|---|---|
| Compensazione orizzontale fino a 5.000 euro per tipologia | Credito libero dal 1° gennaio, nessun visto |
| Compensazione orizzontale oltre 5.000 euro | Visto di conformità e attesa del decimo giorno dall'invio |
| Compensazione verticale (stessa imposta) | Sempre libera, senza visto |
| Visto omesso, integrativa entro 90 giorni | Sola sanzione fissa, riducibile |
| Visto omesso, integrativa oltre 90 giorni | Sanzione fissa più 25% sul compensato |

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

**https://www.studiopizzano.it/crediti-oltre-5000-euro-visto-conformita-decimo-giorno-integrativa-2-novembre-2026/ →**

**HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?**

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

**RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →**

LAVORO & PROFESSIONI

8 MIN LETTURA 21/10/2026

# Dal forfettario al regime ordinario: come gestire gli acconti 2026

Dal forfettario al regime ordinario: come calcolare e versare gli acconti 2026 se si esce in corso d'anno o da un anno all'altro, tra circolare 32/E e prudenza. Quando si lascia il regime forfettario per quello ordinario sorge una questione concreta: per gli acconti d'imposta del 2026 valgono le regole del vecchio regime o quelle del nuovo? Per chi esce in corso d'anno perché oltrepassa la soglia di 100.000 euro di ricavi e compensi percepiti, la circolare n. 32/E del 2023 (paragrafo 3.2) dà questa risposta: entrambi gli acconti 2026 si determinano secondo le modalità del forfettario e si versano con i codici tributo corrispondenti, 1790 per la prima rata e 1791 per la seconda.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Regime forfettario.

**Norme chiave**
Legge 190/2014 · Circolare Agenzia Entrate 32/E/2023, paragrafo 3.2 · Circolare ministeriale 96/13/3983 del 31 ottobre 1977 · Quadri LM e RN del modello Redditi PF.

**Destinatari**
Professionisti e imprese in regime forfettario, commercialisti, consulenti del lavoro autonomo.

**Punto pratico**
Chi esce dal forfettario nel 2026 dovrebbe versare comunque gli acconti con i codici 1790 e 1791, usando come base il rigo LM42 del modello Redditi 2026, e scomputarli dall'IRPEF a saldo nel rigo RN38. Conviene verificare anche gli eventuali acconti IRPEF su altri redditi.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Dal forfettario al regime ordinario: come calcolare e versare gli acconti 2026 se si esce in corso d'anno o da un anno all'altro, tra circolare 32/E e prudenza.
- 💡 **Impatto operativo:** Quando si lascia il regime forfettario per quello ordinario sorge una questione concreta: per gli acconti d'imposta del 2026 valgono le regole del vecchio regime o quelle del nuovo?
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Rimane escluso da questo discorso chi ha aderito al concordato preventivo biennale, a cui si applicano regole specifiche.

Quando si lascia il regime forfettario per quello ordinario sorge una questione concreta: per gli acconti d'imposta del 2026 valgono le regole del vecchio regime o quelle del nuovo? Per chi esce in corso d'anno perché oltrepassa la soglia di 100.000 euro di ricavi e compensi percepiti, la circolare n. 32/E del 2023 (paragrafo 3.2) dà questa risposta: entrambi gli acconti 2026 si determinano secondo le modalità del forfettario e si versano con i codici tributo corrispondenti, 1790 per la prima rata e 1791 per la seconda. Successivamente, con il modello Redditi 2027, l'imposta del 2026 viene ricalcolata con le regole IRPEF e si paga il saldo effettivamente dovuto, scomputando gli acconti già versati. Il documento di prassi, tuttavia, non distingue il momento in cui l'incasso supera la soglia: dopo entrambe le rate, prima della prima o fra le due. Quando l'uscita precede la prima rata, si può sostenere che l'obbligo di acconto dell'imposta sostitutiva sia venuto meno, ma data la posizione dell'Agenzia e degli uffici nel controllo automatizzato è consigliabile versare comunque. La stessa prudenza vale per chi cambia regime da un anno all'altro. Se esistono altri redditi, l'acconto IRPEF ordinario resta dovuto.

## CHE COS'È L'ACCONTO

L'acconto consiste in un versamento anticipato dell'imposta di un anno, determinato di norma partendo dall'imposta dell'anno precedente (metodo storico). Il pagamento avviene in due rate oppure in un'unica soluzione, in base alle regole specifiche di ogni imposta. Per i forfettari l'imposta è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, e l'anticipo si versa con codici tributo propri: 1790 per la prima rata o per la rata unica di giugno, 1791 per la seconda rata di novembre.

La difficoltà emerge quando il contribuente muta regime. L'acconto 2026 poggia sul presupposto che nel 2026 il contribuente sia ancora assoggettato all'imposta sostitutiva. Se nel 2026 si passa invece al regime ordinario, tale presupposto cade, e le norme sull'acconto dell'imposta del regime precedente si adattano con difficoltà alla situazione nuova. Di qui i dubbi, resi più acuti dai pochi chiarimenti ufficiali disponibili.

## IL LIMITE DI 100.000 EURO

Il primo scenario è quello del forfettario che nel corso del 2026 oltrepassa il tetto di 100.000 euro di ricavi e compensi percepiti. L'uscita dal regime, in tal caso, è automatica e immediata: dal momento stesso del

superamento l'attività segue le regole ordinarie, con IVA e IRPEF. Rimane escluso da questo discorso chi ha aderito al concordato preventivo biennale, a cui si applicano regole specifiche.

In base alla circolare n. 32/E del 2023, in questa ipotesi gli acconti riferiti al 2026 si determinano con le modalità del regime forfettario e si versano con i codici tributo dell'imposta sostitutiva. Il saldo, al contrario, va calcolato applicando le regole dell'IRPEF: il contribuente rideterminà l'imposta dell'intero anno con le norme ordinarie e paga la differenza rispetto a quanto già versato.

## PRIMA, DURANTE O DOPO GLI ACCONTI

La circolare affronta l'uscita in corso d'anno in maniera unitaria. Nella pratica, però, la data dell'incasso che fa superare la soglia incide molto sulla posizione del contribuente.

| MOMENTO DELL'INCASSO OLTRE SOGLIA | ESEMPIO | COMPORTAMENTO CONSIGLIATO |
|---|---|---|
| Dopo il versamento di entrambe le rate | Dicembre 2026 | Gli acconti sono già stati pagati correttamente: si scomputano dall'IRPEF a saldo |
| Prima della prima rata | Maggio 2026 | Si può sostenere l'assenza di obbligo, ma è prudente versare comunque con i codici del forfettario |
| Tra le due rate | Settembre 2026 | Pagare la seconda rata come forfettario, recuperando nel saldo anche la prima se già versata |

Nel primo caso la regola della circolare è del tutto condivisibile: al momento del pagamento il contribuente era forfettario, e il cambio di regime successivo non intacca quei versamenti. Il secondo e il terzo caso, al contrario, sono quelli in cui la tesi dell'Agenzia suscita perplessità.

## QUANDO MANCA IL SOGGETTO D'IMPOSTA

Se l'incasso che determina il superamento della soglia avviene prima della scadenza della prima rata, il contribuente ha già la certezza che nel 2026 sarà in regime ordinario. In tale situazione è sostenibile che non esista più l'obbligo di versare l'acconto dell'imposta sostitutiva, poiché dal 2026 egli non è più soggetto a quell'imposta.

L'argomento si fonda sulla circolare ministeriale del 31 ottobre 1977, n. 96/13/3983, per la quale, ai fini dell'acconto, la qualità di soggetto d'imposta deve esistere sia nel periodo di competenza sia in quello precedente. Dato che per il 2026 non vi sarebbe più alcuna imposta sostitutiva da dichiarare, verrebbe a mancare il presupposto dell'acconto.

La tesi è coerente con la logica dell'istituto, ma contrasta con quanto sostenuto nella circolare del 2023 e con il comportamento degli uffici nei controlli automatizzati sugli acconti omessi. Per il contribuente il rischio è concreto: un avviso bonario per omesso versamento, pur se poi rivelatosi infondato, impone tempo, costi di assistenza e la necessità di difendersi.

## PAGARE E POI SCOMPUTARE

Alla luce di queste ragioni, per il contribuente uscito dal regime appare consigliabile versare comunque l'acconto 2026 dell'imposta sostitutiva. Come base storica di calcolo si prende l'importo riportato nel rigo LM42 del modello Redditi 2026, ossia l'imposta sostitutiva dovuta per il 2025. Lo stesso criterio vale se l'uscita cade tra le due rate, ferma restando la possibilità di recuperare la prima rata, qualora già versata.

Le somme pagate non vanno perse. Nel modello Redditi persone fisiche 2027 i soggetti usciti dal regime non dovranno più compilare il quadro LM, e perciò gli acconti non potranno essere indicati nel rigo LM45. Potranno tuttavia ridurre il saldo IRPEF 2026 nel rigo RN38, colonna 4, purché la numerazione dei righi non cambi nella modulistica definitiva.

### CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Un consulente forfettario ha versato per il 2025 un'imposta sostitutiva di 4.000 euro (importo del rigo LM42 del modello Redditi 2026). A maggio 2026 incassa un compenso che spinge i ricavi percepiti oltre 100.000 euro e lo fa uscire subito dal regime. Se sceglie la linea prudente, determina l'acconto con il metodo storico: la prima rata equivale al 40% di 4.000, cioè 1.600 euro, da pagare con il codice 1790 entro il termine di giugno; la seconda, pari al 60%, cioè 2.400 euro, va pagata con il codice 1791 entro il 30 novembre.

Nel 2027, con il modello Redditi, il consulente determina l'IRPEF ordinaria del 2026. Se l'imposta ammonta a 9.000 euro, i 4.000 euro già versati in acconto vengono scomputati nel rigo RN38, colonna 4, e il saldo da versare è di 5.000 euro, al netto di eventuali altri acconti, crediti e addizionali. Se avesse deciso di non pagare, avrebbe versato 9.000 euro in un'unica soluzione a saldo, esponendosi però a sanzioni e interessi per omesso acconto in caso di controllo. L'esempio è una semplificazione: le percentuali delle rate e le soglie minime vanno sempre controllate alla luce delle regole vigenti per il singolo contribuente.

## IL CASO DEL 2026 ORDINARIO

Il secondo scenario è quello di chi ha chiuso il 2025 come ultimo anno da forfettario e apre il 2026 in regime ordinario, ad esempio perché ha oltrepassato il limite di 85.000 euro di ricavi e compensi del 2025 o ha perso un requisito di accesso. Qui, in linea di principio, l'acconto dell'imposta sostitutiva 2026 non dovrebbe essere versato: per quell'anno non vi sarà alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro LM del modello Redditi 2027. Anche in questo caso si richiama, per analogia, la circolare ministeriale del 1977.

Considerata però la posizione della circolare del 2023 sul passaggio in corso d'anno, potrebbe essere comunque opportuno versarlo, prendendo come base storica il rigo LM42 del modello Redditi 2026 e scomputando poi l'importo dall'IRPEF dovuta a saldo. Come negli altri casi, la decisione dipende dal livello di prudenza del contribuente e dal rischio di contestazioni.

## L'ACCONTO IRPEF ORDINARIO

Un ultimo aspetto prescinde dal cambio di regime. Se nel 2025 e nel 2026 il contribuente percepisce altri redditi, oltre a quelli per cui era dovuta l'imposta sostitutiva, ad esempio redditi da lavoro dipendente non soggetti a ritenuta definitiva, da immobili o da partecipazioni, potrebbe essere tenuto a versare l'acconto IRPEF 2026 in due rate o in un'unica soluzione, secondo le regole ordinarie e con i codici tributo propri dell'IRPEF. Tali acconti si sommano o si affiancano a quelli dell'imposta sostitutiva, e non si compensano a vicenda.

Nella pratica, il professionista che assiste un cliente in uscita dal forfettario deve ricostruire quattro elementi: il momento dell'uscita, il rigo LM42 del modello precedente, l'eventuale presenza di altri redditi e gli importi realmente versati con i codici 1790 e 1791. Con questi dati si può impostare il saldo del 2027 e valutare per tempo la liquidità necessaria.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

**https://www.studiopizzano.it/forfettario-passaggio-regime-ordinario-acconti-2026-imposta-sostitutiva/ →**

**VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?**

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

**RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →**

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 19/10/2026

# CPB 2026-2027: il reddito concordato si adegua con la dichiarazione integrativa

Con il decreto Omnibus il reddito del concordato preventivo biennale 2026-2027 si ricalcola con l'integrativa. Quando si evita la decadenza e quando no. Nelle prime due edizioni del concordato preventivo biennale (CPB) l'importo accettato non poteva essere modificato: una dichiarazione integrativa presentata per sanare un errore rischiava di far decadere l'accordo, qualora la proposta ricalcolata eccedesse di oltre il 30% quella accettata. Con il decreto Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026) l'impostazione si capovolge per le adesioni al biennio 2026-2027. Secondo il nuovo art. 19, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 13/2024, il contribuente che trasmette l'integrativa e sistema le sanzioni con il ravvedimento operoso ottiene la rideterminazione del reddito concordato sui dati corretti, e ciò può ripetersi per ogni integrativa presentata.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Concordato preventivo biennale.

**Norme chiave**
D.Lgs. 13/2024, artt. 19 e 22 · D.Lgs. 148/2026 · Circolare Agenzia delle Entrate 8/E/2026.

**Destinatari**
Contribuenti ISA aderenti al biennio 2026-2027 e professionisti che predispongono le integrative.

**Punto pratico**
Riesamina dichiarazione e dati ISA dell'anno precedente, ricalcola la proposta corretta e completa integrativa e ravvedimento prima dei controlli; conserva ricevute e date per dimostrare la tempestività della correzione.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Nelle prime due edizioni del concordato preventivo biennale (CPB) l'importo accettato non poteva essere modificato: una dichiarazione integrativa presentata per sanare un errore rischiava di far decadere l'accordo, qualora la proposta ricalcolata eccedesse di oltre il 30% quella accettata. Con il decreto Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026) l'impostazione si capovolge per le adesioni al biennio 2026-2027. Secondo il nuovo art. 19, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 13/2024, il contribuente che trasmette l'integrativa e sistema le sanzioni con il ravvedimento operoso ottiene la rideterminazione del reddito concordato sui dati corretti, e ciò può ripetersi per ogni integrativa presentata. A determinare la decadenza non è più la correzione spontanea, bensì l'accertamento dell'ufficio che individua un reddito corretto superiore di almeno il 30% a quello accettato. Rimane tuttavia un doppio binario: quando l'errore riguarda i dati ISA, il ravvedimento è utile soltanto se interviene prima di accessi, ispezioni e verifiche. La circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 conferma questo quadro, da affrontare con tempestività.

## REGOLE PASSATE: PERCHÉ LA PROPOSTA ERA IMMODIFICABILE

Il CPB è un accordo con una durata definita. L'Agenzia delle Entrate formula per due anni la proposta di un reddito, determinata sui dati dichiarati nel periodo d'imposta anteriore al biennio; se il contribuente aderisce, le imposte si pagano su quel reddito pur quando i risultati reali sono differenti. Nelle prime due edizioni (2024-2025 e 2025-2026) la proposta veniva trattata come un dato definitivo.

Nella versione applicabile a quei bienni, l'art. 22 del D.Lgs. n. 13/2024 prevedeva la decadenza del concordato in due ipotesi: la correzione volontaria dei dati mediante dichiarazione integrativa e la modifica o l'accertamento dei dati rilevanti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In entrambe la decadenza scattava quando la nuova proposta superava di oltre il 30% quella accettata.

Prima di trasmettere l'integrativa, perciò, il contribuente doveva rifare il calcolo della proposta al solo scopo di misurare il rischio di decadenza. Se lo scostamento restava sotto la soglia, il concordato sopravviveva, ma l'importo accettato rimaneva identico: la correzione non incideva in alcun modo sul reddito concordato. Il meccanismo era rigido, scoraggiava il contribuente dal correggersi spontaneamente e lasciava l'errore nella dichiarazione.

## NUOVO PRINCIPIO: IL REDDITO SI RICALCOLA SUI DATI CORRETTI

Con la terza edizione la disciplina muta. L'art. 19, comma 3-bis, stabilisce che, se la dichiarazione dei redditi è modificata o integrata al fine di eliminare errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati in dichiarazione o comunicati per la proposta, anche solo nel contenuto degli ISA, il reddito o il valore della produzione netta concordati vengono rideterminati in base ai dati modificati. Il valore della produzione netta costituisce la base di calcolo dell'IRAP.

Secondo la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 si tratta di una regola di portata generale: gli errori o le omissioni sui dati riportati in dichiarazione o comunicati ai fini della proposta non determinano la decadenza dal concordato, purché siano sanati con l'integrativa e le sanzioni siano definite col ravvedimento operoso. Il ravvedimento consiste nel versamento spontaneo di imposta, interessi e sanzione in misura ridotta.

Il contribuente deve tenere presenti due conseguenze della novità. La prima gli è favorevole: correggere non comporta la perdita dell'accordo, né obbliga a rimanere legati a un importo fondato su dati errati. La seconda è meno gradita: la proposta si allinea ai dati dell'ultima dichiarazione trasmessa, pure quando il nuovo importo risulta peggiore del precedente. Se l'errore aveva fatto emergere un reddito inferiore al reale, la correzione conduce a un reddito concordato più elevato.

## CAUSE DI DECADENZA: IL PESO DELL'ACCERTAMENTO

Il decreto ha dovuto adeguare anche le cause di decadenza previste dall'art. 22. Dato che il contribuente può correggere la proposta, anche dopo la scadenza del termine per aderire, la decadenza resta collegata innanzitutto all'accertamento. Il concordato viene meno se l'ufficio accerta, nel periodo d'imposta anteriore al biennio, errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della proposta, tali per cui il reddito o il valore della produzione netta calcolati sui dati corretti risultino superiori di almeno il 30% a quelli accettati.

Cambia il punto di equilibrio: a far decadere l'accordo non è più la trasmissione dell'integrativa, ma l'effettivo accertamento delle irregolarità. Nella pratica, chi ha commesso un errore ha interesse ad anticipare l'ufficio, poiché l'integrativa accompagnata dal ravvedimento annulla il rischio, mentre l'errore individuato dall'Amministrazione può far perdere tutto il beneficio del concordato.

Vale la pena segnalare una sfumatura terminologica: la disciplina precedente menzionava uno scostamento superiore al 30%, mentre quella vigente per la decadenza da accertamento richiede un reddito superiore di almeno il 30%. Ne deriva che la soglia è toccata anche da uno scostamento pari esattamente al 30%.

## TEMPI DELLA CORREZIONE: FINO A QUANDO IL RAVVEDIMENTO VALE

La questione più delicata è individuare il momento dopo il quale il ravvedimento non riesce più a salvare il concordato. Per gli errori sui dati della dichiarazione, la circolare e la stampa di settore indicano un limite temporale ampio. Anche dopo la constatazione delle violazioni, o dopo la notifica dello schema di atto (la bozza con cui l'ufficio preannuncia la contestazione), il contribuente può integrare la dichiarazione e ravvedersi, purché lo faccia prima che sia notificato l'avviso di accertamento.

Per la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA, che determini una variazione significativa della proposta, si applicano invece l'art. 22, comma 2, lettera b), e il comma 3. In questo caso il ravvedimento impedisce la decadenza solo se avviene prima della constatazione della violazione e, in ogni caso, prima dell'avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Già la notifica di un processo verbale di constatazione o di uno schema di atto, in presenza di variazioni rilevanti, produce la decadenza.

| TIPO DI ERRORE | FINO A QUANDO IL RAVVEDIMENTO EVITA LA DECADENZA |
|---|---|
| Errori sui dati della dichiarazione dei redditi o della proposta | Anche dopo la constatazione o lo schema di atto, fino alla notifica dell'avviso di accertamento |
| Errori nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA | Solo prima della constatazione e prima dell'avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento conosciute formalmente |

Le fonti richiamano la circolare, la quale conferma che, per le violazioni ISA relative al periodo anteriore al biennio, l'inizio dell'attività ispettiva toglie rilievo, ai fini della decadenza, a ogni ravvedimento successivo. Tra i due percorsi la distanza non è trascurabile, e il tempismo diventa perciò il fattore decisivo.

**CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA**

Si pensi a un professionista che ha accettato, per il biennio 2026-2027, un reddito concordato di 80.000 euro, determinato sulla dichiarazione 2025. Nel riesaminare i conti, rileva di aver omesso alcuni compensi. Sui dati corretti la proposta sarebbe di 96.000 euro, ossia il 20% in più rispetto a quella accettata.

Se invia l'integrativa e versa il ravvedimento, il reddito concordato passa a 96.000 euro e il concordato continua. Qualora poi emerga un secondo errore e la proposta salga a 100.000 euro, una nuova integrativa con ravvedimento porta l'importo a 100.000 euro: l'adeguamento si ripete a ogni correzione.

Se invece fosse l'ufficio ad accertare l'omissione dopo la notifica di un avviso di accertamento, e il reddito corretto risultasse pari a 104.000 euro, cioè esattamente il 30% in più rispetto agli 80.000 euro accettati, la soglia verrebbe raggiunta e il concordato decadrebbe. Con un reddito corretto di 103.000 euro (più 28,75%) la decadenza non si verificherebbe, ma sarebbero comunque dovute le maggiori imposte e le sanzioni sulla violazione accertata.

## ASPETTI PRATICI: COME MUOVERSI PER NON PERDERE IL CONCORDATO

Poter correggere non significa poter rimandare. Il ravvedimento produce pieno effetto soltanto se la violazione non è già stata contestata nelle forme previste, e lo spazio di tempo disponibile varia con la natura dell'errore. Quanto al confine tra errore dichiarativo ed errore sui dati ISA, che spesso si sovrappongono perché i dati contabili del modello ISA ripropongono quelli del modello Redditi, non esiste per ora un criterio interpretativo univoco: finché non giungeranno ulteriori chiarimenti, è prudente considerare ogni errore sul reddito come potenzialmente ISA.

Sul piano concreto, professionisti e imprese possono operare in questo modo:

- riesaminare la dichiarazione 2025 dei clienti che hanno aderito o intendono aderire al biennio 2026-2027, alla ricerca di ricavi o compensi omessi e di costi dedotti in mancanza dei requisiti;
- rifare il calcolo della proposta sui dati corretti, così da misurare lo scostamento rispetto al reddito accettato e l'onere fiscale della correzione;
- inviare l'integrativa e completare il ravvedimento nello stesso momento, dato che la regola favorevole esige entrambi gli adempimenti;
- custodire la documentazione che prova le date di invio e di versamento, utile se in futuro arrivasse un controllo.

La scadenza per aderire al biennio 2026-2027 è il 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato. Chi sta ancora ponderando l'adesione dovrebbe tenere conto di questo profilo prima di decidere, ricordando che la nuova disciplina riguarda solo le adesioni a partire da questo biennio e lascia invariata la posizione di chi ha già concordato nei bienni precedenti. Prima di assumere decisioni operative va comunque letto il testo integrale della circolare n. 8/E.

**ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)**

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **SIMULAZIONE & DATI ISA**
   Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.
2. **CONFRONTO CON TREND REALI**
   Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.
3. **ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
   Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.
4. **MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
   Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/cpb-2026-2027-adeguamento-cpb-dichiarazione-integrativa-reddito-concordato/ →

**DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?**

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

6 MIN LETTURA 22/10/2026

# Interessi passivi indeducibili e ROL in REDDITI SC 2026: il prospetto RF118-RF122

Interessi passivi indeducibili e ROL nel modello REDDITI SC 2026: come compilare i righi RF118–RF122, il riporto e i limiti per cambio di controllo. Un'impresa che in un anno non riesce a dedurre una parte degli interessi passivi non la perde: l'importo può essere portato avanti e dedotto negli esercizi seguenti, purché vi sia capienza. A questo scopo il modello REDDITI SC 2026 contiene un prospetto, nei righi da RF118 a RF122, che serve a tenere sotto controllo anche l'eccedenza del ROL, ossia il risultato operativo lordo sul quale si misura il limite di deduzione. Il prospetto interessa i soggetti IRES che applicano l'art. 96, comma 1, del TUIR, mentre ne sono fuori le banche e gli altri intermediari finanziari, le imprese di assicurazione e le capogruppo dei gruppi assicurativi.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Imposte dirette.

**Norme chiave**
Art. 96 TUIR · Art. 84, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater TUIR · Art. 110, comma 1, lett. b) TUIR · DM 3 agosto 2017 · DM 8 giugno 2011 · Righi RF118–RF122 del modello REDDITI SC 2026.

**Destinatari**
Società di capitali ed enti IRES, commercialisti, responsabili amministrativi.

**Punto pratico**
Gli interessi eccedenti il 30% del ROL vanno indicati in RF121 e ripresi in aumento in RF15. Dopo un cambio di controllo con modifica dell'attività, il riporto può essere precluso se non si supera il test di vitalità.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Interessi passivi indeducibili e ROL nel modello REDDITI SC 2026: come compilare i righi RF118–RF122, il riporto e i limiti per cambio di controllo.
- 💡 **Impatto operativo:** I soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare devono presentare il modello entro il 2 novembre 2026.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: L'eccedenza di ROL fiscale non utilizzata è riportabile soltanto per 5 periodi d'imposta, mentre il ROL contabile non aveva alcun limite di tempo.

Un'impresa che in un anno non riesce a dedurre una parte degli interessi passivi non la perde: l'importo può essere portato avanti e dedotto negli esercizi seguenti, purché vi sia capienza. A questo scopo il modello REDDITI SC 2026 contiene un prospetto, nei righi da RF118 a RF122, che serve a tenere sotto controllo anche l'eccedenza del ROL, ossia il risultato operativo lordo sul quale si misura il limite di deduzione. Il prospetto interessa i soggetti IRES che applicano l'art. 96, comma 1, del TUIR, mentre ne sono fuori le banche e gli altri intermediari finanziari, le imprese di assicurazione e le capogruppo dei gruppi assicurativi. I soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare devono presentare il modello entro il 2 novembre 2026. Vale la pena rivedere la regola, il calcolo del ROL e, in particolare, i due casi in cui il riporto viene meno.

## IL TETTO DEL 30% DEL ROL

Per i soggetti IRES, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, anche quando sono capitalizzati nel costo dei beni, si deducono in ogni periodo d'imposta fino all'ammontare degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati maturati nello stesso periodo e di quelli riportati dagli esercizi precedenti. Per la parte che supera gli interessi attivi, la deduzione è consentita entro il 30% del ROL.

Si pensi a un'impresa con 1.000 euro di ROL, 400 euro di interessi passivi e nessun interesse attivo: la deduzione massima è di 300 euro, mentre i 100 euro che avanzano aumentano il reddito dell'anno e vengono portati a nuovo. Ne deriva che il costo del finanziamento, superata una certa soglia, pesa di più sul piano fiscale.

## QUALI INTERESSI RIENTRANO

L'art. 96, comma 3, del TUIR stabilisce quali interessi ricadono nella disciplina, a patto che ricorrano due condizioni. In primo luogo, devono essere qualificati come interessi dai principi contabili seguiti dall'impresa e dalle norme sui componenti di conto economico rilevanti per i soggetti in derivazione rafforzata, cioè quelli che applicano il bilancio civilistico anche ai fini del reddito d'impresa. Per prima cosa, dunque, si verifica se in bilancio l'onere finanziario abbia questa classificazione. In secondo luogo, gli interessi devono nascere da un'operazione o da un rapporto contrattuale con causa finanziaria, oppure da un contratto che includa una componente di finanziamento significativa.

Contano gli interessi individuati secondo i principi contabili nazionali o internazionali, ma la loro qualificazione deve tenere presenti i decreti ministeriali 3 agosto 2017 e 8 giugno 2011, che regolano la derivazione rafforzata. Ai fini

dei limiti rilevano inoltre gli interessi compresi nel costo dei beni ai sensi dell'art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR.

## PARTENDO DALLA GESTIONE CARATTERISTICA

Il ROL è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione previsti dall'art. 2425 del codice civile, lettere A) e B), escludendo le voci del numero 10), lettere a) e b), vale a dire gli ammortamenti delle immobilizzazioni, nonché i canoni di leasing dei beni strumentali. I valori si assumono nella misura che risulta dalle norme di determinazione del reddito d'impresa. Si parla di "ROL fiscale", che dal 2019 ha preso il posto del precedente "ROL contabile", costruito unicamente sui dati di bilancio e senza le riprese fiscali.

Tra i due esiste una differenza rilevante quanto al riporto. L'eccedenza di ROL fiscale non utilizzata è riportabile soltanto per 5 periodi d'imposta, mentre il ROL contabile non aveva alcun limite di tempo. Rimane un regime transitorio: nel calcolo del ROL non si tiene conto dei componenti positivi o negativi che hanno già contribuito a formare il valore o i costi della produzione dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o dei precedenti, e che non hanno ancora acquisito rilevanza fiscale (la acquisiranno negli esercizi successivi). Le eccedenze di ROL contabile maturate fino al 2018, inoltre, si possono portare avanti esclusivamente per compensarle con gli interessi relativi a prestiti stipulati fino al 17 giugno 2016.

## RIGHI RF121 E RF15

Nel prospetto di monitoraggio del ROL, il rigo RF121, colonna 3, accoglie l'importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al limite del 30% del ROL. Quello stesso importo deve poi comparire nel rigo RF15, tra le variazioni in aumento del reddito. Questo passaggio è determinante: omettere la ripresa in aumento significa dedurre interessi che la legge non ammette, con il pericolo di sanzioni e della perdita del monitoraggio degli importi riportabili.

Il prospetto svolge quindi un duplice compito: stabilisce la quota indeducibile dell'anno e "alimenta" il registro degli importi che si potranno recuperare negli anni a venire, quando vi sarà capienza.

## CAMBIO DI CONTROLLO

Il diritto di riportare gli interessi passivi indeducibili può essere negato dall'art. 84, commi 3 e 3-quater, del TUIR, quando si verificano congiuntamente due eventi. Il primo consiste nel trasferimento, o comunque nell'acquisizione da parte di terzi, anche a titolo temporaneo, delle partecipazioni che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società che riporta le eccedenze. Il secondo è il cambiamento dell'attività principale effettivamente svolta nei periodi in cui le eccedenze si sono formate. Il cambiamento ha rilievo se avviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento delle partecipazioni, oppure nei due periodi successivi o precedenti.

Stando alle istruzioni al rigo RF118, colonna 2, gli interessi passivi dei periodi pregressi coinvolti da questa preclusione non si indicano nel rigo: sono indeducibili e non vengono nemmeno sottoposti al "test del ROL".

## IL TEST DI VITALITÀ

Il riporto resta tuttavia possibile, ai sensi dell'art. 84, commi 3-bis e 3-ter, del TUIR, se la società supera il cosiddetto "test di vitalità". Lo scopo del test è accertare che l'impresa sia effettivamente operativa: si considerano l'andamento dei ricavi e delle spese per lavoro dipendente (le soglie esatte vanno verificate nei commi 3-bis e 3-ter). Il riporto, comunque, non può eccedere il patrimonio netto, assunto a valore economico o contabile.

Ne segue che, quando si acquisisce una società con interessi riportabili, bisogna accertare in anticipo se il test sia superabile, dato che il valore fiscale dell'operazione dipende anche da questa eventualità.

## PRIMA DELL'INVIO

Prima di presentare il modello conviene effettuare alcuni riscontri. Bisogna controllare che i dati del ROL del 2025 siano stati determinati con criteri fiscali e non soltanto contabili. Occorre accertare se le eccedenze di ROL rientrino ancora nei 5 periodi di riporto e se ricadano nel regime transitorio. Se negli ultimi anni c'è stato un cambio di controllo, va stabilito se sia scattata la preclusione o se la società superi il test di vitalità. Da ultimo, si deve confermare che l'importo di RF121 sia stato trasferito in RF15. Dato che le istruzioni ufficiali del modello possono contenere ulteriori precisazioni, è prudente consultarne la versione aggiornata prima di compilare.

| ELEMENTO | REGOLA |
|---|---|
| Limite di deduzione | Interessi attivi, più il 30% del ROL per l'eccedenza |
| Interessi indeducibili | Riportabili negli anni successivi, se c'è capienza |
| Eccedenze di ROL fiscale | Riporto limitato a 5 periodi d'imposta |
| Rigo RF121, colonna 3 | Eccedenza di interessi oltre il 30% del ROL, da riportare in RF15 |
| Cambio di controllo e attività | Riporto precluso, salvo test di vitalità superato |

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/interessi-passivi-indeducibili-rol-redditi-sc-2026-prospetto-rf118-rf122/ →

**DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?**

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

9 MIN LETTURA 23/10/2026

# Interessi da ravvedimento operoso indeducibili: perché seguono il tributo

Interessi da ravvedimento operoso indeducibili dalle imposte sui redditi: l'Agenzia li considera accessori al tributo. Perché e cosa cambia in pratica. Se si riferiscono a imposte a loro volta indeducibili, gli interessi versati per perfezionare un ravvedimento operoso non possono essere dedotti dal reddito. L'Agenzia delle Entrate lo ha ribadito con la risposta a interpello n. 185, pubblicata il 15 ottobre 2026, relativa a una società che aveva regolarizzato più annualità. Il percorso logico è lineare: per sanare la violazione l'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 richiede il pagamento di interessi moratori al tasso legale, i quali compensano l'erario per il ritardo subìto.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Imposte dirette.

**Norme chiave**
Art. 13 D.Lgs. 472/1997 · Art. 96 TUIR · Risposta AdE 185/2026 · Risposta AdE 56/2025 · Circolare 180/E del 1998 · Cass. ord. 28740/2022.

**Destinatari**
Società di capitali, imprese, professionisti, commercialisti e responsabili amministrativi.

**Punto pratico**
Gli interessi pagati per il ravvedimento operoso sono moratori e accessori al tributo: se questo è indeducibile, lo sono anche loro, e vanno ripresi a tassazione. Non rientrano nel monitoraggio del ROL.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 185, pubblicata il 15 ottobre 2026, relativa a una società che aveva regolarizzato più annualità.
- 💡 **Impatto operativo:** La medesima risposta ammette invece la deducibilità degli interessi da conciliazione giudiziale, poiché svolgono una funzione compensativa e non seguono le sorti dell'imposta.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Per chi deve scegliere come regolarizzare una posizione fiscale, la questione non si esaurisce in sanzioni e tempi: anche lo strumento prescelto incide sul reddito.

Se si riferiscono a imposte a loro volta indeducibili, gli interessi versati per perfezionare un ravvedimento operoso non possono essere dedotti dal reddito. L'Agenzia delle Entrate lo ha ribadito con la risposta a interpello n. 185, pubblicata il 15 ottobre 2026, relativa a una società che aveva regolarizzato più annualità. Il percorso logico è lineare: per sanare la violazione l'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 richiede il pagamento di interessi moratori al tasso legale, i quali compensano l'erario per il ritardo subìto. Essendo accessori al tributo, ne condividono il destino fiscale. Le conseguenze pratiche sono due. Anzitutto, chi ha dedotto tali interessi si espone a una ripresa a tassazione. In secondo luogo, non occorre più chiedersi se debbano rientrare nel limite dell'articolo 96 del TUIR (la norma che pone un freno alla deduzione degli interessi passivi sulla base del risultato operativo lordo, il ROL): l'indeducibilità deriva dalla qualificazione degli interessi, e il monitoraggio del ROL resta irrilevante. La medesima risposta ammette invece la deducibilità degli interessi da conciliazione giudiziale, poiché svolgono una funzione compensativa e non seguono le sorti dell'imposta. Per chi deve scegliere come regolarizzare una posizione fiscale, la questione non si esaurisce in sanzioni e tempi: anche lo strumento prescelto incide sul reddito.

## IL QUADRO: COSA SI VERSA CON IL RAVVEDIMENTO

Con il ravvedimento operoso il contribuente sistema di propria iniziativa, prima di qualsiasi contestazione, omissioni e irregolarità fiscali, ottenendo in cambio sanzioni ridotte. Le condizioni sono fissate dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Per completare la regolarizzazione occorrono tre pagamenti: il tributo omesso o versato in misura insufficiente, la sanzione ridotta e gli interessi.

Gli interessi si calcolano al tasso legale e maturano giorno per giorno, a partire dalla data in cui il versamento era dovuto fino a quella del pagamento effettivo. Sono un requisito imprescindibile: se non vengono versati, il ravvedimento non si perfeziona. Il tasso legale varia di anno in anno e qui non è indicato, perché per il 2026 non è stato verificato.

La risposta n. 185 si concentra proprio su questa terza componente. Imposta, sanzione e interessi hanno natura differente e, ai fini della deduzione dal reddito, ognuno va analizzato separatamente. Per gli interessi l'Agenzia ha offerto chiarimenti nuovi, e a risultare decisiva è la loro natura.

## NATURA MORATORIA: IL RISARCIMENTO DEL RITARDO

Per l'Agenzia gli interessi di ravvedimento sono moratori: derivano dall'inadempimento del contribuente, che ha versato oltre la scadenza. La circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, richiamata nella risposta, li presenta come una forma generalizzata di risarcimento del danno causato dal ritardo nell'adempimento degli obblighi tributari.

Il nodo è questo: si tratta di un risarcimento volto a ricollocare l'erario nella situazione in cui si sarebbe trovato se il pagamento fosse giunto puntuale. In termini economici, l'interesse integra il debito principale. Non remunera un finanziamento ottenuto e non scaturisce dall'attività d'impresa o professionale.

Questa impostazione separa gli interessi moratori fiscali da quelli che l'impresa corrisponde alla banca. Questi ultimi rappresentano il costo del denaro preso a prestito e, di regola, sono deducibili entro i limiti di legge. Gli interessi dovuti al fisco, al contrario, discendono da un obbligo rimasto inadempiuto.

## ACCESSORIETÀ: COME L'INTERESSE EREDITA IL REGIME DEL TRIBUTO

Qualificare l'interesse come accessorio vuol dire che non ha un'esistenza autonoma: sussiste in funzione del debito principale e ne segue la disciplina. Se l'imposta a cui l'interesse si collega non è deducibile dal reddito, nemmeno l'interesse lo è. Qualora l'imposta fosse invece un costo ammesso, il criterio dell'accessorietà condurrebbe a un risultato diverso; nei passaggi disponibili la risposta affronta l'ipotesi del tributo indeducibile, e per le altre fattispecie non fornisce indicazioni verificate.

A sostegno della propria tesi l'Agenzia richiama l'ordinanza della Corte di cassazione n. 28740 del 4 ottobre 2022. Stando alla massima riportata, gli interessi moratori per omesso pagamento costituiscono, oltre a una violazione della norma che impone di versare alle scadenze, un risarcimento che permette all'erario di conseguire l'effettivo pagamento del tributo, nella sua misura e in quella conseguente al ritardo. Per tale ragione sono legati da un rapporto di accessorietà all'obbligazione principale e ne assumono il regime di indeducibilità.

Anche altre pronunce di Cassazione, segnalate dalle fonti giornalistiche con i numeri 11766 del 2009, 8135 del 2011 e 24930 del 2011, vanno nella medesima direzione. Ai fini di questo articolo non sono state esaminate direttamente e restano da considerare non verificate: da esse non si ricava alcuna affermazione che non trovi già sostegno nell'ordinanza del 2022.

## DUE BINARI: PERCHÉ LA CONCILIAZIONE RICEVE UN TRATTAMENTO DIVERSO

La risposta n. 185 è utile anche perché confronta il ravvedimento con gli istituti di definizione dell'accertamento. Per l'accertamento con adesione e per la conciliazione giudiziale, con le risposte n. 541 del 2022 e n. 172 del 2024, l'Agenzia ha ritenuto che gli interessi abbiano una funzione compensativa del ritardo nella riscossione. Ne deriva che non sono strettamente accessori, devono essere valutati autonomamente e, se manca una norma che li escluda, risultano deducibili secondo le regole generali del reddito d'impresa.

Il punto cruciale è che l'Agenzia non estende al ravvedimento quei chiarimenti più favorevoli. La diversa qualificazione, compensativa da un lato e risarcitoria dall'altro, giustifica un trattamento contrapposto. Nel ravvedimento, peraltro, è la stessa norma a definire moratori gli interessi e a renderli condizione per sanare la violazione.

In concreto la distinzione può sembrare sottile, dato che in entrambi i casi gli interessi si pagano per un ritardo. Il fisco, però, la fa discendere da qualificazioni consolidate nelle proprie risposte, e i contribuenti devono considerarla quando scelgono lo strumento, senza aspettarsi un trattamento uniforme.

## FUORI DAL ROL: PERCHÉ L'ARTICOLO 96 NON ENTRA IN GIOCO

L'articolo 96 del TUIR permette di dedurre gli interessi passivi fino all'ammontare degli interessi attivi, e per la parte eccedente entro il 30% del ROL. Nel caso esaminato ci si chiedeva se gli interessi fiscali dovessero confluire in questo calcolo, il cosiddetto monitoraggio del ROL, ossia il controllo della capienza di deduzione.

Per gli interessi da ravvedimento la risposta aggira il problema. Quando un componente negativo è indeducibile alla radice, non resta nulla da sottoporre al limite. L'Agenzia parla di indeducibilità oggettiva, che rende superfluo chiedersi se si applichi l'articolo 96, e definisce la questione assorbita.

Per le società con interessi passivi rilevanti ne risulta una semplificazione: nel prospetto del ROL non si devono inserire gli interessi da ravvedimento, né per considerarli deducibili né per determinarne l'eccedenza. Resta soltanto da ricordare di rettificarli in dichiarazione.

## CHI RIGUARDA: SOCIETÀ, IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

La risposta n. 185 si rivolge a una società di capitali e menziona l'IRES, l'imposta sul reddito delle società. Il principio dell'accessorietà, tuttavia, trova un'applicazione più estesa. Con la risposta n. 56 del 3 marzo 2025 l'Agenzia ha seguito lo stesso ragionamento per un professionista che chiedeva di dedurre dal reddito di lavoro autonomo gli

interessi versati con il ravvedimento speciale: li ha giudicati non deducibili, in quanto moratori e risarcitori, e dunque privi di inerenza all'attività professionale.

Ne risulta un orientamento coerente: per società, imprese e professionisti gli interessi da ravvedimento riferiti a imposte indeducibili sono costi non ammessi. Conta comunque il tributo di riferimento: se una determinata imposta sia rilevante ai fini della deduzione si accerta caso per caso.

Non si può invece dare per scontato l'effetto ai fini IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, che segue regole proprie per determinare la base imponibile. Nei passaggi disponibili della risposta il tema non viene trattato e rimane non verificato.

### CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Nel 2026 una società regolarizza con ravvedimento operoso il versamento tardivo di un tributo non deducibile. Versa 20.000 euro di imposta, 1.000 euro di sanzione ridotta e 350 euro di interessi moratori. Contabilizza tutto a conto economico, imputando 350 euro alla voce degli oneri finanziari.

| VOCE PAGATA | IMPORTO | EFFETTO FISCALE PER IL CASO DESCRITTO |
|---|---|---|
| Imposta ravveduta | 20.000 euro | Indeducibile, per ipotesi dell'esempio |
| Sanzione ridotta | 1.000 euro | Da valutare separatamente |
| Interessi moratori | 350 euro | Indeducibili: variazione in aumento |

Le cifre sono di fantasia. Ciò che conta è la variazione in aumento di 350 euro nella dichiarazione dei redditi, necessaria per riportare nel reddito fiscale un costo che il bilancio ha imputato a riduzione dell'utile. Se la società trascurasse la rettifica, l'imponibile risulterebbe sottostimato e l'ufficio potrebbe recuperare l'imposta applicando sanzioni.

## COSA FARE: CONTROLLI E SCELTE OPERATIVE

Dopo la risposta n. 185, chi ha effettuato ravvedimenti negli ultimi anni può agire seguendo alcuni passaggi ordinati:

- ricostruire gli interessi versati nei ravvedimenti degli ultimi periodi d'imposta e controllare se siano stati dedotti;
- individuare, per ciascuno, il tributo di riferimento e la sua deducibilità, dato che il trattamento dipende da questo;
- valutare, per le dichiarazioni già presentate, una dichiarazione integrativa se la deduzione risulta non spettante;
- mantenere gli interessi da ravvedimento in sottoconti distinti da quelli di conciliazione e accertamento con adesione;
- includere l'indeducibilità fra i costi dell'operazione quando si sceglie tra ravvedimento e definizione agevolata di un accertamento già notificato.

Quest'ultimo punto richiede cautela: il ravvedimento rimane quasi sempre vantaggioso per le sanzioni ridotte, e la deducibilità di pochi interessi di rado ribalta la scelta. Merita comunque attenzione, soprattutto quando gli importi sono rilevanti.

Va infine ricordato che una risposta a interpello vale per il caso concreto e non costituisce fonte di diritto generale; l'orientamento dell'Agenzia, però, si è consolidato attraverso più interventi ed è ragionevole assumerlo come riferimento operativo. Chi vuole sostenere una tesi diversa, ad esempio la deducibilità di interessi riferiti a un costo ammesso, dovrebbe documentarla con attenzione e stimare il rischio di contestazione prima di decidere.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/interessi-ravvedimento-operoso-indeducibili-accessori-tributo-circolare-180e-cassazione-28740/ →

**HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?**
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 19/10/2026

# CPB 2026-2027 nel Modello Redditi 2026: quadro CP e modello CPB da compilare

Adesione al CPB 2026–2027 nel Modello Redditi 2026: quando compilare il quadro CP, quando il modello CPB, il limite di 85.000 euro e la scadenza del 2 novembre. Chi si confronta con il concordato preventivo biennale (CPB) deve considerare che la dichiarazione dei redditi 2026 non si limita a liquidare le imposte relative al 2025: attraverso di essa si esprime anche la volontà di entrare nel biennio 2026–2027. Per aderire si compila il modello CPB, che può essere trasmesso unitamente alla dichiarazione oppure spedito separatamente, con il frontespizio del Modello Redditi in allegato. La scadenza è la stessa della dichiarazione, fissata quest'anno al 2 novembre 2026 perché il 31 ottobre cade di sabato.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Concordato preventivo biennale.

**Norme chiave**
D.Lgs. 13/2024 · Circolare Agenzia delle Entrate 8/E/2026 · Istruzioni Modello Redditi 2026, quadro CP · Istruzioni Modello CPB 2026–2027.

**Destinatari**
Contribuenti che rinnovano, proseguono o iniziano il CPB e intermediari dichiarativi.

**Punto pratico**
Identifica il biennio e la data della precedente adesione per scegliere quadro CP, modello CPB o entrambi; verifica limite degli 85.000 euro ed eventuali interruzioni, quindi trasmetti la scelta per il nuovo biennio entro il 2 novembre.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Chi si confronta con il concordato preventivo biennale (CPB) deve considerare che la dichiarazione dei redditi 2026 non si limita a liquidare le imposte relative al 2025: attraverso di essa si esprime anche la volontà di entrare nel biennio 2026–2027. Per aderire si compila il modello CPB, che può essere trasmesso unitamente alla dichiarazione oppure spedito separatamente, con il frontespizio del Modello Redditi in allegato. La scadenza è la stessa della dichiarazione, fissata quest'anno al 2 novembre 2026 perché il 31 ottobre cade di sabato. Parallelamente, chi nel 2025 ha applicato il concordato compila il quadro CP per stabilire le imposte dovute. Le situazioni possibili sono tre: chi rinnova dopo il biennio 2024–2025 compila sia il quadro CP sia il modello CPB, chi si trova nel biennio 2025–2026 compila soltanto il quadro CP, chi accede per la prima volta compila soltanto il modello CPB. Il quadro CP serve inoltre a calcolare l'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, con aliquote del 10%, 12% o 15% a seconda del punteggio ISA, e prevede un limite di 85.000 euro per talune adesioni al biennio 2025–2026.

## DOPPIA FUNZIONE: A COSA SERVE IL MODELLO REDDITI

Il meccanismo del concordato preventivo biennale, regolato dal D.Lgs. n. 13/2024, è il seguente: l'Agenzia delle Entrate formula una proposta di reddito valida per due periodi d'imposta consecutivi e il contribuente che l'accetta paga le imposte su quel reddito, a prescindere dall'esito effettivo. Per il biennio 2026–2027 la decisione si esprime al momento della dichiarazione.

Ne deriva che il Modello Redditi 2026 svolge due funzioni distinte. La prima è rivolta al passato: attraverso il quadro CP stabilisce le imposte dovute per il 2025 da chi aveva un concordato già operante. La seconda è rivolta al futuro: con il modello CPB consente di entrare, oppure di rinnovare l'adesione, per il 2026 e il 2027. Le due funzioni non coincidono sempre, e proprio questa sovrapposizione genera gli errori di compilazione.

## TRE POSIZIONI: RINNOVO, PROSECUZIONE E NUOVO INGRESSO

Per stabilire quali sezioni compilare bisogna partire dalla posizione che il singolo contribuente occupava nel 2025. I casi sono tre, e a ciascuno corrisponde un percorso differente.

| SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE | CHE COSA COMPILARE NEL MODELLO REDDITI 2026 |
|---|---|
| Concordato 2024-2025 concluso, rinnovo per il 2026-2027 | Quadro CP per il 2025 e modello CPB per il nuovo biennio |
| Concordato 2025-2026 già in corso (secondo anno) | Solo il quadro CP, per determinare le imposte del 2025 |
| Nessun concordato nel 2025, ingresso dal 2026 | Solo il modello CPB |

Anche sul piano dei benefici la distinzione pesa. Secondo le indicazioni dell'Agenzia e della stampa di settore sul decreto Omnibus, chi rinnova, ossia continua senza soluzione di continuità dopo il biennio 2024-2025, gode di vantaggi ulteriori rispetto a chi accede per la prima volta: fra questi l'esonero dal visto di conformità con soglie più elevate (100.000 euro annui per i crediti IVA e 70.000 euro per imposte dirette e IRAP), l'abbreviazione di due anni, e non di uno, dei termini di accertamento e la rateazione senza interessi. Inoltre chi rinnova non paga la maggiorazione sugli acconti dovuta da chi aderisce per la prima volta e determina gli acconti con il metodo storico. Per i dettagli occorre fare riferimento al testo della circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026.

## MODELLO CPB: COME E QUANDO SI ADERISCE

Per entrare nel biennio 2026-2027 si utilizza il modello CPB. Il contribuente può scegliere tra due modalità: inviarlo assieme alla dichiarazione dei redditi oppure trasmetterlo in modo autonomo, allegando soltanto il frontespizio del Modello Redditi 2026. Il termine, in entrambe le ipotesi, coincide con quello della dichiarazione, cioè il 2 novembre 2026.

Si tratta di un termine perentorio: stando alle indicazioni esaminate, trascorsa quella data né l'adesione né la revoca hanno efficacia, neppure presentando la dichiarazione tardiva entro novanta giorni. Chi ha già trasmesso una comunicazione può spedirne un'altra entro la scadenza per cambiare la propria scelta, senza bisogno di revocare prima la precedente. Poiché le scadenze sono allineate, la valutazione di convenienza deve precedere la chiusura della dichiarazione: la proposta dell'Agenzia, il reddito che ne risulta e l'onere fiscale del biennio vanno messi a confronto con le previsioni di chi concorda.

## QUADRO CP: REDDITO CONCORDATO E REDDITO EFFETTIVO

Per i concordati già applicati nel 2025 il quadro CP rappresenta il fulcro della gestione. In esso si calcolano l'eventuale imposta sostitutiva, il reddito concordato e quello effettivamente realizzato.

Il reddito concordato, corretto con le variazioni stabilite dalla disciplina, trova posto nei quadri reddituali RE (lavoro autonomo), RF (impresa in contabilità ordinaria) o RG (impresa in contabilità semplificata) e forma la base su cui si versano le imposte. Il reddito effettivo, pur non incidendo sul calcolo delle imposte dovute in applicazione del CPB, conserva rilievo: stabilisce se e in quale misura spettano deduzioni, detrazioni e altri benefici, anche non tributari. Ad esempio, una prestazione collegata al reddito può dipendere da quello effettivo anziché da quello concordato.

Chi compila deve perciò tenere sempre presenti due cifre, quella concordata e quella reale, evitando di scambiarne l'impiego.

## IMPOSTA SOSTITUTIVA: ALIQUOTE E LIMITE DI 85.000 EURO

Nel quadro CP una voce specifica riguarda l'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato. La differenza fra il reddito concordato e quello del periodo precedente, al netto delle componenti straordinarie, può essere assoggettata dal contribuente ad aliquote agevolate del 10%, 12% o 15%, che si scelgono in base al punteggio ISA, ossia l'indice di affidabilità fiscale che misura la coerenza tra ricavi e compensi dichiarati.

Per le adesioni al CPB 2025-2026 perfezionate dal 13 giugno 2025 vale tuttavia un tetto: le aliquote agevolate operano solo fino a 85.000 euro di imponibile. La quota eccedente è tassata con l'aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES. Il limite non tocca chi aveva aderito al CPB 2024-2025 né chi aveva perfezionato l'adesione al CPB 2025-2026 entro il 12 giugno 2025.

Un esempio aiuta a chiarire. Un professionista con un maggior reddito concordato di 100.000 euro, che ha aderito dopo il 13 giugno 2025, applica l'aliquota agevolata ai primi 85.000 euro e il 43% ai restanti 15.000. Se l'adesione fosse avvenuta entro il 12 giugno 2025, l'aliquota agevolata riguarderebbe l'intero importo.

Per questa ragione nei righi CP1 e CP2 è stata aggiunta la colonna "comma 1-bis", da compilare quando la base imponibile eccede 85.000 euro: il codice indicato consente di separare i contribuenti sottoposti al limite da quelli per i quali l'aliquota agevolata vale sull'intera base.

## CESSAZIONE E DECADENZA: COMPILARE IL QUADRO ANCHE QUANDO IL CPB SI INTERROMPE

Il quadro CP si compila pure quando nel 2025 si è verificata una causa di cessazione o di decadenza, ma gli effetti divergono. Con la cessazione il contribuente torna alle regole ordinarie di determinazione del reddito imponibile: il concordato non produce più effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si realizza la causa. Con la decadenza, al contrario, si deve assumere come base di tassazione il reddito concordato, se superiore a quello effettivo.

La differenza è sostanziale. Nella cessazione si ritorna al reddito reale, nella decadenza il contribuente non può scendere a un reddito effettivo inferiore a quello concordato. Quando la causa di interruzione è legata a un

cambio di attività o a un incremento dei soci, conviene accertare con cura quale delle due ipotesi ricorra, dato che la casella scelta nel quadro influenza il calcolo delle imposte.

## COSA VERIFICARE: LA CHECKLIST DEL PROFESSIONISTA

Compilare il quadro CP e il modello CPB non è una semplice formalità. Il professionista che assiste l'impresa deve ricostruire la situazione pregressa, controllando i punti seguenti:

- se il cliente aveva aderito al biennio 2024–2025, al 2025–2026 o a nessuno dei due;
- la data di adesione, perché dal 13 giugno 2025 influisce sul limite di 85.000 euro;
- il corretto calcolo della base imponibile, con la neutralizzazione delle componenti straordinarie;
- l'eventuale presenza di cause di cessazione o decadenza nel 2025;
- la convenienza reale dell'ingresso o del rinnovo, confrontando la proposta con l'andamento previsto dell'attività.

Il Modello Redditi 2026 si configura così come il punto di raccordo del CPB. Il contribuente ha tempo per decidere fino al 2 novembre 2026, ma la scelta più opportuna discende da un'analisi attenta del proprio percorso nel concordato, non dalla fretta dell'ultimo giorno.

### ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

**1 SIMULAZIONE & DATI ISA**
Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026–2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.

**2 CONFRONTO CON TREND REALI**
Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.

**3 ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.

**4 MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/cpb-2026-2027-nel-modello-redditi-2026/ →

**DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?**
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

9 MIN LETTURA 23/10/2026

# TFR non versato al Fondo di tesoreria INPS: cosa resta a carico del datore

TFR non versato al Fondo di tesoreria INPS: le Sezioni unite (sentenza 26356/2026) confermano che le quote omesse restano debito del datore di lavoro. Dal 1° gennaio 2007 il Fondo di tesoreria INPS riceve le quote di TFR (trattamento di fine rapporto) dei dipendenti delle imprese con almeno 50 addetti che non hanno optato per la previdenza complementare. Che succede se il datore di lavoro omette il versamento di tali quote? Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, hanno sciolto il contrasto giurisprudenziale: il TFR mantiene la natura di retribuzione differita e perciò non si trasforma in una prestazione previdenziale assistita dal principio di automaticità di cui all'articolo 2116 del codice civile.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Lavoro e previdenza.

**Norme chiave**
Cass. SS.UU. 26356/2026 · Art. 2120 c.c. · Art. 1, commi 755–757, L. 296/2006 · Art. 2 L. 297/1982 · Art. 1, comma 203, L. 199/2025 · Circolare INPS 12/2026.

**Destinatari**
Datori di lavoro con obbligo di versamento al Fondo di tesoreria, consulenti del lavoro, commercialisti, curatori e liquidatori.

**Punto pratico**
Il Fondo di tesoreria paga solo le quote versate: quelle omesse restano debito dell'azienda, con ammissione al passivo e poi Fondo di garanzia per il residuo. Conviene riconciliare i versamenti e sanare le omissioni prima di una crisi.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chiariti i confini tra contribuzione obbligatoria alle Casse professionali e iscrizione alla Gestione Separata INPS.
- 💡 **Impatto operativo:** L'iscrizione alla Gestione Separata INPS non scatta se l'attività professionale genera redditi già assoggettati a contributo soggettivo presso la Cassa di categoria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il versamento del solo contributo integrativo non costituisce copertura previdenziale ed espone al recupero INPS con sanzioni.

Dal 1° gennaio 2007 il Fondo di tesoreria INPS riceve le quote di TFR (trattamento di fine rapporto) dei dipendenti delle imprese con almeno 50 addetti che non hanno optato per la previdenza complementare. Che succede se il datore di lavoro omette il versamento di tali quote? Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, hanno sciolto il contrasto giurisprudenziale: il TFR mantiene la natura di retribuzione differita e perciò non si trasforma in una prestazione previdenziale assistita dal principio di automaticità di cui all'articolo 2116 del codice civile. Ne consegue che il Fondo di tesoreria eroga soltanto le quote che ha effettivamente incassato, mentre quelle non versate gravano ancora sul datore di lavoro, pure se maturate dopo il 2007. Il lavoratore può far valere il proprio credito nei confronti dell'azienda e, qualora questa si trovi in liquidazione giudiziale, domandarne l'ammissione al passivo con il privilegio dell'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile, per poi rivolgersi al Fondo di garanzia quanto al residuo. Allo stesso modo, l'esonero dal contributo al Fondo di garanzia spetta solo in misura proporzionale al TFR effettivamente conferito. Rimane separato il tema della platea obbligata, che dal 2026 risponde a soglie dimensionali variabili.

## QUADRO GENERALE: ORIGINE E FUNZIONE DEL FONDO DI TESORERIA

Ogni anno il datore di lavoro accantona per il dipendente una somma a titolo di TFR e la corrisponde al termine del rapporto, come prevede l'articolo 2120 del codice civile. Con l'articolo 1, commi da 755 a 757, della legge n. 296 del 2006, è nato presso l'INPS il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto. Nella pratica, per i dipendenti delle imprese con almeno 50 addetti che non hanno indirizzato il TFR a un fondo pensione, la quota maturata dal 2007 non rimane in azienda: ogni mese deve essere versata all'INPS.

Le somme sono amministrate dall'INPS per conto dello Stato, che al termine del rapporto liquida il TFR al lavoratore. Fin qui la regola non presenta incertezze. Il problema compare quando il datore omette i versamenti: verso il lavoratore risponde l'azienda o il Fondo?

## CONTRASTO INTERPRETATIVO: RETRIBUZIONE OPPURE PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

Secondo l'indirizzo tradizionale, il datore restava debitore del TFR non versato. Il versamento alla tesoreria estingueva la pretesa del lavoratore, ma l'onere di provare

l'avvenuto pagamento ricadeva su chi lo invocava, vale a dire sul datore. Con la sentenza n. 25035 del 2023 la Corte aveva mutato orientamento: in base a quella decisione solo il Fondo di tesoreria doveva pagare il TFR, pur in assenza della prova di versamenti da parte del datore, dal momento che la prestazione avrebbe avuto carattere previdenziale e sarebbe rientrata nel principio di automaticità dell'articolo 2116 del codice civile, il quale protegge il lavoratore anche quando il datore non paga i contributi dovuti.

Le Sezioni unite hanno imboccato la via opposta, già percorsa dall'ordinanza n. 10082 del 2025. La legge del 2006 regola il finanziamento e i flussi degli accantonamenti, ma lascia intatto l'articolo 2120: il TFR resta una retribuzione differita, cioè corrisposta dopo la cessazione del rapporto, che pur assolvendo una funzione previdenziale in senso lato matura nel corso dell'attività lavorativa e diventa esigibile alla cessazione. Il legislatore qualifica come contributi i versamenti e applica le regole della riscossione contributiva, ma ciò non muta la natura delle somme.

## IL CASO: DALLA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA ALLA CASSAZIONE

La controversia riguardava un lavoratore trasferito a una società cessionaria di un ramo d'azienda, la quale aveva assunto l'obbligo di pagare il TFR già maturato presso la cedente. Cessato il rapporto e rimasta infruttuosa l'esecuzione sui beni del datore, il lavoratore si era rivolto al Fondo di garanzia per il TFR residuo, detraendo quanto già percepito dal Fondo di tesoreria. La domanda era stata accolta dal tribunale e dalla corte d'appello.

L'INPS ha proposto ricorso sostenendo che il trattamento maturato dal 2007 costituisse una prestazione previdenziale di competenza esclusiva della tesoreria, fuori dalla copertura del Fondo di garanzia. Le Sezioni unite hanno rigettato questa tesi e rinviato la causa alla sezione lavoro per i restanti motivi. La decisione, dunque, non esaurisce l'intero giudizio, ma stabilisce il principio al quale la soluzione dovrà adeguarsi.

## QUOTE OMESSE: CHI PAGA E ENTRO QUALI LIMITI

Il principio pratico è lineare. Il Fondo di tesoreria liquida il TFR limitatamente alla parte che corrisponde alle quote effettivamente versate dal datore. Le quote che il datore doveva trasferire e non ha trasferito rimangono a suo carico. La regola riguarda anche il TFR maturato dal 1° gennaio 2007: il limite non investe solo gli accantonamenti precedenti all'istituzione del Fondo, bensì ogni versamento omesso, come si ricava dall'articolo 1, comma 756, della legge n. 296 del 2006.

Il fatto che sia l'INPS a gestirlo non altera la natura dell'importo: il Fondo paga lo stesso TFR di cui all'articolo 2120, con la relativa rivalutazione. Il lavoratore, perciò, non può pretendere che la tesoreria copra le quote omesse richiamando l'automaticità delle prestazioni previdenziali. Quanto all'azienda, l'obbligo di versare le somme al Fondo non la libera dal debito: l'assoggettamento al Fondo non dimostra che il versamento sia avvenuto, e spetta a chi eccepisce il pagamento provarlo.

## TUTELA DEL LAVORATORE: PASSIVO E FONDO DI GARANZIA

Per recuperare le quote non versate, il lavoratore deve far valere il credito nei riguardi del datore. Se quest'ultimo è assoggettato a liquidazione giudiziale, la procedura subentrata al fallimento, il lavoratore può domandare l'ammissione al passivo con il privilegio dell'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile, che riserva ai crediti di lavoro una posizione preferenziale nella ripartizione dell'attivo. L'obbligo di versamento alla tesoreria non scioglie il datore dal debito residuo.

Dopo l'accertamento del credito nella procedura, il lavoratore può invocare l'intervento del Fondo di garanzia, purché soddisfi i requisiti dell'articolo 2 della legge n. 297 del 1982. Se il datore non può essere sottoposto a procedura concorsuale, la legge impone invece di dimostrare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali mediante un'esecuzione individuale rimasta senza esito. Il Fondo di garanzia interviene pure quando il datore non ha pagato il contributo che lo alimenta: la mancanza di tale contributo, diverso dalle quote di TFR dovute alla tesoreria, non preclude l'accesso alla garanzia, ove ricorrano gli altri presupposti (Cassazione n. 24807 del 2025). Una volta effettuato il pagamento, l'INPS prende il posto del lavoratore nella procedura e mantiene il privilegio sul credito soddisfatto (articolo 2, comma 7, legge n. 297 del 1982).

Ne risultano due fondi con compiti complementari che non si sovrappongono: la tesoreria liquida le quote versate, mentre il Fondo di garanzia copre il residuo entro i limiti di legge.

**CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA**

Si pensi a un'azienda soggetta all'obbligo di versamento, con un dipendente che alla cessazione ha maturato 30.000 euro di TFR dal 2007. Il datore ha trasferito alla tesoreria quote per 18.000 euro e ne ha omesse per 12.000. Successivamente l'impresa viene ammessa alla liquidazione giudiziale.

| VOCE | IMPORTO | A CARICO DI |
|---|---|---|
| Quote versate alla tesoreria | 18.000 euro | Fondo di tesoreria INPS, con rivalutazione |
| Quote omesse | 12.000 euro | Datore di lavoro: credito da insinuare al passivo con privilegio |
| Residuo non soddisfatto nella procedura | Parte dei 12.000 euro | Fondo di garanzia, nei limiti di legge, con subentro dell'INPS |

I 12.000 euro non vanno quindi perduti per il lavoratore, che però deve passare attraverso la procedura concorsuale. L'esempio ha valore illustrativo e prescinde dalla rivalutazione e dai limiti stabiliti per l'intervento del Fondo di garanzia.

## EFFETTI PER LE AZIENDE: PROVA, CONTRIBUTO ED ESONERO

Per i datori di lavoro e i loro consulenti, la pronuncia impone di ricostruire il credito separando tre grandezze: le quote maturate, quelle realmente trasferite alla tesoreria e gli importi già corrisposti. L'iscrizione dell'impresa al Fondo non basta a provare il versamento e non esonera il datore per le quote omesse; la dimostrazione del trasferimento, opposta come fatto estintivo del debito, incombe su chi la eccepisce.

Si aggiunge un ulteriore effetto, relativo al contributo al Fondo di garanzia. L'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005 prevede un esonero proporzionato al TFR maturando conferito. Per le Sezioni unite il conferimento deve essere reale: sulle quote non trasferite alla tesoreria permane l'ordinario obbligo contributivo verso il Fondo di garanzia, giacché il rischio di insolvenza rimane a carico del sistema. Per l'impresa che ha omesso dei versamenti il rischio è perciò duplice: il debito relativo alle quote e il contributo non esonerato.

## SOGLIE 2026: CHI È TENUTO A VERSARE DAL 2026

Il principio enunciato dalla Corte presuppone l'obbligo di conferimento per i datori con almeno 50 dipendenti, previsto dal regime su cui verteva la controversia. Per gli adempimenti attuali, tuttavia, bisogna tenere conto dell'articolo 1, comma 203, della legge n. 199 del 2025 e della circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026. Per gli anni successivi all'inizio dell'attività conta la media occupazionale dell'anno precedente, con una soglia di 60 addetti nel 2026-2027, di 50 nel 2028-2031 e di 40 dal 2032. Per le imprese di nuova costituzione vale ancora il criterio dei 50 dipendenti medi nell'anno in cui l'attività prende avvio.

Stando alle indicazioni riportate dalla stampa specializzata, per il 2026 il computo riguarda le imprese già operative nel 2024 e, una volta superata la soglia e cominciato il versamento, l'obbligo non viene meno se poi l'organico diminuisce. Le nuove soglie non si sostituiscono in modo indistinto alle fattispecie già regolate, e l'aggiornamento della platea obbligata va tenuto separato dalla qualificazione del credito, che è l'oggetto della sentenza.

## COSA FARE: VERIFICHE PER DATORI E CONSULENTI

Sul piano operativo, la sentenza porta a poche verifiche concrete:

- conciliare, dipendente per dipendente, il TFR maturato dal 2007 con i versamenti realmente effettuati all'INPS, conservando le relative ricevute;
- sanare le quote omesse prima che sopraggiunga una crisi, poiché una volta aperta una procedura il lavoratore deve insinuare il credito al passivo e solo dopo può rivolgersi al Fondo di garanzia;
- accertare, nella cessione di ramo d'azienda, chi si fa carico del TFR pregresso e se i versamenti alla tesoreria sono stati effettuati;
- riesaminare l'esonero dal contributo al Fondo di garanzia indicato in denuncia, che spetta unicamente sul TFR effettivamente conferito;
- ricalcolare ogni anno la media occupazionale, per stabilire se l'impresa ricada nelle soglie dinamiche del 2026.

Le notizie sulla sentenza derivano dai commenti della stampa specializzata, ed è necessario leggere il testo integrale della pronuncia prima di prendere decisioni operative o difensive.

**CHECKLIST DI CONTROLLO: CASSE PROFESSIONALI VS GESTIONE SEPARATA INPS**

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **QUALIFICAZIONE DEL REDDITO**
   Verifica della natura dei compensi prodotti (reddito di lavoro autonomo professionale tipico vs attività assimilate).
2. **VERIFICA CONTRIBUTO SOGGETTIVO**
   Accertamento dell'effettivo assoggettamento del reddito a contributo soggettivo (percentuale o fisso) presso la Cassa di categoria.
3. **ANALISI CONTRIBUTO INTEGRATIVO**
   Valutare se i versamenti effettuati riguardino solo la maggiorazione integrativa (che non preclude l'obbligo INPS).
4. **MEMORIA DIFENSIVA INPS**
   In caso di avviso bonario INPS, predisporre la memoria documentata per richiedere l'annullamento della pretesa contributiva.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

**https://www.studiopizzano.it/tfr-non-versato-fondo-tesoreria-inps-sezioni-unite-26356-2026/ →**

**DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?**

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

**CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →**

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

9 MIN LETTURA 19/10/2026

# Cessioni di fabbricati con opzione IVA: come si esercita e il reverse charge

Cessione di fabbricati con opzione IVA: quando è ammessa, come si esprime nell'atto o nel preliminare e come funziona il reverse charge per il cessionario. In linea generale, la vendita di fabbricati è un'operazione esente da IVA. Il cedente ha tuttavia la possibilità di assoggettarla a imposta, a condizione che l'immobile appartenga alle categorie per le quali la legge ammette l'opzione. Tale scelta, chiamata opzione per l'imponibilità, dev'essere espressa nell'atto e ha riflessi su diversi piani: impedisce la rettifica della detrazione dell'IVA già recuperata all'acquisto o in fase di costruzione, salvaguarda la detrazione sugli acquisti collegati e modifica il peso delle imposte indirette.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
IVA.

**Norme chiave**
D.P.R. 633/1972, artt. 10, 17 e 19-bis.2 · Circolare Agenzia delle Entrate 12/E/2007 · Circolare Agenzia delle Entrate 22/E/2013 · D.P.R. 380/2001, art. 3 · D.Lgs. 10/2026, artt. 24, 37 e 64.

**Destinatari**
Imprese cedenti, acquirenti soggetti IVA, notai e consulenti delle operazioni immobiliari.

**Punto pratico**
Prima del preliminare verifica ultimazione, natura dell'immobile e qualifica delle parti; confronta rettifica IVA e altre imposte, fai inserire l'opzione espressa nell'atto e predisponi il reverse charge solo quando ne ricorrono i requisiti.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Cessione di fabbricati con opzione IVA: quando è ammessa, come si esprime nell'atto o nel preliminare e come funziona il reverse charge per il cessionario.
- 💡 **Impatto operativo:** Il cedente ha tuttavia la possibilità di assoggettarla a imposta, a condizione che l'immobile appartenga alle categorie per le quali la legge ammette l'opzione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Gli errori nell'applicazione del meccanismo comportano sanzioni.

In linea generale, la vendita di fabbricati è un'operazione esente da IVA. Il cedente ha tuttavia la possibilità di assoggettarla a imposta, a condizione che l'immobile appartenga alle categorie per le quali la legge ammette l'opzione. Tale scelta, chiamata opzione per l'imponibilità, dev'essere espressa nell'atto e ha riflessi su diversi piani: impedisce la rettifica della detrazione dell'IVA già recuperata all'acquisto o in fase di costruzione, salvaguarda la detrazione sugli acquisti collegati e modifica il peso delle imposte indirette. Se l'imponibilità deriva dall'opzione e l'acquirente è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, si applica il reverse charge: il cedente emette la fattura senza imposta, mentre l'IVA viene assolta dal cessionario integrando il documento. Dato che l'opzione si può esprimere già nel preliminare e che essa lega anche il saldo dovuto al definitivo, occorre decidere prima di firmare, dopo aver controllato la natura dell'immobile, la qualifica di chi compra e il costo fiscale complessivo.

## QUADRO NORMATIVO: L'ESENZIONE COME REGOLA, L'IMPOSTA COME SCELTA

Ai fini IVA, la cessione dei fabbricati trova la sua disciplina nell'art. 10, comma 1, numeri 8-bis) e 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972. Il numero 8-bis) concerne i fabbricati abitativi; il numero 8-ter) quelli strumentali, ossia gli immobili che, per le loro caratteristiche, non si prestano a un uso diverso se non dopo radicali trasformazioni, come un capannone industriale o un'unità produttiva su misura. Per entrambe le categorie la cessione è esente.

Da questa regola discendono due eccezioni. La prima è l'imponibilità obbligatoria: se a vendere è un'impresa costruttrice, o un'impresa che ha realizzato interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), la cessione compiuta entro cinque anni dalla fine dei lavori è soggetta per legge a IVA. La seconda è l'imponibilità facoltativa, rimessa alla scelta del cedente, che costituisce il tema del resto dell'articolo.

Rimane estraneo a questo schema il fabbricato non ultimato. Il suo trasferimento è sempre imponibile secondo le regole ordinarie, senza opzione né reverse charge, come l'Agenzia delle Entrate ha precisato con le circolari n. 12/E del 2007 e n. 22/E del 2013. Prima di ragionare sull'opzione occorre dunque accertare se l'immobile sia effettivamente ultimato.

## CHI PUÒ OPTARE: CEDENTI E FABBRICATI AMMESSI

Non sempre si può optare liberamente: contano la figura del venditore e la tipologia del fabbricato. La tabella sintetizza le ipotesi indicate dalla fonte.

| CEDENTE | FABBRICATO | REGIME | OPZIONE |
|---|---|---|---|
| Impresa costruttrice o di ripristino (art. 3, comma 1, lettere c), d), f), D.P.R. n. 380/2001) | Abitativo o strumentale | Imponibile per obbligo entro cinque anni dall'ultimazione; esente oltre questo termine | Ammessa oltre i cinque anni: IVA indicata nell'atto, con reverse charge se l'acquirente è soggetto IVA |
| Qualsiasi soggetto passivo IVA diverso dal costruttore | Strumentale per natura | Esente | Ammessa: IVA nell'atto, con reverse charge se l'acquirente è soggetto IVA |
| Qualsiasi cedente soggetto passivo IVA | Abitativo destinato ad alloggio sociale (decreto ministeriale 22 aprile 2008) | Esente | Ammessa, con aliquota del 10% |
| Cedente diverso dal costruttore | Abitativo ordinario | Esente | Non ammessa |

Va tenuta ferma soprattutto l'ultima riga: chi cede un'abitazione ordinaria senza essere costruttore né impresa di recupero non ha la facoltà di scegliere l'IVA. Per gli immobili strumentali, al contrario, l'opzione spetta a ogni soggetto passivo che li venda.

## CONVENIENZA FISCALE: LE RAGIONI DELL'IMPONIBILITÀ

Il motivo principale per optare è sottrarsi alla rettifica della detrazione. Chi ha comprato o edificato il fabbricato detraendo l'IVA, se lo cede in esenzione, deve restituire una quota dell'imposta detratta. L'art. 19-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972 prevede la rettifica lungo dieci anni, anno dopo anno, in decimi. La vendita con IVA, all'opposto, conserva la detrazione originaria e tutela anche quella sugli acquisti connessi all'operazione, senza i contraccolpi del pro rata, vale a dire della detrazione soltanto parziale propria di chi compie anche operazioni esenti.

La valutazione non si esaurisce nell'IVA. Stando alla fonte, per i fabbricati abitativi l'imponibilità porta con sé l'applicazione delle altre imposte indirette in misura fissa, cioè 200 euro ciascuna per registro, ipotecaria e catastale. Per i fabbricati strumentali, invece, le imposte ipotecaria e catastale restano dovute comunque nella misura complessiva del 4%. Il raffronto va perciò svolto sul prelievo fiscale totale dell'operazione, non soltanto sull'IVA, poiché ciò che conviene da un lato può risultare neutro o sfavorevole dall'altro.

## UN ESEMPIO SULLA RETTIFICA

Nel 2021 una società ha acquistato un capannone detraendo 100.000 euro di IVA. Nel 2026 lo cede e, ipotizzando che restino da rettificare quattro decimi del periodo, con una vendita esente dovrebbe restituire 40.000 euro (100.000 x 4/10). Se esercita l'opzione, invece, la cessione diventa imponibile e la rettifica non scatta. Su un prezzo di 800.000 euro, con aliquota ordinaria del 22%, l'IVA dell'operazione ammonta a 176.000 euro: con il reverse charge non è il cedente a incassarla, bensì l'acquirente ad assolverla, e di norma a detrarla a sua volta. Il cedente ottiene così il mantenimento della detrazione, senza dover anticipare il versamento di quell'imposta.

## FORMA DELL'OPZIONE: COSA DEVE EMERGERE DALL'ATTO

Secondo la legge, l'opzione deve essere manifestata "nel relativo atto". Un comportamento concludente non è sufficiente: occorre una dichiarazione espressa del cedente, riportata nel rogito, anche per quanto riguarda le pertinenze. Nella pratica, il notaio deve poter leggere nel testo che la parte vende optando per l'assoggettamento dell'operazione a IVA.

Conviene riportare nell'atto anche il regime IVA applicato e gli estremi delle fatture che il cedente ha già emesso per il bene, così da rendere tracciabile l'operazione. L'aliquota discende dalla natura del fabbricato e dai requisiti di chi acquista: può essere del 4%, del 10% o del 22%. Quella ridotta del 10% vale, ad esempio, per l'abitativo destinato ad alloggio sociale.

## REVERSE CHARGE: CHI VERSA L'IMPOSTA

Se l'imponibilità discende dall'opzione, trova applicazione l'inversione contabile dell'art. 17, comma 6, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972, purché il cessionario sia un soggetto passivo stabilito in Italia. Con questo meccanismo l'obbligo di versare l'IVA passa dal venditore al compratore.

Concretamente, il cedente emette la fattura senza addebitare l'imposta e vi indica la norma che giustifica l'inversione. Il cessionario completa il documento con aliquota e imposta, impiegando il tipo documento TD16 della fatturazione elettronica, lo registra sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti e, se spetta, esercita la detrazione. Ne deriva che, per l'acquirente, l'operazione è di regola neutra sul piano finanziario.

Il reverse charge, però, non scatta in ogni caso. Se chi acquista non è un soggetto passivo, o se l'imponibilità è obbligatoria e non nasce da un'opzione, il cedente addebita l'IVA in rivalsa secondo le regole ordinarie e il compratore la corrisponde assieme al prezzo.

Gli errori nell'applicazione del meccanismo comportano sanzioni. Per l'imposta versata per errore dal cedente, la fonte ricorda una sanzione a carico del cessionario compresa tra 250 e 10.000 euro, prevista dall'art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997. Dal 2027 la disciplina sanzionatoria verrà riorganizzata nel Testo unico sanzioni, il D.Lgs. n. 173/2024; prima di contestare o difendere un caso concreto è opportuno controllare il testo vigente nel periodo d'imposta in questione.

## PRELIMINARE E SALDO: QUANDO SI DECIDE

Come afferma la circolare n. 22/E del 2013, il riferimento generico all'"atto" permette di esercitare l'opzione già nel contratto preliminare. In tale ipotesi gli acconti sono

assoggettati a IVA in reverse charge. La scelta lega anche il definitivo: il saldo da corrispondere alla stipula del rogito segue il medesimo regime di imponibilità già adottato.

Se, al contrario, gli acconti sono stati pagati in esenzione perché nel preliminare mancava qualsiasi opzione, e questa viene espressa soltanto nel rogito, l'IVA si applica solo sull'importo dovuto a saldo. Gli acconti già versati restano dunque esclusi dall'imposta.

La conseguenza pratica è netta. Optare nel preliminare è una decisione definitiva, non rimediabile al momento del rogito. Prima di sottoscriverlo si devono verificare la natura del fabbricato, l'eventuale imponibilità obbligatoria, la qualifica di soggetto passivo stabilito del cessionario e le ricadute sulla detrazione, sull'imposta di registro e sulle imposte ipotecaria e catastale.

## TESTO UNICO IVA: LE NOVITÀ DAL 2027

A partire dal 1° gennaio 2027 si applicherà il Testo unico IVA, approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, e il D.P.R. n. 633/1972 verrà abrogato. Le esenzioni sui fabbricati confluiranno nell'art. 37 del nuovo testo, mentre la disciplina del debitore d'imposta, oggi contenuta nell'art. 17, passerà all'art. 64. Il momento di effettuazione dell'operazione, attualmente regolato dall'art. 6, si collocherà nell'art. 24.

Si tratta di un riordino compilativo, che lascia invariata la sostanza delle regole. Alle cessioni compiute entro il 31 dicembre 2026 continuano perciò ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972, e chi pianifica una vendita a cavallo d'anno deve considerare il momento in cui l'operazione si ritiene effettuata.

## CONTROLLI PRATICI: LE VERIFICHE PRIMA DEL ROGITO

Per contenere i rischi, prima di firmare il preliminare o il rogito è bene eseguire alcune verifiche, nell'ordine seguente:

- accertare che il fabbricato sia ultimato, perché altrimenti la cessione è già imponibile senza bisogno di opzione;
- inquadrare l'immobile come abitativo, abitativo sociale o strumentale per natura, e stabilire se chi vende sia costruttore o impresa di recupero;
- controllare che l'acquirente sia un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, requisito da cui dipende il reverse charge;
- quantificare la rettifica della detrazione che verrebbe evitata e il carico complessivo di registro, ipotecaria e catastale;
- far riportare nell'atto, o nel preliminare, la dichiarazione espressa di opzione, con il regime applicato e gli estremi delle fatture;
- preparare la fattura senza IVA con l'indicazione della norma e farla integrare dal cessionario con il tipo documento TD16.

Procedere con ordine in questi passaggi scongiura il rischio più ricorrente: accorgersi a operazione chiusa che l'opzione non era ammessa, o che il regime prescelto nel preliminare non era il più vantaggioso.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/cessioni-fabbricati-opzione-iva-e-reverse-charge/ →

**DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?**
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 21/10/2026

# CU 2026 con redditi esenti o non precompilabili: invio entro il 2 novembre 2026

CU 2026 con soli redditi esenti o non dichiarabili in precompilata: trasmissione entro il 2 novembre 2026, a chi spetta il termine e quali sanzioni. I sostituti d'imposta, vale a dire i datori di lavoro e gli altri soggetti che erogano compensi operando una trattenuta fiscale, sono tenuti ogni anno a certificare quanto hanno corrisposto mediante la Certificazione Unica (CU). Per la CU 2026, che riguarda i redditi erogati nel 2025, l'art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998 stabilisce tre scadenze per la trasmissione: il 16 marzo 2026 per le CU rilevanti ai fini della precompilata, come lavoro dipendente e pensioni; il 30 aprile 2026 per quelle con soli redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni per prestazioni non occasionali; infine la scadenza fissata per presentare il modello 770, valida per le certificazioni con soli redditi esenti o non dichiarabili in precompilata.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Dichiarazioni e adempimenti.

**Norme chiave**
Art. 4, commi 6-quater e 6-quinquies, D.P.R. 322/1998 · Art. 51 TUIR · Art. 12 D.Lgs. 472/1997 · Istruzioni modello Redditi PF 2026.

**Destinatari**
Sostituti d'imposta, datori di lavoro, uffici paghe, commercialisti e consulenti del lavoro.

**Punto pratico**
Solo le CU 2026 con esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili in precompilata possono essere inviate entro il 2 novembre 2026. Per le altre il termine è già scaduto e la consegna al percipiente resta quella del 16 marzo 2026.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Dato che la precompilata richiede i dati in tempi ristretti, la normativa fissa scadenze differenti in funzione della natura dei redditi.
- **Impatto operativo:** Tale scadenza è legata al modello 770 e, di regola, cade il 31 ottobre.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Chi sbaglia scadenza rischia una sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione, entro un massimale previsto per ogni sostituto.

I sostituti d'imposta, vale a dire i datori di lavoro e gli altri soggetti che erogano compensi operando una trattenuta fiscale, sono tenuti ogni anno a certificare quanto hanno corrisposto mediante la Certificazione Unica (CU). Per la CU 2026, che riguarda i redditi erogati nel 2025, l'art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998 stabilisce tre scadenze per la trasmissione: il 16 marzo 2026 per le CU rilevanti ai fini della precompilata, come lavoro dipendente e pensioni; il 30 aprile 2026 per quelle con soli redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni per prestazioni non occasionali; infine la scadenza fissata per presentare il modello 770, valida per le certificazioni con soli redditi esenti o non dichiarabili in precompilata. Il termine del 770 è il 31 ottobre, ma nel 2026 quel giorno è un sabato e la scadenza slitta quindi a lunedì 2 novembre 2026. Non si tratta di una proroga di carattere generale: il differimento opera soltanto se la singola certificazione include esclusivamente tali redditi. La CU di un dipendente che, accanto allo stipendio, riporta welfare o fringe benefit non può avvalersene, dato che comprende anche redditi utili alla precompilata. Rimane invariata la consegna al percipiente entro il 16 marzo 2026. Chi sbaglia scadenza rischia una sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione, entro un massimale previsto per ogni sostituto.

## QUADRO SCADENZE: LE TRE SCADENZE DELLA CU 2026

Con la CU il sostituto dichiara quanto ha versato al percipiente e quali ritenute ha operato. Una copia spetta all'interessato, un'altra va inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, che se ne serve per predisporre le dichiarazioni precompilate. Dato che la precompilata richiede i dati in tempi ristretti, la normativa fissa scadenze differenti in funzione della natura dei redditi.

| TIPOLOGIA DI CU 2026 | TERMINE DI TRASMISSIONE |
|---|---|
| Lavoro dipendente, pensioni, redditi assimilati, lavoro autonomo occasionale, redditi diversi e altre certificazioni rilevanti per la precompilata | 16 marzo 2026 |
| Soli redditi di lavoro autonomo da esercizio abituale di arti o professioni, o provvigioni per prestazioni non occasionali | 30 aprile 2026 |
| Soli redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata | Termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre, differito al 2 novembre 2026) |

Nel proprio scadenzario l'Agenzia delle Entrate ha accolto la data del 30 aprile 2026 per le CU che riportano unicamente compensi professionali abituali e provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari. Tale termine nasce dalle norme

di semplificazione degli adempimenti tributari e ha reso più ordinato uno scenario che prima si concentrava nel mese di marzo.

## TERMINE LUNGO: DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE

In base al comma 6-quinquies, le CU che contengono soltanto redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro la scadenza prevista per la dichiarazione dei sostituti d'imposta. Tale scadenza è legata al modello 770 e, di regola, cade il 31 ottobre.

Nel 2026 il 31 ottobre è di sabato. Secondo le regole generali sul differimento dei termini che cadono di sabato o in un giorno festivo, il termine passa al primo giorno lavorativo seguente, cioè lunedì 2 novembre 2026. Più corretto, dunque, parlare di scadenza normativa del 31 ottobre, spostata in pratica al 2 novembre 2026. Alla data di oggi, 14 ottobre 2026, mancano poche settimane per chi non ha ancora spedito queste certificazioni.

## CONDIZIONE DECISIVA: IL PESO DELL'AVVERBIO ESCLUSIVAMENTE

Il termine lungo non si applica a ogni CU inviata in ritardo, ma unicamente a quelle che riportano solo redditi esenti oppure solo redditi che la precompilata non può accogliere. È sufficiente che una certificazione comprenda anche un reddito utile alla precompilata perché resti fuori dal termine differito.

Il motivo è lineare: la facoltà di inviare più tardi esiste in quanto i dati di tali certificazioni non occorrono all'Agenzia per approntare in tempo le dichiarazioni. Se la CU contiene invece redditi necessari, un invio tardivo farebbe perdere di significato la precompilata. Ne consegue che la verifica va compiuta sul contenuto di ogni singola certificazione, e non sulla categoria generica del percipiente.

## REDDITI ESENTI: IL LAVORO DIPENDENTE

Fra i redditi esenti si collocano, se ne ricorrono le condizioni, le somme e i valori esclusi dal reddito di lavoro dipendente in forza dell'art. 51 del TUIR. Gli esempi più diffusi sono talune prestazioni di welfare aziendale, i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse con finalità unicamente assistenziali, i servizi di educazione e istruzione destinati ai familiari del dipendente, i servizi di assistenza per familiari anziani o non autosufficienti, nonché le indennità e i rimborsi per trasferte per la quota esclusa dal reddito.

Occorre tuttavia tenere distinta l'esenzione della singola somma dalla possibilità di inviare in ritardo l'intera certificazione. La CU di un ordinario dipendente che, oltre alla retribuzione imponibile, riporta fringe benefit, welfare o altre somme non imponibili non può beneficiare del termine differito: include redditi di lavoro dipendente di cui l'Agenzia si serve per la precompilata, e deve perciò rispettare la data del 16 marzo.

## REDDITI FUORI PRECOMPILATA: ESTERO E LAVORO DOMESTICO

Tra i redditi che non confluiscono nella precompilata l'Agenzia delle Entrate menziona quelli di lavoro dipendente svolto all'estero o erogati da un soggetto che non è tenuto ad applicare le ritenute d'acconto. Il primo esempio riguarda il residente in Italia che presta lavoro a un datore estero privo della qualifica di sostituto d'imposta italiano: se imponibile in Italia, il reddito deve essere dichiarato dal contribuente, ma non appare nella precompilata in base a una CU italiana.

La seconda ipotesi è quella del lavoro domestico. Di norma il datore di lavoro privato non opera come sostituto d'imposta e consegna al lavoratore una certificazione propria. Le istruzioni del modello Redditi persone fisiche 2026 richiamano in modo esplicito la certificazione emessa da chi non ha la qualifica di sostituto, portando come esempio il privato nei confronti del lavoratore domestico.

Anche in questo caso è necessaria cautela: se un dato manca nella precompilata, non sorge automaticamente una CU inviabile con il termine lungo. Va prima accertato che sussista realmente l'obbligo di trasmettere la certificazione all'Agenzia, perché chi non è sostituto non ha adempimenti da assolvere.

## CONSEGNA AL PERCIPIENTE: UNA SCADENZA DISTINTA

Il differimento interessa soltanto l'invio telematico all'Agenzia. L'art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998 regola in maniera autonoma la consegna della certificazione agli interessati, e per la CU 2026 l'Agenzia fissa al 16 marzo 2026 la data entro cui consegnare le certificazioni dei redditi corrisposti nel 2025.

Il lavoratore ha dunque diritto a ricevere la propria copia entro marzo anche se l'invio telematico può slittare all'autunno. Scambiare le due scadenze è uno sbaglio frequente, che può lasciare il percipiente privo del documento necessario per dichiarare i propri redditi.

**CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA**

Si immagini un sostituto che nel 2025 ha erogato somme a tre soggetti. Per un dipendente con stipendio e un buono welfare la CU deve essere trasmessa entro il 16 marzo 2026, poiché oltre al welfare include la retribuzione imponibile. Per un professionista che esercita in modo abituale e ha percepito solo compensi, la CU ricade nel termine del 30 aprile 2026. Per un soggetto i cui compensi del 2025 sono tutti riconducibili a redditi esenti o a redditi non dichiarabili con la precompilata, e nei cui confronti sussiste l'obbligo di certificazione, la CU può essere spedita entro il 2 novembre 2026.

Riconoscere correttamente la categoria reddituale è quindi il passaggio decisivo: la scadenza discende dal contenuto della singola CU.

## SANZIONI: OMISSIONE, RITARDO ED ERRORE

Anche le conseguenze di una trasmissione omessa, tardiva o errata della CU sono regolate dall'art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998. Di regola la sanzione ammonta a 100 euro per ciascuna certificazione, in deroga al cumulo giuridico dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, ossia senza lo sconto che normalmente spetta in presenza di più violazioni, entro un massimale per ogni sostituto d'imposta.

Per chi rimedia in fretta la norma prevede anche delle attenuazioni: secondo la formulazione ordinaria, nessuna sanzione si applica se la trasmissione corretta avviene entro cinque giorni dalla scadenza, mentre l'importo scende a un terzo se l'invio ha luogo entro sessanta giorni. Il massimale ordinario per sostituto è di 50.000 euro, che diventa 20.000 se l'invio avviene entro sessanta giorni. Prima di contare su queste cifre è opportuno riscontrarle sul testo aggiornato della norma e sulle istruzioni ufficiali.

Per un sostituto che abbia inviato 40 certificazioni in ritardo, oltre i termini agevolati, la sanzione teorica sarebbe di 4.000 euro (40 per 100): il massimale scatterebbe solo oltre le 500 certificazioni. Ecco perché, prima di inviare, importa controllare non soltanto l'esattezza dei dati, ma anche la scadenza realmente applicabile a ogni CU.

## COSA FARE: VERIFICHE PRIMA DEL 2 NOVEMBRE

Con la scadenza ormai vicina, il sostituto d'imposta può procedere seguendo quattro passaggi:

- estrarre le CU 2026 non ancora trasmesse e controllare quali contengano soltanto redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata;
- scartare quelle che comprendono anche redditi di lavoro dipendente o altri redditi utili alla precompilata, per le quali il termine è già decorso e si può considerare la regolarizzazione;
- accertare che l'obbligo di trasmissione esista davvero, in particolare per estero e lavoro domestico;
- controllare che la copia destinata al percipiente sia stata consegnata entro il 16 marzo 2026.

Per le CU già scadute con redditi estranei al termine lungo, è possibile valutare il ravvedimento operoso, chiedendo al proprio consulente di determinare la sanzione ridotta.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/cu-2026-redditi-esenti-non-dichiarabili-precompilata-trasmissione-2-novembre-2026/ →

**DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?**

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

7 MIN LETTURA 22/10/2026

# Impresa sequestrata: chi paga i fornitori, la società o lo Stato

Impresa sequestrata e forniture: per le Sezioni Unite, se l'amministratore giudiziario agisce per la società, i debiti restano alla società e non allo Stato. Se un'impresa finisce sotto sequestro in un procedimento di prevenzione antimafia, chi le ha venduto merce si domanda spesso a chi chiedere il pagamento delle fatture maturate durante l'amministrazione giudiziaria. Stando a quanto riferito dalla stampa specializzata, le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 211/2026 pubblicata il 14 ottobre 2026, hanno negato che lo Stato debba rispondere in modo automatico. Né il sequestro né la confisca che lo segue fanno venir meno l'autonomia giuridica e patrimoniale della società.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Contenzioso.

**Norme chiave**
Art. 2-octies L. 575/1965 · Artt. 41 e seguenti D.Lgs. 159/2011 · Art. 2409 c.c. · Art. 1388 c.c. · Cass., Sez. Un., 211/2026 (non verificata).

**Destinatari**
Imprese fornitrici di aziende sequestrate, amministratori giudiziari, avvocati e commercialisti.

**Punto pratico**
Se l'amministratore giudiziario acquista in nome e per conto della società, il debito resta della società e non passa allo Stato. Prima di fornire un'azienda sequestrata conviene verificare in quale veste firma l'amministratore e se la spesa è autorizzata dal giudice.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 211/2026 pubblicata il 14 ottobre 2026, hanno negato che lo Stato debba rispondere in modo automatico.
- 💡 **Impatto operativo:** Per le imprese che riforniscono aziende sequestrate o confiscate derivano alcune precauzioni pratiche, da intendere come prudenza operativa e non come obblighi di legge:.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Per tale ragione le Sezioni Unite hanno escluso l'obbligo di pagamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Se un'impresa finisce sotto sequestro in un procedimento di prevenzione antimafia, chi le ha venduto merce si domanda spesso a chi chiedere il pagamento delle fatture maturate durante l'amministrazione giudiziaria. Stando a quanto riferito dalla stampa specializzata, le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 211/2026 pubblicata il 14 ottobre 2026, hanno negato che lo Stato debba rispondere in modo automatico. Né il sequestro né la confisca che lo segue fanno venir meno l'autonomia giuridica e patrimoniale della società. Per individuare il debitore occorre chiedersi in che veste l'amministratore giudiziario abbia operato: custode dei beni sequestrati, oppure amministratore e rappresentante della società. Nella seconda ipotesi le obbligazioni gravano sulla società e sul suo patrimonio, anche quando le forniture servivano a mantenere in vita l'attività. L'intervento economico dello Stato resta circoscritto: presuppone che l'azienda non abbia risorse proprie e, di norma, un'apposita autorizzazione del giudice. La pronuncia concerne forniture del 2008 e 2009, ma i suoi principi toccano anche le gestioni più recenti. Il testo della sentenza non è stato verificato direttamente: prima di invocarlo in una controversia, va letto.

## IL CASO: VICENDA DELLE FORNITURE DI CEMENTO E DEL DECRETO INGIUNTIVO

Tutto ha origine da alcune forniture di cemento, consegnate tra il 2008 e il 2009 a una società posta sotto sequestro in un procedimento di prevenzione antimafia e poi colpita da confisca. Il fornitore vantava ancora 328.123 euro e, convinto che dovesse pagare lo Stato, aveva ottenuto contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze un decreto ingiuntivo, ossia un ordine di pagamento che il giudice emette su istanza del creditore.

Ministero e Agenzia del Demanio avevano fatto opposizione, sostenendo che l'amministratore giudiziario avesse assunto gli impegni nello svolgimento dell'attività della società e non per conto dell'Erario. Il Tribunale di Catania li aveva accolti e il decreto ingiuntivo era stato revocato. La Corte d'appello aveva rovesciato il risultato, affermando che il fornitore aveva diritto di ottenere il pagamento dal Ministero.

A giudizio dei giudici di secondo grado, le spese indispensabili per continuare l'attività dell'impresa sequestrata ricadevano nel meccanismo di anticipazione statale previsto dall'articolo 2-octies della legge n. 575/1965, nella formulazione applicabile al caso. Il Ministero e l'Agenzia del Demanio hanno impugnato questa decisione con ricorso, e la questione è stata portata davanti alle Sezioni Unite.

## SEQUESTRO E SOCIETÀ: EFFETTI SULLA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La Corte parte da un'osservazione lineare: sequestrare i beni di una società non le toglie né la personalità giuridica né un patrimonio distinto. Per stabilire di quali poteri disponga l'amministratore giudiziario, tuttavia, è necessario considerare su cosa verta il provvedimento. La Corte fa riferimento all'articolo 2-octies della legge n. 575/1965, applicabile nel caso per ragioni temporali, e alle norme successive del Codice antimafia, il D.Lgs. n. 159/2011.

Il sequestro può avere ad oggetto le partecipazioni sociali, ossia quote o azioni, i beni aziendali o entrambi. Gli effetti variano:

- quando il sequestro investe soltanto quote o azioni, l'amministratore giudiziario esercita i diritti dei soci senza gestire in modo diretto il patrimonio dell'azienda. La società rimane un soggetto autonomo e opera tramite i propri organi;
- quando il sequestro investe i beni aziendali, l'amministratore li custodisce e li gestisce, essendo stati sottratti al titolare, e contrae obbligazioni entro le funzioni che gli sono state conferite;
- quando il sequestro investe insieme partecipazioni e patrimonio, la sola nomina non basta: si deve accertare nel caso concreto in quale veste l'amministratore abbia operato.

La Cassazione tiene distinta questa ipotesi anche dall'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 2409 del Codice civile, la misura con cui il tribunale interviene su una società in presenza di gravi irregolarità di gestione, che risponde a presupposti e finalità differenti.

## VESTE DELL'AMMINISTRATORE: CUSTODE OPPURE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

Da questo accertamento discende chi sia obbligato nei confronti dei terzi. Quando l'amministratore ha agito da custode o da amministratore dei beni aziendali sequestrati, risponde delle obbligazioni, secondo come si concluda il procedimento di prevenzione, il titolare originario dei beni o l'Erario, entro i limiti della disciplina applicabile. Quando invece ha agito da amministratore e rappresentante della società, le obbligazioni si imputano soltanto a quest'ultima e vengono pagate con il suo patrimonio.

Si tratta della regola comune in materia di rappresentanza: il contratto stipulato dal rappresentante in nome del rappresentato produce i suoi effetti direttamente in capo a quest'ultimo (articolo 1388 del Codice civile). La misura di prevenzione non genera alcuna commistione tra patrimonio della società e patrimonio dello Stato. Sul piano pratico, il fornitore che ha venduto alla società, e non allo Stato, ha come debitore la società.

## ANTICIPAZIONE ERARIALE: LO STATO NON È GARANTE GENERALE

Il secondo profilo riguarda i mezzi con cui far funzionare l'impresa sequestrata. L'articolo 2-octies, comma 2, della legge n. 575/1965 stabiliva che le spese necessarie o utili alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati fossero sostenute dall'amministratore con le somme riscosse a qualsiasi titolo. Lo Stato anticipava le somme soltanto se queste risultavano insufficienti, con diritto di ripeterle dal titolare dei beni nel caso di revoca del sequestro.

Le Sezioni Unite ritengono che tale disposizione non abbia mai istituito una garanzia generale dell'Erario per ogni debito sorto nella gestione dell'azienda. Per la Corte lo stesso principio vale nella disciplina che l'ha seguita, gli articoli 41 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011, che governano la gestione delle aziende sequestrate e la loro eventuale prosecuzione.

Perciò il permesso di proseguire l'attività d'impresa non equivale a un lasciapassare per assumere impegni da pagare con denaro pubblico. L'amministratore deve impiegare innanzitutto la liquidità dell'azienda e i ricavi della gestione. Se risultano insufficienti, l'anticipazione statale esige una specifica autorizzazione del giudice, il quale valuta se la spesa sia necessaria e realmente utile a far proseguire l'attività.

## TUTELA DEI TERZI: APPARENZA E AFFIDAMENTO IN BUONA FEDE

La sentenza esamina anche la posizione di chi ha contrattato in buona fede con l'amministratore giudiziario. La Corte, richiamando i principi dell'apparenza e dell'affidamento, precisa che il creditore il quale abbia fatto affidamento sui poteri di un amministratore regolarmente nominato e autorizzato a continuare l'attività può essere protetto, pur in presenza di irregolarità nelle autorizzazioni richieste per la spesa.

Tale protezione incontra tuttavia un confine netto. Non muta la natura del rapporto contrattuale e non consente di addossare allo Stato obbligazioni assunte direttamente dalla società. Detto altrimenti, il fornitore è protetto da una carenza di autorizzazione, ma non ottiene un debitore diverso da quello con cui ha contrattato.

## ESITO E INDICAZIONI: COSA DEVONO FARE I FORNITORI

Nella vicenda concreta, gli accertamenti compiuti nei gradi precedenti avevano rivelato che l'amministratore giudiziario aveva ordinato il cemento operando in nome e per conto della società colpita dalla misura. Per tale ragione le Sezioni Unite hanno escluso l'obbligo di pagamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Accolto il ricorso e decidendo nel merito, hanno accolto

l'opposizione al decreto ingiuntivo, lo hanno revocato e hanno respinto la domanda del fornitore contro lo Stato.

Per le imprese che riforniscono aziende sequestrate o confiscate derivano alcune precauzioni pratiche, da intendere come prudenza operativa e non come obblighi di legge:

- controllare nei documenti contrattuali chi sia il committente e con quale veste l'amministratore giudiziario sottoscriva;
- domandare, per le forniture importanti, la conferma che la spesa trovi copertura nelle risorse dell'azienda o sia autorizzata dal giudice delegato;
- stimare il rischio di credito come rischio verso la società, il cui patrimonio può essere ridotto, e non come rischio verso lo Stato;
- custodire ordini, autorizzazioni e corrispondenza, utili a dimostrare in quale veste abbia agito l'amministratore.

Rimane il limite già segnalato: il quadro normativo applicato riguarda forniture del 2008 e 2009, mentre per i fatti recenti vale il Codice antimafia. Prima di far leva sulla pronuncia in un caso reale, è opportuno consultarne il testo integrale.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/impresa-sequestrata-forniture-amministratore-giudiziario-debiti-societa-cassazione-sezioni-unite-211-2026/ →

**DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?**
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

FISCO & AGGIORNAMENTI

7 MIN LETTURA 22/10/2026

# Credito gasolio autotrasportatori: compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2026

Credito d'imposta gasolio per autotrasportatori: compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2026, con dieci giorni di attesa dalla comunicazione del MIT. Cosa verificare. Il 20 ottobre 2026, in seguito alle proteste degli autotrasportatori, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha annunciato che vengono sbloccati circa 480 milioni di euro per le richieste di credito d'imposta sul gasolio riferite ai consumi fino ad agosto 2026, a fronte dei circa 430 milioni indicati prima. Ma l'annuncio non equivale alla presenza del credito nel cassetto fiscale.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Agevolazioni e crediti d'imposta.

**Norme chiave**
Art. 3 D.L. 33/2026 · L. 79/2026 · Decreto interministeriale 23 maggio 2026 · Art. 17 D.Lgs. 241/1997 · D.L. 162/2026 (non verificato).

**Destinatari**
Imprese di autotrasporto, commercialisti e consulenti che assistono le imprese di autotrasporto.

**Punto pratico**
Il credito gasolio per i consumi di marzo-agosto 2026 si usa solo in F24, dal decimo giorno dopo la comunicazione del MIT all'Agenzia delle Entrate ed entro il 31 dicembre 2026. Va verificato l'importo concesso e vanno pianificati per tempo i debiti da compensare.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Apertura dei termini per la richiesta del credito d'imposta sui consumi di gasolio per autotrazione effettuati dai vettori ammissibili.
- 💡 **Impatto operativo:** Il contributo spetta sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 per i consumi di carburante ammissibili.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: monitorare attentamente la finestra temporale per l'invio telematico dell'istanza per non incorrere nella decadenza dal beneficio.

Il 20 ottobre 2026, in seguito alle proteste degli autotrasportatori, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha annunciato che vengono sbloccati circa 480 milioni di euro per le richieste di credito d'imposta sul gasolio riferite ai consumi fino ad agosto 2026, a fronte dei circa 430 milioni indicati prima. Ma l'annuncio non equivale alla presenza del credito nel cassetto fiscale. Il credito può essere impiegato solo in compensazione con il modello F24, a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati dal MIT all'Agenzia delle Entrate e comunque entro il 31 dicembre 2026. Qualora i decreti di concessione arrivino a dicembre, lo spazio per compensare si restringe molto e una quota dell'agevolazione può rimanere inutilizzata, dato che la disciplina vigente non prevede espressamente né una proroga né l'utilizzo nel 2027 delle somme residue. Per i consumi di settembre e ottobre si ipotizza invece un possibile utilizzo nel 2027, ma occorreranno norme e istruzioni operative specifiche. Imprese e consulenti devono perciò tenere d'occhio i decreti di concessione, l'importo indicato in piattaforma e l'accredito nel cassetto fiscale.

## IL CONTRIBUTO: BASE NORMATIVA E IMPORTI

Il credito d'imposta serve a compensare una parte della spesa aggiuntiva che le imprese di autotrasporto hanno sostenuto per il gasolio rispetto ai prezzi di febbraio 2026. Il fondamento è l'art. 3 del D.L. 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla L. 13 maggio 2026, n. 79, e successivamente modificato. Stando alle fonti consultate, l'agevolazione arriva a coprire il 70% della spesa maggiore, calcolata sul prezzo del gasolio di febbraio rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; il periodo agevolato è stato allungato in più riprese, e per i consumi da marzo ad agosto si parla di un ulteriore intervento normativo di proroga (attribuito, da una fonte non verificata sul testo, al D.L. n. 139/2026).

Le norme di attuazione si trovano nel decreto interministeriale del 23 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026 e in seguito modificato da un decreto del 26 agosto 2026. Le istanze sono regolate dal decreto direttoriale n. 301 del 28 agosto 2026 (dato riferito dalla fonte e non verificato sul testo). Per i consumi da marzo ad agosto la piattaforma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è rimasta aperta fino al 20 settembre 2026.

## DOPO LA DOMANDA: IMPORTO CONCESSO E RIPARAMETRAZIONE

Terminata la fase di presentazione delle domande, le imprese possono verificare in piattaforma l'importo

riconosciuto. Il contributo davvero concesso appare nel campo "Contributo Concesso" della sezione "Gestione richiesta/Dettaglio istanza", dopo la conclusione dei controlli e la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (la banca dati europea e nazionale dove vengono annotati gli aiuti pubblici alle imprese).

Il MIT ha fatto sapere che la somma dei contributi concedibili eccede le risorse stanziate all'inizio. Serve quindi una riparametrazione, ossia un taglio proporzionale degli importi per restare nel plafond. In base all'annuncio del 20 ottobre, le risorse per le richieste fino ad agosto sono passate da circa 430 a circa 480 milioni di euro, con l'obiettivo di accogliere tutte le domande. Resta da capire in che modo l'aumento si rifletterà nei provvedimenti ministeriali e negli importi definitivi, anche per le procedure già avviate. Fino alla pubblicazione di tali provvedimenti, l'importo che ciascuna impresa vede in piattaforma va ritenuto non definitivo.

## COMPENSAZIONE F24: IL TERMINE DEI DIECI GIORNI

Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale del 23 maggio 2026, il credito può essere utilizzato soltanto in compensazione, secondo l'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, vale a dire con il modello F24 inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Non è dunque possibile chiederlo a rimborso né cederlo liberamente: serve a pagare imposte, contributi e altri debiti compensabili.

Il decreto pone un limite temporale netto: la compensazione può iniziare dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati prevista dall'art. 6 del decreto e, comunque, deve esaurirsi entro il 31 dicembre 2026. La trasmissione è compito del MIT, che invia all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con gli importi riconosciuti. I dieci giorni si contano da tale comunicazione e non dal momento in cui l'impresa vede il contributo in piattaforma.

Il MIT ha chiarito che il credito sarà visibile nel cassetto fiscale, nella sezione "Crediti agevolativi" dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Il semplice riconoscimento del contributo non legittima perciò, da solo, la compensazione immediata: occorrono i passaggi previsti e il credito deve risultare davvero utilizzabile, in base alle istruzioni dell'Amministrazione finanziaria, incluso il codice tributo da riportare nell'F24, che alla data della fonte non risulta ancora indicato.

## RISCHIO DI FINE ANNO: CONCESSIONI A PIÙ RIPRESE

Il modo in cui avviene la concessione può ridurre sensibilmente il tempo a disposizione. L'art. 4, comma 6, del decreto del 23 maggio 2026 consente infatti al Ministero di approvare i contributi con uno o più decreti direttoriali, resi noti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito. Con decreti separati i crediti possono diventare disponibili in momenti diversi, e le imprese non partiranno tutte insieme.

Un esempio chiarisce il punto. Si immagini un'impresa cui sia riconosciuto un credito di 20.000 euro, con i relativi dati inviati all'Agenzia delle Entrate il 15 dicembre 2026. Dopo i dieci giorni di attesa, compensare sarebbe possibile solo negli ultimi giorni dell'anno. In quel breve intervallo l'impresa dovrebbe avere debiti fiscali o contributivi compensabili sufficienti ad assorbire tutto il credito, altrimenti una parte resterebbe inutilizzata.

Il quadro sarebbe ancora più critico se la trasmissione avvenisse negli ultimi dieci giorni di dicembre: la data da cui compensare potrebbe collocarsi oltre la scadenza finale del 31 dicembre. La questione, dunque, non attiene solo alla conclusione delle verifiche ministeriali, ma anche alla possibilità concreta di impiegare le somme riconosciute. Un'impresa con pochi debiti compensabili farebbe bene a stabilire per tempo quali versamenti di fine anno (ad esempio ritenute, contributi o imposte in scadenza) possano assorbire il credito.

## PROSSIMI PASSI: SETTEMBRE, OTTOBRE E IL 2027

Tra i motivi della mobilitazione degli autotrasportatori, iniziata il 16 ottobre 2026 e particolarmente forte nel Mezzogiorno, ci sono le difficoltà legate ai ristori. L'incontro del 20 ottobre a Milano fra Governo e associazioni ha rappresentato una prima apertura: in Sicilia è stata annunciata la revoca del fermo dei servizi. Il confronto riprenderà il 27 ottobre 2026.

Fra gli impegni assunti dal Governo figura il sostegno ai maggiori costi del carburante di settembre e ottobre. Stando alla fonte, il D.L. n. 162/2026 ha portato fino a ottobre l'ambito temporale dell'agevolazione, mentre Rixi ha prospettato nuove risorse e la possibilità di utilizzare nel 2027 il credito riferito a questi due mesi. È una prospettiva distinta dalla procedura relativa ai consumi di marzo-agosto, per i quali il termine di compensazione rimane il 31 dicembre 2026. Un eventuale impiego nel 2027 avrebbe bisogno di norme e indicazioni operative apposite e, per ora, resta soltanto un'ipotesi.

## CHE COSA CONTROLLARE: PER IMPRESE E CONSULENTI

Per le istanze già presentate, la disciplina vigente non contempla espressamente uno slittamento del termine del 31 dicembre 2026, né una modalità per impiegare nel 2027 gli importi non compensati. Lo sblocco annunciato è una novità rilevante, ma occorre accertare in quale misura incida sull'effettiva disponibilità dei crediti.

| CHE COSA VERIFICARE | DOVE |
|---|---|
| Pubblicazione dei decreti di concessione | Sezione "Amministrazione trasparente" del sito del MIT |
| Importo concesso all'impresa | Piattaforma ADM, campo "Contributo Concesso" |
| Accredito del credito | Cassetto fiscale, sezione "Crediti agevolativi" |
| Istruzioni F24 e codice tributo | Provvedimenti e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate |
| Debiti compensabili fino al 31 dicembre 2026 | Scadenziario fiscale e contributivo dell'impresa |

Con la fine dell'anno ormai vicina, rimane da stabilire se le tempistiche permetteranno alle imprese di impiegare per intero le somme dovute o se sarà necessario un intervento normativo per scongiurare la perdita di parte dei ristori. Nel frattempo, l'opzione prudente consiste nel seguire i passaggi indicati sopra e nel preparare per tempo gli F24.

### ITER PROCEDURALE: CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTO

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

**1 RACCOLTA FATTURE ELETTRONICHE**
Acquisizione e quadratura di tutte le fatture elettroniche di acquisto gasolio con indicazione delle targhe dei mezzi pesanti (Euro 5 o superiore).

**2 COMPILAZIONE FILE TELEMATICO**
Predisposizione del file di istanza con il software ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

**3 TRASMISSIONE & RICEVUTA**
Invio dell'istanza tramite credenziali SPID/CIE sul portale ADM entro la finestra temporale perentoria stabilita.

**4 COMPENSAZIONE IN MODELLO F24**
Utilizzo del credito d'imposta in compensazione orizzontale in F24 decorsi 60 giorni dalla trasmissione senza rilievi.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/credito-gasolio-autotrasportatori-compensazione-f24-31-dicembre-2026-dieci-giorni/ →

**DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?**
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & AGGIORNAMENTI

7 MIN LETTURA 19/10/2026

# Chiusura d'ufficio della partita IVA: comunicazione, 60 giorni e come opporsi

Chiusura d'ufficio della partita IVA inattiva: come arriva la comunicazione, come si contano i 60 giorni e quali prove servono per opporsi. L'art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972 prevede la chiusura d'ufficio della partita IVA inattiva, attraverso un iter articolato in più fasi che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 277710 del 12 ottobre 2026 ha di recente riformulato. Le posizioni da esaminare vengono individuate dall'Agenzia mediante riscontri automatizzati sui dati dell'Anagrafe tributaria, tra i quali figurano fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti spontanei.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Adempimenti.

**Norme chiave**
D.P.R. 633/1972, art. 35, comma 15-quinquies · D.P.R. 600/1973, art. 60-ter · Provvedimento Agenzia delle Entrate 277710/2026 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 1415522/2019.

**Destinatari**
Titolari di partita IVA, rappresentanti di società ed enti e intermediari fiscali.

**Punto pratico**
Annota ricezione dell'avviso e scadenza dei sessanta giorni; scarica le fatture del triennio e presenta chiarimenti documentati a un ufficio territoriale, conservando la ricevuta e specificando l'eventuale opposizione sul codice fiscale.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 633/1972 prevede la chiusura d'ufficio della partita IVA inattiva, attraverso un iter articolato in più fasi che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot.
- 💡 **Impatto operativo:** Le società sono le più esposte alle conseguenze pratiche: una PEC aziendale inattiva, piena o mai controllata non impedisce, presumibilmente, la consegna dell'atto, e i termini corrono dalla ricezione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Le garanzie del contribuente ruotano attorno alla comunicazione e al contraddittorio, ed è lì che conviene concentrare l'attenzione.

L'art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972 prevede la chiusura d'ufficio della partita IVA inattiva, attraverso un iter articolato in più fasi che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 277710 del 12 ottobre 2026 ha di recente riformulato. Le posizioni da esaminare vengono individuate dall'Agenzia mediante riscontri automatizzati sui dati dell'Anagrafe tributaria, tra i quali figurano fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti spontanei. Segue una comunicazione preventiva, inviata al domicilio digitale del titolare (ad esempio la PEC) oppure, se questo manca, a quello del rappresentante; in mancanza di entrambi si procede con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio fiscale. L'atto si può consultare anche nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale, dove arrivano un avviso nell'area riservata e un messaggio sull'App IO. La chiusura scatta il sessantesimo giorno dopo la ricezione, oppure dopo la messa a disposizione nell'area riservata quando la consegna non è possibile. Nell'arco di sessanta giorni, il contribuente che giudica illegittima la chiusura può presentarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale e fornire chiarimenti. Trascorso quel periodo, resta la possibilità di domandare, con adeguata motivazione, la riattivazione. A pesare di più sono le prove di operazioni reali nel triennio: fatture elettroniche, contratti e pagamenti.

## PROCEDURA PASSO PASSO: DALLA SELEZIONE ALLA CHIUSURA

Il procedimento attraversa quattro tappe, descritte dal provvedimento in modo più puntuale del testo del 2019 (provvedimento n. 1415522 del 3 dicembre 2019).

- Selezione: tramite controlli automatizzati sui propri archivi, l'Agenzia isola le partite IVA che nelle tre annualità precedenti non risultano collegate ad alcuna attività.
- Comunicazione preventiva: i titolari delle posizioni selezionate ricevono un avviso che annuncia la prossima chiusura d'ufficio.
- Termine di sessanta giorni: è la finestra entro cui il contribuente può rispondere.
- Chiusura: quando nessun chiarimento ha arrestato la procedura, la partita IVA cessa dal sessantesimo giorno dopo la ricezione.

Occorre tenere presente che la selezione automatica non equivale a una decisione già presa. Le garanzie del contribuente ruotano attorno alla comunicazione e al contraddittorio, ed è lì che conviene concentrare l'attenzione.

## DESTINATARI DELL'ATTO: DOMICILIO DIGITALE E RACCOMANDATA

Per domicilio digitale si intende l'indirizzo elettronico scelto dal contribuente e presente negli elenchi pubblici, in genere una casella di posta elettronica certificata (PEC). Per individuarlo il provvedimento richiama l'art. 60-ter del D.P.R. n. 600/1973. Stando alle sintesi consultate, l'invio segue questa sequenza:

1. in primo luogo il domicilio digitale del titolare della partita IVA;
2. quando questo manca e il titolare non è una persona fisica, quello del rappresentante;
3. in assenza anche di tali indirizzi, raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio fiscale risultante in Anagrafe tributaria.

Le società sono le più esposte alle conseguenze pratiche: una PEC aziendale inattiva, piena o mai controllata non impedisce, presumibilmente, la consegna dell'atto, e i termini corrono dalla ricezione. Non aver controllato la casella difficilmente giustificherà un differimento del termine, tranne nei casi, da accertare, in cui la consegna risulti tecnicamente impossibile.

## CANALI DI AVVISO: CASSETTO FISCALE E APP IO

Accanto all'invio vero e proprio, il provvedimento introduce un ulteriore livello di informazione. È possibile leggere la comunicazione nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale, il portale riservato dove ciascun contribuente trova i propri dati. Un avviso nell'area riservata e un messaggio sull'App IO segnalano che il documento è disponibile: secondo le fonti il messaggio è destinato al titolare o al rappresentante, mentre per ItaliaOggi è previsto per le persone fisiche.

Su questo dettaglio le sintesi divergono leggermente, e il riferimento da seguire è il testo ufficiale. Il significato resta comunque chiaro: oltre al canale principale esistono altri segnali, concepiti per diminuire la probabilità che la comunicazione passi inosservata. Scaricare l'App IO e attivarne le notifiche offre dunque una protezione ulteriore.

## CONTEGGIO DEI TERMINI: QUANDO INIZIANO I SESSANTA GIORNI

A far partire il termine non è l'invio, bensì la ricezione. La chiusura ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione al domicilio digitale oppure, se la consegna risulta impossibile, dalla data di messa a disposizione nell'area riservata. Si tratta soprattutto dei casi di raccomandata non ritirata o di casella PEC non disponibile.

| SITUAZIONE | DA QUANDO DECORRE IL TERMINE |
|---|---|
| Comunicazione consegnata al domicilio digitale | Dalla ricezione |
| Consegna impossibile (domicilio non raggiungibile) | Dalla messa a disposizione nell'area riservata |
| Raccomandata al domicilio fiscale | Dalla ricezione, secondo le regole di recapito |

Per fare un esempio, una comunicazione ricevuta il 5 novembre 2026 porta i sessanta giorni a compiersi, in via indicativa, il 4 gennaio 2027; il calcolo preciso, in particolare per le festività e per le modalità di decorrenza, va però confrontato con il testo del provvedimento. In caso di incertezza, la prudenza suggerisce di muoversi con largo anticipo rispetto alla scadenza ipotizzata.

## OPPOSIZIONE: COME PRESENTARE I CHIARIMENTI

Chi ritiene illegittima la chiusura può rivolgersi, entro sessanta giorni dalla ricezione, a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento non circoscrive la scelta all'ufficio del domicilio fiscale, un'apertura utile a chi ha sede e amministratore in luoghi diversi. Se il titolare non è una persona fisica, l'opposizione può estendersi anche all'estinzione del codice fiscale.

L'obiettivo è chiarire la propria posizione di soggetto attivo ai fini IVA. Le sintesi non indicano alcun modulo specifico: è consigliabile perciò una nota scritta, datata e sottoscritta, corredata dai documenti, di cui conservare una copia con la prova di consegna. Se l'ufficio accoglie le ragioni del contribuente, la chiusura non si perfeziona.

## PROVE UTILI: IL RUOLO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Dato che anche le fatture elettroniche alimentano la selezione, sono la dimostrazione più immediata di un'attività in corso. Ricevuta la comunicazione, si può cominciare dal proprio cassetto: l'elenco delle fatture emesse e ricevute nel triennio indica ciò che risulta ai sistemi dell'Agenzia e consente di scoprire eventuali anomalie, per esempio fatture non trasmesse o inviate con un'altra partita IVA.

Insieme alle fatture, possono tornare utili documenti che attestano lo svolgimento dell'attività anche quando i flussi digitali ne lasciano poca traccia. Sono indicazioni di buon senso, non un elenco stabilito dal provvedimento:

- contratti, preventivi, ordini e scambi di corrispondenza con clienti e fornitori;
- estratti conto bancari che riportano incassi e pagamenti legati all'attività;
- ricevute di versamento di imposte e contributi, pur se assenti dai flussi osservati dall'Agenzia;
- documenti relativi all'organizzazione dell'attività, quali locazioni dello studio o dei locali, utenze, dipendenti.

## DOPO LA CHIUSURA: RIATTIVAZIONE E CONTINUITÀ

Una volta scaduti i sessanta giorni, la via non è preclusa. Il contribuente può presentarsi a un ufficio qualsiasi e domandare, con motivazione, la riattivazione della partita IVA e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, dell'eventuale codice fiscale estinto. Valutate le argomentazioni e la documentazione presentata, l'ufficio può riattivare la posizione. Se la richiesta viene accolta, l'effetto retroagisce alla data originaria di apertura della partita IVA e, per il codice fiscale, a quella di attribuzione, senza alcuna interruzione.

Le fonti parlano di una facoltà ("può"): la riattivazione dipende da una valutazione dell'ufficio e non è un diritto automatico. Ne consegue che le prove raccolte per l'opposizione, anche quando non hanno evitato la chiusura, restano il fondamento della richiesta successiva.

## COSA FARE: UNA CHECKLIST PER NON FARSI SORPRENDERE

Gestire la procedura è in primo luogo un problema di organizzazione. Alcune buone abitudini abbassano in modo sensibile il rischio.

- Accertarsi che il domicilio digitale sia valido e leggere con regolarità la posta, anche per i clienti poco attivi.
- Controllare il Cassetto fiscale, sezione "L'Agenzia scrive", e abilitare le notifiche dell'App IO.
- Al momento dell'arrivo della comunicazione, segnare la data di ricezione e calcolare con cautela la scadenza dei sessanta giorni.
- Scaricare dal cassetto le fatture elettroniche del triennio e abbinarle ai documenti di supporto.
- Qualora l'attività sia davvero cessata, presentare la dichiarazione di cessazione senza aspettare l'Agenzia.

In fin dei conti, la procedura mira a eliminare le posizioni abbandonate senza penalizzare chi lavora davvero. Al contribuente spetta un compito semplice, che non si può affidare al caso: leggere, rispondere entro i termini e documentare.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

**https://www.studiopizzano.it/chiusura-ufficio-partita-iva-opposizione/ →**

**DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?**

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

**PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →**

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 22/10/2026

# CPB 2026-2027: come aderire entro il 2 novembre 2026, requisiti e revoca

Concordato preventivo biennale 2026–2027: adesione entro il 2 novembre 2026 con ISA o con il solo frontespizio di Redditi, requisiti, esclusioni e revoca. Chi intende entrare nel concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2026–2027 deve farlo entro il 2 novembre 2026: la scadenza originaria del 31 ottobre cade di sabato e slitta quindi al lunedì successivo. Le strade percorribili sono due, e si escludono a vicenda. La prima consiste nel trasmettere in via telematica il modello CPB 2026/2027 assieme al modello ISA 2026, come allegato a Redditi 2026; la seconda nell'inviare per conto proprio soltanto il frontespizio di Redditi 2026, barrando il codice 1 nella casella "Comunicazione CPB".

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Concordato preventivo biennale.

**Norme chiave**
D.Lgs. 13/2024 · D.L. 50/2017, art. 9-bis · D.P.R. 322/1998, art. 3, comma 3 · D.P.R. 445/2000, art. 76.

**Destinatari**
Imprese, professionisti soggetti agli ISA, studi associati e intermediari abilitati.

**Punto pratico**
Verifica debiti definitivi e cause di esclusione, coordina l'adesione dello studio con i soci e confronta la proposta con i dati 2025; scegli una sola modalità di invio entro il 2 novembre e controlla attestazioni e ricevuta.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Chi intende entrare nel concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2026–2027 deve farlo entro il 2 novembre 2026: la scadenza originaria del 31 ottobre cade di sabato e slitta quindi al lunedì successivo. Le strade percorribili sono due, e si escludono a vicenda. La prima consiste nel trasmettere in via telematica il modello CPB 2026/2027 assieme al modello ISA 2026, come allegato a Redditi 2026; la seconda nell'inviare per conto proprio soltanto il frontespizio di Redditi 2026, barrando il codice 1 nella casella "Comunicazione CPB". Hanno accesso i contribuenti soggetti agli ISA che rispettano i requisiti di regolarità fiscale e contributiva e che non abbiano già un concordato attivo per il biennio 2025–2026. Prima dell'invio bisogna controllare le cause di esclusione, completare il quadro P con le attestazioni sui righi P01, P02 e P03 e ponderare la proposta di reddito e di valore della produzione netta calcolata dall'applicativo dell'Agenzia delle Entrate. Il 2 novembre è anche il termine per la revoca.

## COS'È IL CPB: IL PATTO BIENNALE CON IL FISCO

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 disciplina il concordato preventivo biennale, uno strumento pensato per incentivare l'adempimento spontaneo da parte di imprese, artisti e professionisti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA, previsti dall'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017). Per due anni l'Agenzia delle Entrate propone, tramite un applicativo informatico, un reddito da assoggettare a IRPEF o IRES e un valore della produzione netta ai fini IRAP. Alla base della proposta stanno l'affidabilità storica del contribuente, i dati dichiarati nel periodo d'imposta precedente e gli eventuali eventi straordinari dichiarati nell'anno di concordato.

Aderire è una scelta volontaria. Possono farlo sia i contribuenti alla prima adesione, sia coloro che avevano aderito al biennio 2024–2025 e desiderano rinnovare. Non può invece presentare il modello per il 2026–2027 chi ha un concordato ancora in corso per il 2025–2026.

## SCADENZA: IL 2 NOVEMBRE 2026 E I SOGGETTI NON SOLARI

Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il 2 novembre 2026 è il limite sia per aderire sia per revocare un'adesione già trasmessa. Se invece il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, l'adesione va effettuata entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo. Stando alla fonte consultata, lo spostamento rispetto alla vecchia scadenza del 30 settembre (o del nono mese successivo) discende dal D.L. n. 38/2026, convertito nella legge n. 88/2026. Dall'esame di altri commenti emerge che la disciplina trova riscontro nell'art. 7-bis, comma 3, dello stesso decreto, ma tale indicazione puntuale non è stata

verificata sul testo normativo. Secondo le fonti, una guida unitaria alle regole del biennio si trova nella circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, il cui contenuto non è stato approfondito in questa sede.

## REQUISITI DI ACCESSO: REGOLARITÀ FISCALE E CONTRIBUTIVA

Per poter aderire, il contribuente non deve avere debiti tributari o contributivi relativi al periodo d'imposta antecedente a quello cui la proposta si riferisce, accertati in via definitiva con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili. Esiste però una soglia di tolleranza di 5.000 euro: l'accesso resta possibile, entro i termini dell'adesione, se i debiti sono stati estinti fino a lasciare un residuo, comprensivo di interessi e sanzioni, inferiore a 5.000 euro. In questa verifica non contano i debiti sospesi o rateizzati, finché non si verifica la decadenza dai relativi benefici.

## CAUSE DI ESCLUSIONE: QUANDO NON SI PUÒ ADERIRE

Una qualsiasi delle cause che seguono è sufficiente a impedire l'accesso al CPB:

- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti, quando era obbligatoria;
- condanna per reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall'art. 2621 c.c. e dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli del concordato, con equiparazione della sentenza di patteggiamento;
- redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, nel periodo d'imposta precedente, superiori al 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- adesione al regime forfetario nel primo anno del biennio;
- fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci o associati nel primo anno del biennio, per le società e associazioni dell'art. 5 TUIR, salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso;
- partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, se non aderiscono al concordato sia l'associazione o la società, sia, quando questa aderisce, tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo.

Quest'ultima causa è la fonte più frequente di difficoltà per gli studi associati: lo studio e i singoli professionisti devono coordinare le rispettive adesioni.

## COME ADERIRE: LE DUE MODALITÀ DI INVIO

Si aderisce trasmettendo in via telematica il modello CPB 2026/2027, personalmente o attraverso un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. Le due vie non possono essere cumulate.

## INVIO AUTONOMO CON IL FRONTESPIZIO DI REDDITI

Si invia unicamente il frontespizio del modello Redditi 2026, riportando il codice 1 (Adesione) nella casella "Comunicazione CPB". I campi da compilare sono soltanto quelli dei dati anagrafici, del soggetto che firma la comunicazione e della presentazione telematica a cura dell'incaricato. Gli altri campi risultano inibiti o non producono effetti. Questa modalità non ha natura dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l'adesione.

## INVIO CONGIUNTO CON ISA E REDDITI

Come alternativa, il modello CPB viaggia insieme al modello ISA riferito al 2025, allegato alla dichiarazione dei redditi. Qui nella casella del frontespizio non va riportato alcun codice.

## IL MODELLO: DATI, RIGHI E ATTESTAZIONI

Nel modello vanno indicati il codice fiscale, il codice ISA, il codice dell'attività prevalente e la categoria di reddito, con il codice 1 per l'impresa e il codice 2 per il lavoro autonomo. Le condizioni di accesso vengono poi attestate apponendo il flag sui righi:

- P01, per dichiarare l'assenza di debiti tributari o contributivi, oppure la loro estinzione entro il termine per aderire sotto la soglia di 5.000 euro;
- P02, per attestare che non ricorre alcuna causa di esclusione.

Il rigo P03 accoglie il codice degli eventuali eventi straordinari avvenuti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026: 1 per una sospensione dell'attività tra 30 e 60 giorni, 2 per una sospensione oltre 60 e fino a 120 giorni, 3 per una sospensione oltre 120 giorni. Chi rende dichiarazioni mendaci sui righi P02 e P03 incorre nelle sanzioni penali dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Nei righi P04 e P05 compaiono il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta IRAP del 2025, determinati con le regole specifiche del concordato, che lasciano fuori alcune componenti come plusvalenze, sopravvenienze, minusvalenze e perdite su crediti. Nei righi da P06 a P09 è riportata la proposta ottenuta con l'applicativo gratuito dell'Agenzia "Il tuo ISA 2026 CPB". Firmando il rigo P10 e trasmettendo il modello, il contribuente accoglie la proposta per il 2026 e il 2027 e fa proprie le dichiarazioni rese ai righi P02 e P03.

## REVOCA: COME TORNARE SUI PROPRI PASSI

Chi ha già aderito nei termini può ritirare l'opzione fino al medesimo termine del 2 novembre 2026. Le vie percorribili sono due:

- in modo autonomo, indicando nella casella "Comunicazione CPB" il codice 2 (Revoca), con compilazione dei soli dati anagrafici, del firmatario e dell'incaricato;
- con l'invio della dichiarazione dei redditi, indicando il codice 3 (Revoca con flusso dichiarativo): in questo caso sono revocate tutte le comunicazioni di adesione inviate in precedenza e, volendo, si può inviare una nuova adesione insieme alla dichiarazione.

| MODALITÀ | COSA SI INVIA | CODICE NELLA CASELLA "COMUNICAZIONE CPB" |
|---|---|---|
| Adesione autonoma | Solo frontespizio di Redditi 2026 | 1 (Adesione) |
| Adesione congiunta | Modello CPB con ISA 2026, allegato a Redditi 2026 | Nessun codice |
| Revoca autonoma | Solo frontespizio di Redditi 2026 | 2 (Revoca) |
| Revoca con flusso dichiarativo | Dichiarazione dei redditi | 3 (Revoca con flusso dichiarativo) |

### ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

**1 SIMULAZIONE & DATI ISA**
Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.

**2 CONFRONTO CON TREND REALI**
Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.

**3 ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.

**4 MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
**https://www.studiopizzano.it/cpb-2026-2027-adesione-cpb-2026-2027/ →**

**DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?**
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
**PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →**

LAVORO & PROFESSIONI

10 MIN LETTURA 21/10/2026

# Fisioterapisti: come fatturare le prestazioni sanitarie ai privati fuori SdI

Fisioterapisti e fattura sanitaria ai privati: emissione fuori SdI anche per i forfettari, dicitura fiscale, bollo oltre 77,47 euro e invio al Sistema TS. Quando un fisioterapista rende prestazioni sanitarie a persone fisiche deve documentarle con una fattura, che però non può essere inoltrata tramite il Sistema di Interscambio (SdI), cioè la piattaforma dell'Agenzia delle entrate incaricata di smistare le fatture elettroniche. Il divieto coinvolge ogni professionista obbligato a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) i dati delle spese sanitarie, forfettari inclusi: per loro l'obbligo generale di fatturazione elettronica cede il passo alla regola speciale.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Fatturazione elettronica.

**Norme chiave**
Art. 10-bis D.L. 119/2018 · D.Lgs. 81/2025, art. 2 · Art. 10, primo comma, n. 18, D.P.R. 633/1972 · Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 · D.M. 19 ottobre 2020.

**Destinatari**
Fisioterapisti, studi associati di professionisti sanitari, forfettari, commercialisti che li assistono.

**Punto pratico**
La fattura al paziente privato si emette fuori SdI, anche nel forfettario, con la dicitura fiscale del proprio regime e il bollo di 2 euro oltre 77,47 euro. I dati della spesa vanno inviati al Sistema TS anche in caso di opposizione, ma senza codice fiscale.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Fisioterapisti e fattura sanitaria ai privati: emissione fuori SdI anche per i forfettari, dicitura fiscale, bollo oltre 77,47 euro e invio al Sistema TS.
- 💡 **Impatto operativo:** Al paziente va consegnato l'originale della fattura, e non una copia di cortesia di un file da trasmettere in un secondo momento.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: 81/2025 ha cancellato il limite temporale e reso il divieto strutturale, per cui le proroghe non servono più.

Quando un fisioterapista rende prestazioni sanitarie a persone fisiche deve documentarle con una fattura, che però non può essere inoltrata tramite il Sistema di Interscambio (SdI), cioè la piattaforma dell'Agenzia delle entrate incaricata di smistare le fatture elettroniche. Il divieto coinvolge ogni professionista obbligato a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) i dati delle spese sanitarie, forfettari inclusi: per loro l'obbligo generale di fatturazione elettronica cede il passo alla regola speciale. Al paziente va consegnato l'originale della fattura, e non una copia di cortesia di un file da trasmettere in un secondo momento. Che il professionista sia in regime ordinario o forfettario incide solo sulla dicitura da scrivere nel documento, mentre il canale di emissione resta lo stesso. Il bollo da 2 euro scatta se l'importo è superiore a 77,47 euro. A parte si colloca un ulteriore adempimento, la comunicazione al Sistema TS, che continua anche quando il paziente ha esercitato l'opposizione all'uso dei dati nella precompilata, purché nel flusso non compaia il suo codice fiscale. Per non commettere errori, la strada più sicura è mantenere distinti questi tre piani: emissione, trattamento fiscale e comunicazione dei dati.

## PERCHÉ LA FATTURA SANITARIA RESTA FUORI

All'origine della regola c'è l'art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, che impedisce ai soggetti tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria di emettere tramite SdI fatture elettroniche relative a documenti i cui dati confluiscono in quel sistema. Il divieto, all'inizio, aveva durata limitata e veniva rinnovato anno dopo anno. Stando alla fonte, l'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2025 ha cancellato il limite temporale e reso il divieto strutturale, per cui le proroghe non servono più. Il motivo è la riservatezza: una fattura che passa dallo SdI porta con sé informazioni sullo stato di salute del paziente.

Verso il paziente privato, dunque, il fisioterapista emette la fattura su carta oppure come documento informatico, ad esempio un PDF, osservando le regole di emissione e di conservazione valide per qualunque fattura. Il destinatario non deve necessariamente avere la partita IVA: essere un consumatore finale non dispensa dal fatturare, e non permette di ripiegare su uno scontrino o su una ricevuta generica.

L'aspetto più delicato è che la volontà del paziente non conta. Persino se questi accettasse la fattura elettronica, o la domandasse espressamente, lo studio non potrebbe

inviarla allo SdI. Allo stesso modo, l'opposizione alla precompilata, trattata più avanti, non cambia il canale di emissione.

## QUALI OPERAZIONI SONO COPERTE

Le regole in esame valgono per le prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche. Non si è di fronte a un'esclusione generale dalla fatturazione elettronica per tutta l'attività del professionista. Le attività non sanitarie, come una consulenza o un'attività formativa, e le operazioni rivolte a soggetti diversi dai pazienti privati, ad esempio una struttura sanitaria o un'azienda con cui si stipula una convenzione, richiedono una valutazione a sé e possono sottostare alle regole ordinarie della fattura elettronica. Chi esercita più attività deve perciò verificare, documento per documento, chi sia il cliente e che cosa venga pagato.

## IL REGIME NON SPOSTA IL DIVIETO

L'estensione ai forfettari dell'obbligo di fatturazione elettronica non prevale sul divieto specifico stabilito per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche. Anche il fisioterapista forfettario, quindi, emette la fattura fuori SdI e cura separatamente gli adempimenti verso il Sistema Tessera Sanitaria. Il regime forfettario non cancella di per sé l'obbligo di comunicare i dati delle spese, che per i fisioterapisti iscritti all'albo sussiste a prescindere dal sistema di tassazione scelto.

Il regime adottato influisce invece sul riferimento fiscale da riportare nel documento. Le due situazioni sono sintetizzate nella tabella.

| SITUAZIONE DEL PROFESSIONISTA | TRATTAMENTO IVA | FORMULA IMPIEGABILE |
|---|---|---|
| Regime ordinario | Esenzione per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, se ne ricorrono i presupposti (art. 10, primo comma, n. 18, D.P.R. n. 633/1972) | "Operazione esente IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972" |
| Regime forfettario | Operazione senza applicazione dell'IVA (art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014) | "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014 - regime forfettario" |

Nel regime ordinario l'esenzione non scatta in automatico: occorre che la prestazione persegua davvero una finalità di diagnosi, cura o riabilitazione e che a renderla sia un professionista abilitato. Le due formule non si scambiano fra loro, e la scelta spetta alla posizione fiscale reale dello studio. Sbagliare la dicitura non modifica la somma dovuta, ma può dar luogo a contestazioni sulla corretta applicazione dell'imposta.

## NIENTE RITENUTA D'ACCONTO

Il paziente che salda la prestazione da privato non riveste la qualifica di sostituto d'imposta e non applica alcuna ritenuta d'acconto sul compenso. Il documento non deve dunque riportare trattenute che abbassino l'importo da versare: il totale in fattura equivale a quanto il paziente paga, fatto salvo l'eventuale bollo.

## QUANDO I 2 EURO SONO DOVUTI

Per le fatture emesse senza addebito di IVA, l'imposta di bollo è pari a 2 euro se l'importo supera 77,47 euro. La soglia vale tanto per le prestazioni esenti del professionista ordinario quanto per quelle documentate dal forfettario. La norma di riferimento è la tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, da consultare nella versione in vigore prima di stabilire le istruzioni interne dello studio.

Alcuni esempi chiariscono il quadro. Per una seduta da 60 euro il bollo non serve. Per una prestazione da 80 euro l'imposta è dovuta: se il fisioterapista la pone a carico del paziente, il totale da versare diventa 82 euro; se ne sopporta direttamente il costo, il totale rimane di 80 euro. Occorre scegliere in modo coerente e darne conto nel documento, che deve rispecchiare l'assolvimento effettivo dell'imposta.

Una precisazione è importante. Scrivere "bollo virtuale" non è sufficiente, e non consente di estendere alle fatture emesse fuori SdI il meccanismo semplificato concepito per quelle elettroniche inviate tramite lo SdI, dove è l'Agenzia delle entrate a calcolare il bollo e a chiederne il versamento. Per le fatture sanitarie fuori SdI l'imposta va quindi assolta nei modi previsti per i documenti che non transitano dallo SdI, ad esempio con la marca da bollo, annotando sul documento l'avvenuto pagamento. Se si opta per un'altra modalità, come il versamento in modo virtuale, bisogna accertarsi di possederne i requisiti, dato che quest'ultima richiede un'autorizzazione.

## L'OPPOSIZIONE NON CANCELLA LA COMUNICAZIONE

Fattura e comunicazione dei dati sono adempimenti distinti. Lo SdI appartiene al circuito della fatturazione elettronica, mentre il Sistema Tessera Sanitaria raccoglie le informazioni sulle spese sanitarie in base a una normativa dedicata, per alimentare la dichiarazione dei redditi precompilata. I fisioterapisti iscritti all'albo sono fra i soggetti obbligati, e per loro l'invio prescinde dal regime fiscale. Negli ultimi anni termini e periodicità degli invii sono cambiati più volte: per le scadenze attuali conviene rifarsi alle istruzioni del Sistema TS e ai provvedimenti più recenti, poiché questo aspetto non è stato verificato nel dettaglio.

Che cosa accade se il paziente si oppone all'impiego della spesa nella precompilata? Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), del D.M. 19 ottobre 2020, i dati delle spese per cui il cittadino ha esercitato l'opposizione vengono comunque trasmessi al Sistema TS, ma senza il codice fiscale dell'assistito. Nel flusso deve comparire l'informazione sull'opposizione, secondo le specifiche tecniche del sistema. Insomma, l'opposizione tutela la riservatezza del paziente rispetto alla dichiarazione precompilata, ma non libera il professionista dall'obbligo

di invio. Omettere del tutto la comunicazione solo perché il paziente si è opposto sarebbe perciò uno sbaglio.

## COME DOCUMENTARE L'OPPOSIZIONE

Quando il paziente comunica l'opposizione direttamente al professionista, conviene annotarla sul documento e archiviarla nella documentazione dello studio. Si può usare, ad esempio, questa formula: "Il paziente ha espresso opposizione all'utilizzo dei dati della presente spesa sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata". Il codice fiscale viene omesso soltanto nel flusso inviato al Sistema TS: la fattura che il paziente riceve resta correttamente intestata, con tutti i suoi dati.

## DATI OBBLIGATORI E RISERVATEZZA

Il modello ordinario deve riportare i dati identificativi del professionista e del paziente, il numero progressivo, la data, la descrizione della prestazione, il corrispettivo e le indicazioni sul trattamento fiscale. Se il paziente è residente o domiciliato in Italia, è previsto anche il suo codice fiscale. La privacy non consente di togliere gli elementi obbligatori, ma impone di ridurre le informazioni sanitarie a quelle strettamente indispensabili.

Per la descrizione si può scrivere "Seduta di fisioterapia riabilitativa effettuata il [data]", precisando il numero delle sedute quando occorre. Diagnosi, referti e dettagli sulla patologia privi di rilievo fiscale non vanno riportati. Quanto meno il documento contiene dati sanitari, tanto minore è il rischio in caso di smarrimento o di spedizione a un indirizzo errato.

Si pensi a una seduta da 60 euro fatturata da un fisioterapista in regime ordinario: il documento indica il compenso, l'annotazione dell'esenzione IVA e un totale di 60 euro, senza ritenuta né bollo. Se invece il professionista è forfettario, all'annotazione dell'esenzione subentra la dicitura del regime agevolato. In tutti e due i casi la fattura esce fuori SdI.

L'eventuale opposizione alla precompilata va annotata in uno spazio a parte, lasciando intatti intestazione e totale. Il modello dello studio può contemplare questo spazio, da compilare unicamente se il paziente esercita il proprio diritto. Rimane poi la questione della protezione dei dati personali: una frase generica sul rispetto della privacy non prende il posto dell'informativa sul trattamento dei dati, e né l'emissione della fattura né gli adempimenti fiscali obbligatori vanno condizionati a un consenso indistinto del paziente. Occorrono inoltre modalità di consegna e di conservazione adeguate, come l'invio via PEC o su un canale protetto al posto di un messaggio non cifrato.

## TRE PIANI DA TENERE SEPARATI

Sul piano operativo, lo studio può adottare una procedura semplice articolata in cinque passaggi:

- accertare che il cliente sia una persona fisica e che la prestazione abbia natura sanitaria, altrimenti considerare le regole ordinarie;
- emettere la fattura fuori SdI, su carta o in PDF, con la dicitura fiscale che corrisponde al proprio regime;
- verificare l'importo e applicare il bollo di 2 euro se supera 77,47 euro, specificando chi ne sostiene il costo;
- annotare l'eventuale opposizione del paziente alla precompilata;
- trasmettere i dati della spesa al Sistema TS, omettendo il codice fiscale nei casi di opposizione e osservando le scadenze vigenti.

Canale di emissione, trattamento fiscale del compenso e comunicazione dei dati sanitari rimangono tre piani separati. L'opposizione alla precompilata agisce soltanto sull'ultimo, e non elimina l'obbligo di documentare la prestazione con la fattura. Quanto alla fonte, l'articolo riprende un contributo uscito il 17 ottobre 2026 sul Quotidiano di Fiscal Focus; i richiami al D.Lgs. n. 81/2025 e al D.M. 19 ottobre 2020 non hanno trovato conferma nel testo ufficiale e vanno controllati prima di cambiare le procedure dello studio.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/fisioterapisti-fattura-prestazioni-sanitarie-privati-fuori-sdi-forfettari-sistema-ts/ →

**VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?**
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.
RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

LAVORO & PROFESSIONI

7 MIN LETTURA 22/10/2026

# Differenziali sui crediti d'imposta dei professionisti e contributi alle Casse

Differenziali su crediti d'imposta acquistati dai professionisti: sostitutiva del 26% e dubbi sui contributi alle Casse, con opzione per il 2024–2025. Numerosi professionisti hanno comprato sul mercato crediti d'imposta, in particolare quelli nati dai bonus edilizi, per poi cederli o utilizzarli in compensazione: ciò che resta, cioè lo scarto tra il valore del credito e il prezzo versato, costituisce un guadagno. Con il D.Lgs. n. 148/2026 (decreto Omnibus), in vigore dal 12 agosto 2026, si è stabilito che tale "differenziale" rappresenta reddito, ma viene assoggettato a un'imposta sostitutiva del 26% anziché essere trattato come un ordinario compenso professionale.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Professionisti.

**Norme chiave**
TUIR, art. 54, commi 3-quater e 3-quinquies · D.Lgs. 148/2026, art. 3 · D.Lgs. 461/1997, art. 5 · D.Lgs. 509/1994 · D.Lgs. 103/1996.

**Destinatari**
Professionisti e studi associati che acquistano crediti d'imposta, consulenti fiscali.

**Punto pratico**
Ricostruisci per ogni credito costo, data di acquisto e quota compensata; verifica con la tua Cassa la base contributiva prima della comunicazione reddituale e documenta la scelta dichiarativa.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chiarito il regime di tassazione e l'impatto contributivo sui differenziali positivi derivanti dall'acquisto di crediti agevolativi.
- 💡 **Impatto operativo:** Definizione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dei contributi previdenziali sui margini di realizzo da crediti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare attentamente la posizione INPS per evitare recuperi contributivi e sanzioni per omessa contribuzione sui proventi finanziari.

Numerosi professionisti hanno comprato sul mercato crediti d'imposta, in particolare quelli nati dai bonus edilizi, per poi cederli o utilizzarli in compensazione: ciò che resta, cioè lo scarto tra il valore del credito e il prezzo versato, costituisce un guadagno. Con il D.Lgs. n. 148/2026 (decreto Omnibus), in vigore dal 12 agosto 2026, si è stabilito che tale "differenziale" rappresenta reddito, ma viene assoggettato a un'imposta sostitutiva del 26% anziché essere trattato come un ordinario compenso professionale. Restano tuttavia aperte due questioni pratiche. La prima riguarda l'ingresso del differenziale nella base di calcolo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza: la norma non si pronuncia e, a quanto risulta, nemmeno le Casse hanno finora fornito chiarimenti. La seconda attiene alle modalità per esercitare l'opzione sui crediti acquistati dal 2024, poiché i modelli REDDITI 2026 non sono stati adeguati e non esiste il codice tributo per il versamento. Per il periodo d'imposta 2025 la presentazione va effettuata entro il 2 novembre 2026.

## NUOVA NORMA: I COMMI 3-QUATER E 3-QUINQUIES

Con l'art. 3 del D.Lgs. n. 148/2026 sono stati introdotti, nell'art. 54 del TUIR (dedicato al reddito di lavoro autonomo), i commi 3-quater e 3-quinquies. Sono qualificati come reddito i differenziali positivi che scaturiscono dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta, esclusi quelli derivanti dalla liquidazione delle imposte, e inclusi i crediti da bonus edilizi dell'art. 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020.

Su tali differenziali opera un'imposta sostitutiva con l'aliquota prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997, attualmente del 26%, che va versata entro i termini fissati per il saldo delle imposte sui redditi. Se il credito viene ceduto, il differenziale equivale alla differenza tra il corrispettivo incassato e il costo sostenuto per l'acquisto. Se invece viene compensato, si tiene conto della quota di costo che corrisponde, in proporzione, alle somme compensate nel periodo d'imposta.

Sono esclusi i crediti che rappresentano il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale: per la parte compensata essi confluiscono nel reddito ordinario.

## PRIMA DEL DECRETO: IL CASO DEGLI INTERPELLI

La disposizione ha recepito la linea seguita dall'Agenzia delle Entrate, ma ne ha corretto le conseguenze. Richiamando il principio di onnicomprensività introdotto con la riforma del reddito di lavoro autonomo (ogni somma che discende dall'attività professionale concorre a formare il reddito), l'Agenzia aveva considerato imponibile il differenziale sui crediti acquistati dal 1° gennaio 2024, con le risposte n. 171/2025 e n. 6/2026.

L'imposizione seguiva le aliquote progressive e produceva effetti anche ai fini IRAP per gli studi associati.

Il legislatore ha ribadito la natura reddituale del differenziale, assoggettandolo però alla sostitutiva del 26%. Il motivo risiede nella natura stessa dell'operazione: comprare crediti sul mercato dei bonus edilizi non remunera l'attività tipica del professionista, ma configura un'occasione finanziaria occasionale. Il comma 3-quinquies mantiene separati i crediti percepiti come contropartita di prestazioni professionali, che continuano a costituire reddito ordinario.

## DECORRENZA E OPZIONE: ANCHE PER IL PASSATO

In via ordinaria le nuove regole valgono per i crediti acquistati a partire dal 12 agosto 2026. Ai professionisti è però data la facoltà di scegliere il regime sostitutivo anche per i crediti comprati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Per gli anni già dichiarati l'opzione passa da una dichiarazione integrativa, e non dà diritto al rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate.

Quanto ai crediti acquistati nel 2025, le indicazioni fornite dall'Agenzia in occasione di Telefisco escludono la via dell'integrativa, dato che i termini della dichiarazione non sono ancora scaduti: la scelta dovrebbe quindi essere effettuata nella dichiarazione medesima, da presentare entro il 2 novembre 2026.

## PROBLEMA OPERATIVO: MODELLI E CODICE TRIBUTO

È qui che sorge la difficoltà. I modelli REDDITI 2026 non sono stati adeguati alla nuova disciplina, e manca ancora il codice tributo con cui versare la sostitutiva. Di conseguenza, chi intende esercitare l'opzione non trova campi dichiarativi appositi.

Sono due le soluzioni ipotizzate, e nessuna è priva di criticità. Da un lato si può presentare la dichiarazione entro i termini secondo le regole ordinarie, riservandosi di optare in seguito: un'ipotesi che contrasta con l'indicazione citata per i crediti acquistati nel 2025. Dall'altro si possono attendere le istruzioni dell'Agenzia, correndo il rischio di lasciar scadere il termine di presentazione. In mancanza di chiarimenti sarebbe auspicabile una procedura transitoria che permetta di esercitare l'opzione senza penalizzare i contribuenti.

## PREVIDENZA: IL DUBBIO SULLE CASSE

Non c'è risposta, per ora, sull'appartenenza del differenziale alla base del contributo soggettivo, ossia quello proporzionato al reddito. Alcuni autori sostengono che la componente mantenga rilevanza previdenziale perché reddito di lavoro autonomo, senza però indicare riferimenti regolamentari; altri lasciano la questione irrisolta. Dato che ciascuna Cassa fissa la base contributiva nel proprio regolamento (in base ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996), la qualificazione operata dal fisco ha un valore persuasivo e non vincolante.

Ciò che conta è il criterio di rinvio scelto da ogni ente. Quando il rinvio è al reddito professionale, la collocazione del differenziale nell'art. 54 farebbe apparire plausibile la sua inclusione nell'imponibile contributivo. Quando invece l'imponibile è agganciato a specifici righi della dichiarazione, come avviene per alcune Casse, risulterebbe più sostenibile l'esclusione.

## ARGOMENTI A CONFRONTO: ESCLUSIONE O INCLUSIONE

A sostegno dell'estraneità previdenziale militano due argomenti. Il contributo integrativo si calcola sui corrispettivi, e il differenziale non è un corrispettivo, come conferma il comma 3-quinquies, che separa i crediti acquistati da quelli ricevuti a titolo di compenso. Quanto al contributo soggettivo, il carattere occasionale e non remunerativo dell'operazione giustificherebbe un'interpretazione restrittiva del reddito professionale rilevante per la Cassa.

Non mancano però controargomenti di peso. La sedes materiae nell'art. 54 e la qualifica di reddito di lavoro autonomo orientano verso l'inclusione, e la medesima onnicomprensività che fonda la tassazione presuppone un legame con l'attività: invocarla per il fisco e negarla per la previdenza, senza motivare la differenza, non è agevole. Per i forfettari il reddito soggetto a sostitutiva ha rilievo per le Casse, ma l'analogia non può valere come principio generale, giacché nel loro caso la sostitutiva ricomprende l'intero reddito professionale e non un solo elemento.

In definitiva, allo stato la questione resta aperta. L'estraneità previdenziale si sostiene sul piano della ratio ma non emerge dalla norma, ed è auspicabile che le Casse chiariscano o che si intervenga con un coordinamento.

## COSA FARE: PRUDENZA SULLA COMUNICAZIONE

Gli effetti si producono già per il periodo d'imposta 2025, perché il reddito dichiarato e la comunicazione alla Cassa discendono dall'esito della scelta; una successiva variazione della dichiarazione potrebbe richiedere la rettifica dei dati già trasmessi. Finché i vari profili non saranno chiariti, è opportuno accertare con la propria Cassa come venga trattato il differenziale prima di compilare la comunicazione reddituale, tenendo traccia dei calcoli pro quota e della scelta fatta in dichiarazione.

| PROFILO | REGOLA | STATO |
|---|---|---|
| Imposta | Sostitutiva del 26% sul differenziale | Fissata dall'art. 54, commi 3-quater e 3-quinquies, TUIR |
| Crediti ricevuti come compenso | Reddito ordinario | Esclusi dal regime |
| Crediti acquistati dal 12 agosto 2026 | Regime sostitutivo ordinario | In vigore |
| Crediti acquistati dal 2024-2025 | Opzione | Mancano campi nei modelli e codice tributo |
| Contributi alle Casse | Dipende dal regolamento di ciascuna Cassa | Questione aperta |

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

**https://www.studiopizzano.it/differenziali-creditti-dimposta-professionisti/ →**

**VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?**

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

**RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →**

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

7 MIN LETTURA 19/10/2026

# Yoga riconosciuto come attività sportiva: cosa cambia per ASD, SSD e istruttori

Il decreto del 7 luglio 2026 riconosce lo yoga come attività sportiva: cosa cambia per RASD, ASD, SSD e istruttori sul piano fiscale, IVA e dei compensi. Lo yoga rientra ora tra le attività sportive riconosciute, in virtù del decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 7 luglio 2026, reso noto sul sito del Dipartimento per lo Sport il 16 settembre 2026. Il provvedimento ne contempla altre sette: Kurash, Gushtingiri, Droni FPV, Dodgeball, Speed Down, Tchoukball e Padbol. Fino a questo momento lo yoga non figurava come disciplina a sé e il legame con lo sport passava soprattutto dalla sua natura di attività propedeutica, per esempio alla ginnastica.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Enti Sportivi dilettantistici.

**Norme chiave**
D.M. Sport del 7 luglio 2026 · D.Lgs. 39/2021, art. 5 · TUIR, art. 148, comma 3 · L. 398/1991 · D.L. 75/2023, art. 36-bis · D.Lgs. 36/2021.

**Destinatari**
ASD e SSD che organizzano corsi di yoga, istruttori e consulenti degli enti sportivi.

**Punto pratico**
Verifica con l'ente affiliante l'inserimento autonomo dello yoga nel RASD e confronta statuto, corrispettivi e contratti degli istruttori con i requisiti dei regimi fiscali e del lavoro sportivo prima di applicare le agevolazioni.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il decreto del 7 luglio 2026 riconosce lo yoga come attività sportiva: cosa cambia per RASD, ASD, SSD e istruttori sul piano fiscale, IVA e dei compensi.
- 💡 **Impatto operativo:** La soglia merita un controllo attento: se nel periodo d'imposta viene oltrepassata, le agevolazioni cessano di applicarsi a partire dal mese seguente al superamento.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Un corrispettivo esente da IVA non è per forza escluso dall'IRES, dato che IVA e imposte sui redditi poggiano su presupposti distinti.

Lo yoga rientra ora tra le attività sportive riconosciute, in virtù del decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 7 luglio 2026, reso noto sul sito del Dipartimento per lo Sport il 16 settembre 2026. Il provvedimento ne contempla altre sette: Kurash, Gushtingiri, Droni FPV, Dodgeball, Speed Down, Tchoukball e Padbol. Fino a questo momento lo yoga non figurava come disciplina a sé e il legame con lo sport passava soprattutto dalla sua natura di attività propedeutica, per esempio alla ginnastica. Adesso le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) che lo praticano hanno la possibilità di indicarlo autonomamente nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), per il tramite degli Enti di Promozione Sportiva a cui aderiscono. Il riconoscimento avvicina l'ente ai regimi propri dello sport dilettantistico: la decommercializzazione dei corrispettivi versati dai soci, il regime forfettario della Legge n. 398/1991, il trattamento IVA agevolato per le lezioni e la franchigia di 15.000 euro sui compensi dei lavoratori sportivi. Nessuno di questi vantaggi opera in automatico: occorrono una forma giuridica adeguata, uno statuto conforme, l'affiliazione, l'iscrizione al RASD e un'attività sportiva effettivamente svolta. Per gli enti già attivi, dunque, è il momento di verificare per intero la propria posizione.

## IL PROVVEDIMENTO: UN ATTO MINISTERIALE, NON UNA DELIBERA DEL CONI

Alla base del riconoscimento c'è un decreto ministeriale, emanato in forza dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2021, norma che affida all'autorità politica delegata allo sport l'aggiornamento annuale dell'elenco delle attività sportive. Prima dell'adozione sono stati acquisiti i pareri del CONI, il Comitato olimpico nazionale, e del CIP, il Comitato italiano paralimpico. Non siamo quindi davanti a una nuova delibera del CONI, e la differenza pesa quando si tratta di individuare con precisione la fonte normativa e gli effetti del riconoscimento.

Il decreto concerne attività che hanno natura sportiva ma restano fuori dall'ambito di una federazione sportiva nazionale, di una disciplina sportiva associata o di un ente di promozione sportiva riconosciuti da CONI o CIP. Stando alla stampa di settore, per presentare l'istanza di riconoscimento serve una base associativa consistente, ad esempio almeno 100 associazioni distribuite in cinque Regioni, oppure un ente di promozione con almeno 50 affiliate e 5.000 iscritti, oltre al regolamento tecnico della disciplina. Tali parametri andranno riscontrati sul testo ufficiale del decreto e della normativa di riferimento.

## ISCRIZIONE AL RASD: IL PASSAGGIO OBBLIGATO PER I BENEFICI

L'effetto più immediato interessa il registro. Nel RASD lo yoga può adesso comparire come attività distinta, e le associazioni e società che lo praticano davvero possono giovarsi del riconoscimento attraverso gli enti di promozione sportiva a cui sono affiliate, purché rispettino i requisiti stabiliti dalla normativa. L'iscrizione ha un peso rilevante: attesta la natura dilettantistica dell'ente ed è uno dei presupposti per fruire delle disposizioni fiscali e amministrative introdotte dalla riforma dello sport.

Tuttavia il riconoscimento non rende agevolato ogni centro, scuola o insegnante. Un centro yoga costituito come impresa commerciale, ad esempio, non diventa ente sportivo dilettantistico per il solo fatto che la disciplina è stata riconosciuta. Vanno controllati la forma giuridica scelta, lo statuto, l'affiliazione, l'iscrizione al registro e l'effettivo svolgimento delle attività sportive.

## CORRISPETTIVI ISTITUZIONALI: IL TRATTAMENTO NON COMMERCIALE PER I SOCI

Quando ASD e SSD possiedono i requisiti dell'art. 148, comma 3, del TUIR, i corrispettivi specifici pagati da associati e tesserati per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali restano fuori dall'imponibile IRES. In concreto, la quota versata da un socio per seguire un corso di yoga può essere considerata un provento decommercializzato, quindi non tassato come ricavo d'impresa, invece che come ricavo commerciale ordinariamente imponibile.

Il vantaggio non scatta da solo: la legge pretende condizioni soggettive, statutarie e sostanziali. Lo statuto deve recare le clausole richieste, e l'attività deve rivolgersi a soci e tesserati e attuare realmente le finalità istituzionali dell'ente. Nella pratica, una lezione aperta a chiunque e priva di tesseramento rischia di rimanere nell'area commerciale.

## REGIME FORFETTARIO: LE POSSIBILITÀ OFFERTE DALLA LEGGE 398

Le ASD e SSD in possesso dei requisiti possono prendere in considerazione il regime fiscale forfettario della Legge n. 398/1991, riferito alle attività commerciali accessorie o connesse. Il regime fissa un tetto di 400.000 euro annui di proventi commerciali, accanto ad altre condizioni, e permette di calcolare il reddito imponibile con un metodo agevolato, con semplificazioni sia ai fini IVA sia contabili. Per chi gestisce corsi aperti al pubblico, vende abbigliamento e accessori o incassa sponsorizzazioni, può rivelarsi più vantaggioso della contabilità ordinaria.

La soglia merita un controllo attento: se nel periodo d'imposta viene oltrepassata, le agevolazioni cessano di applicarsi a partire dal mese seguente al superamento. Nel calcolo possono entrare anche proventi in precedenza decommercializzati, per effetto della riforma dell'IVA di cui si dice subito.

## TRATTAMENTO IVA: ESENZIONE E DIFFERENZA RISPETTO ALL'IRES

Sul versante IVA, le prestazioni didattiche e formative strettamente legate alla pratica sportiva, fornite da organismi senza scopo di lucro a chi svolge sport o educazione fisica, possono godere dell'esenzione dell'art. 36-bis del D.L. n. 75/2023. A partire dal 1 gennaio 2026, secondo varie ricostruzioni, per i servizi resi agli associati si è passati dal vecchio regime di esclusione IVA a quello di esenzione. La fonte rammenta peraltro che l'esclusione dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 conserva rilievo nei casi in cui è consentita: l'assetto valido per ciascun ente va perciò accertato alla luce della normativa vigente.

Il nodo principale è la differenza fra le due imposte. Un corrispettivo esente da IVA non è per forza escluso dall'IRES, dato che IVA e imposte sui redditi poggiano su presupposti distinti. A seconda dei requisiti dell'ente e del rapporto con chi frequenta, una lezione di yoga può risultare esente da IVA ma imponibile ai fini reddituali, o l'inverso.

## ISTRUTTORI: IL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Un ulteriore effetto riguarda gli insegnanti di yoga, inquadrabili come lavoratori sportivi se le mansioni realmente svolte e il rapporto instaurato rispondono ai requisiti del D.Lgs. n. 36/2021. Per il settore dilettantistico è prevista una soglia di non imponibilità fiscale pari a 15.000 euro annui. Se sussistono i requisiti di legge, i compensi di lavoro sportivo entro tale importo restano fuori dalla base imponibile, mentre sulle somme che la superano si applica la tassazione propria del tipo di rapporto. Sul fronte previdenziale esiste invece una franchigia separata di 5.000 euro annui, con regole contributive che variano in base all'inquadramento del lavoratore.

| PROFILO | SOGLIA ANNUA | EFFETTO |
|---|---|---|
| Fiscale | 15.000 euro | Compensi di lavoro sportivo dilettantistico non imponibili fino alla soglia |
| Previdenziale | 5.000 euro | Franchigia distinta, con regole contributive diverse a seconda dell'inquadramento |

Si pensi a un insegnante che in un anno percepisce 18.000 euro da un'ASD per i corsi di yoga. Se i requisiti ricorrono, 15.000 euro non entrano nel reddito e i 3.000 euro in più sono tassati secondo la natura del rapporto. Insegnare yoga, però, non basta: bisogna accertare l'attività concretamente svolta, l'ente committente, la tipologia contrattuale e i requisiti normativi applicabili.

## VERIFICHE OPERATIVE: L'ELENCO DEI CONTROLLI PER GLI ENTI

Alle associazioni già operanti, e a quelle che intendono assumere un assetto sportivo dilettantistico, il nuovo riconoscimento suggerisce di rivedere la propria posizione. In particolare va verificato:

- che lo statuto sia conforme alle disposizioni della riforma dello sport;
- che l'affiliazione a un organismo sportivo riconosciuto sia regolare;
- che l'iscrizione e l'aggiornamento dei dati nel RASD siano in ordine;
- quale trattamento fiscale spetti alle quote associative e ai corrispettivi dei corsi;
- come siano inquadrati gli istruttori e quali adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi ne derivino.

Riassumendo, con il riconoscimento dello yoga la pratica trova una collocazione più nitida nell'ordinamento sportivo nazionale e può accedere più facilmente ai regimi agevolati destinati agli enti dilettantistici e ai lavoratori sportivi, senza più doverla associare ad altre discipline per mere ragioni di qualificazione. Rimane comunque fermo un principio: riconoscere l'attività non significa concedere automaticamente le agevolazioni, che dipendono ancora dai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

**https://www.studiopizzano.it/yoga-attivita-sportiva-rasd/ →**

**HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?**

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

**RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →**

FISCO & AGGIORNAMENTI

4 MIN LETTURA 23/10/2026

# Bonus mamme 2026: domanda all'INPS entro il 31 dicembre, fino a 720 euro

Bonus mamme 2026: servizio INPS aperto, 60 euro al mese fino a 720 euro. Domanda entro il 31 dicembre 2026, accessi, pagamento e riesame. Con il messaggio n. 3343 del 20 ottobre 2026 l'INPS ha reso noto che il servizio per inoltrare le richieste del nuovo bonus mamme 2026 è attivo, fornendo indicazioni operative che si aggiungono a quelle della circolare n. 106 del 16 ottobre 2026. La misura, prevista dall'art. 1, comma 207, della Legge n. 199/2025, consiste in un'integrazione al reddito di 60 euro per ciascun mese, anche solo parziale, in cui nel 2026 sia in corso il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, fino a un tetto di 12 mensilità e di 720 euro.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Lavoro e previdenza.

**Norme chiave**
Art. 1, comma 207, L. 199/2025 · D.L. 95/2025 · Circolare INPS 106/2026 · Messaggio INPS 3343/2026 (non verificato).

**Destinatari**
Lavoratrici dipendenti e autonome madri, patronati, consulenti del lavoro, studi professionali.

**Punto pratico**
La domanda online va inviata entro il 31 dicembre 2026 con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Conviene presentarla presto e tenere la documentazione delle mensilità, utile in caso di riesame.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Chiariti i confini tra contribuzione obbligatoria alle Casse professionali e iscrizione alla Gestione Separata INPS.
- **Impatto operativo:** L'iscrizione alla Gestione Separata INPS non scatta se l'attività professionale genera redditi già assoggettati a contributo soggettivo presso la Cassa di categoria.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: il versamento del solo contributo integrativo non costituisce copertura previdenziale ed espone al recupero INPS con sanzioni.

Con il messaggio n. 3343 del 20 ottobre 2026 l'INPS ha reso noto che il servizio per inoltrare le richieste del nuovo bonus mamme 2026 è attivo, fornendo indicazioni operative che si aggiungono a quelle della circolare n. 106 del 16 ottobre 2026. La misura, prevista dall'art. 1, comma 207, della Legge n. 199/2025, consiste in un'integrazione al reddito di 60 euro per ciascun mese, anche solo parziale, in cui nel 2026 sia in corso il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, fino a un tetto di 12 mensilità e di 720 euro. La richiesta va inoltrata entro il 31 dicembre 2026; l'erogazione avviene in una sola soluzione a dicembre, purché l'istruttoria si chiuda in tempo. Quanto al numero e alla data del messaggio, la fonte è esterna e non c'è stato riscontro sul sito dell'Istituto.

## LA MISURA: IN COSA CONSISTE IL BONUS

Il nuovo bonus mamme prosegue sulla strada di quello del 2025, introdotto dal D.L. n. 95/2025, di cui mantiene l'impostazione: non si tratta di uno sconto fiscale, bensì di un'integrazione al reddito che l'INPS versa direttamente alle lavoratrici madri. Rispetto al passato l'importo mensile aumenta fino a 60 euro; lo riferiscono anche fonti secondarie, secondo cui ne hanno diritto le madri con due figli (il minore sotto i 10 anni) oppure con almeno tre figli (il minore sotto i 18 anni). Tali requisiti sono quelli esposti nella circolare n. 106/2026 e vanno riscontrati sul testo, insieme agli ulteriori limiti previsti, per esempio quelli di reddito.

Il conteggio è lineare: a ogni mese lavorato nel 2026 corrispondono 60 euro, pure se l'attività copre soltanto una parte del mese. Chi lavora da dipendente per l'intero anno arriva dunque a 720 euro. Chi ha cominciato a marzo, a titolo di esempio, matura 10 mensilità, cioè 600 euro.

## COME PRESENTARE: PERCORSO ONLINE, ACCESSI E ALTERNATIVE

Il servizio è raggiungibile dal sito www.inps.it con questo itinerario: "Sostegni, Sussidi e Indennità", quindi "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità", "Per genitori", "Vedi tutti i servizi" e infine "Nuovo Bonus mamme 2026". L'ingresso richiede un'identità digitale, che può essere SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. Una volta autenticata, la richiedente giunge al "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", in cui predispone e trasmette la domanda.

Per chi preferisce o deve evitare il canale telematico restano il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o allo 06 164.164 da cellulare, con tariffe legate al gestore, oppure un patronato.

## TERMINI: 31 DICEMBRE E PROROGA A GENNAIO

Il termine ordinario cade il 31 dicembre 2026. Esiste tuttavia una deroga per chi arriva a maturare il requisito all'ultimo: se questo si perfeziona a dicembre 2026, si può inoltrare la domanda fino al 31 gennaio 2027. In concreto è meglio non attendere, perché l'INPS lavora le pratiche seguendo l'ordine di arrivo e inviare per tempo accresce le possibilità di essere inclusa nel pagamento di dicembre.

## DOPO L'INVIO: STATO DELLA PRATICA ED ESITO

Lo stesso servizio permette di visualizzare le ricevute, seguire l'avanzamento della lavorazione e modificare le modalità di pagamento. Conclusa l'istruttoria, l'INPS adotta un provvedimento di accoglimento, di accoglimento parziale (limitato ad alcune mensilità) o di rigetto, che si può consultare nel servizio.

Le mensilità del 2026 vengono saldate in una sola soluzione a dicembre 2026, inclusa quella del mese stesso, qualora la pratica si definisca in tempo. Se l'istruttoria richiede più tempo, gli importi riconosciuti vengono corrisposti dopo la definizione della pratica, a decorrere da gennaio 2027.

## RIGETTO O ACCOGLIMENTO PARZIALE: COME CHIEDERE IL RIESAME

Quando la richiesta è respinta o soddisfatta solo in parte, la lavoratrice ha la possibilità di domandare il riesame per le mensilità non riconosciute. Lo si fa esclusivamente per via telematica, tramite l'apposita funzione del servizio di presentazione, dove è possibile dare chiarimenti e allegare la documentazione in grado di superare le ragioni indicate nel provvedimento. Un suggerimento pratico: tenere a portata di mano buste paga, contratti o carte dell'attività autonoma riferiti a ciascun mese per cui si chiede il bonus, poiché costituiscono la dimostrazione più immediata delle mensilità contestate.

| PASSAGGIO | TERMINE O MODALITÀ |
|---|---|
| Presentazione della domanda | Entro il 31 dicembre 2026 (31 gennaio 2027 se il requisito si perfeziona a dicembre) |
| Accesso al servizio | SPID livello 2, CIE livello 3, CNS, eIDAS, oppure Contact Center o patronato |
| Pagamento | Unica soluzione a dicembre 2026, altrimenti da gennaio 2027 |
| Riesame | Solo online, dalla funzione del servizio |

### CHECKLIST DI CONTROLLO: CASSE PROFESSIONALI VS GESTIONE SEPARATA INPS

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **QUALIFICAZIONE DEL REDDITO**
   Verifica della natura dei compensi prodotti (reddito di lavoro autonomo professionale tipico vs attività assimilate).
2. **VERIFICA CONTRIBUTO SOGGETTIVO**
   Accertamento dell'effettivo assoggettamento del reddito a contributo soggettivo (percentuale o fisso) presso la Cassa di categoria.
3. **ANALISI CONTRIBUTO INTEGRATIVO**
   Valutare se i versamenti effettuati riguardino solo la maggiorazione integrativa (che non preclude l'obbligo INPS).
4. **MEMORIA DIFENSIVA INPS**
   In caso di avviso bonario INPS, predisporre la memoria documentata per richiedere l'annullamento della pretesa contributiva.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/bonus-mamme-2026-domanda-inps-60-euro-scadenza-31-dicembre-2026/ →

**VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?**
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 20/10/2026

# CPB, le nuove FAQ sulla cessazione: soci, attività prevalente e imprese edili

Le FAQ del 13 ottobre 2026 sul CPB chiariscono tre cause di cessazione: nuovi soci, attività prevalente e limite ricavi ISA per le imprese di costruzioni. Un concordato preventivo biennale (CPB) può venire meno anche senza che il contribuente decada dall'accordo in senso proprio: l'art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024 enumera le cause di cessazione, ossia gli eventi che tolgono efficacia al patto a partire dal periodo d'imposta in cui accadono. Con le FAQ del 13 ottobre 2026, diffuse poco prima del 2 novembre 2026, termine per aderire al biennio 2026–2027, l'Agenzia delle Entrate chiarisce tre situazioni concrete.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Accertamento e contenzioso.

**Norme chiave**
Art. 21 D.Lgs. 13/2024 · Art. 14 D.Lgs. 13/2024 · D.Lgs. 148/2026 · Artt. 92 e 93 TUIR · FAQ Agenzia Entrate 13 ottobre 2026.

**Destinatari**
Commercialisti, società di persone e di capitali, imprese di costruzioni aderenti al concordato preventivo biennale.

**Punto pratico**
Dopo una cessazione per aumento dei soci l'adesione 2026–2027 è un nuovo ingresso, senza benefici da rinnovo. Le imprese edili includono le rimanenze nel limite dei ricavi e chi cambia attività prevalente con ISA diverso vede cessare il concordato.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Un concordato preventivo biennale (CPB) può venire meno anche senza che il contribuente decada dall'accordo in senso proprio: l'art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024 enumera le cause di cessazione, ossia gli eventi che tolgono efficacia al patto a partire dal periodo d'imposta in cui accadono. Con le FAQ del 13 ottobre 2026, diffuse poco prima del 2 novembre 2026, termine per aderire al biennio 2026–2027, l'Agenzia delle Entrate chiarisce tre situazioni concrete. Se il concordato 2024–2025 di una società è cessato nel 2025 perché è cresciuto il numero dei soci, la società può formulare una nuova proposta, ma non ottiene il potenziamento dei benefici premiali ISA destinato ai rinnovi, dato che la cessazione interrompe la continuità fra i due bienni. Per le imprese di costruzioni, il limite di ricavi ISA maggiorato del 50% si controlla aggiungendo le rimanenze finali e togliendo le esistenze iniziali. Il cambio dell'attività prevalente, infine, fa cessare il concordato quando porta a un ISA diverso, anche se la nuova attività si affianca alla precedente. Per professionisti e imprese, il controllo va eseguito prima di firmare l'adesione.

## QUADRO GENERALE: CHE COSA SI INTENDE PER CESSAZIONE

Cessazione e decadenza non coincidono. La decadenza deriva da condotte o irregolarità del contribuente, come dati scorretti o versamenti omessi, e comporta la perdita dei benefici del concordato. La cessazione, al contrario, interviene quando la situazione di fatto del contribuente muta in modo inconciliabile con la proposta: per esempio cambia la compagine sociale, l'attività si sposta oppure vengono superati i limiti dimensionali. In tali ipotesi l'accordo non produce più effetti dal periodo d'imposta in cui l'evento si verifica, e il contribuente ritorna alle regole ordinarie per determinare il reddito.

Le ipotesi sono elencate nell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024: fra queste figurano la modifica dell'attività svolta (lettera a), l'aumento del numero dei soci (lettera b-ter) e il superamento del limite di ricavi previsto per l'applicazione degli ISA, maggiorato del 50% (lettera b-quater). Secondo i commenti dedicati, il decreto Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026) ha riordinato le lettere b-ter, b-quinquies e b-sexies per renderle coerenti con le cause di esclusione. Le FAQ del 13 ottobre si occupano di tre casi sui quali i dubbi erano più diffusi.

## NUOVI SOCI: ADESIONE SENZA I BENEFICI DEL RINNOVO

Il primo chiarimento tocca le società. Quando il concordato 2024–2025 è cessato nel 2025 perché è aumentato il numero dei soci, ai sensi dell'art. 21, comma 1,

lettera b-ter, la società può ugualmente presentare una nuova proposta per il biennio 2026-2027. Resta però esclusa dal potenziamento dei benefici premiali ISA spettanti a chi rinnova, disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 13/2024, come modificato dall'art. 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 148/2026.

La ragione sta nella continuità. Con la cessazione si spezza il collegamento fra i due bienni: l'adesione che segue è a ogni effetto una nuova adesione, non un rinnovo. Stando alle fonti consultate, i benefici rafforzati includono la riduzione di due anni, invece di uno, dei termini di accertamento, l'esonero dal visto di conformità entro soglie più alte e la rateazione senza interessi. Chi entra come nuovo contribuente rimane nel regime ordinario dei benefici.

Questo chiarimento va letto in parallelo con un'altra novità del decreto Omnibus: per le società di persone e le associazioni professionali che rinnovano, l'ingresso di nuovi soci con reddito di lavoro dipendente o d'impresa del periodo precedente non superiore a 35.000 euro non preclude più il rinnovo. In pratica la differenza è la seguente: se la compagine sociale muta entro questi limiti, il rinnovo può continuare; se invece il concordato è già cessato per l'aumento dei soci, l'adesione successiva è un nuovo ingresso e i benefici maggiori non spettano.

## IMPRESE DI COSTRUZIONI: RICAVI, RIMANENZE ED ESISTENZE INIZIALI

Il secondo chiarimento concerne il limite di ricavi. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b-quater, il concordato cessa se i ricavi eccedono il limite stabilito per l'applicazione degli ISA maggiorato del 50%. Per le imprese di costruzioni la FAQ specifica che nella verifica occorre considerare anche la variazione delle rimanenze, che per queste imprese pesa molto perché cantieri e lavori in corso restano a lungo in magazzino.

Il calcolo si svolge in tre passaggi. Ai ricavi si sommano le rimanenze finali e si sottraggono le esistenze iniziali, valutate secondo gli artt. 92 e 93 del TUIR, vale a dire le regole fiscali per valutare scorte e opere in corso. L'importo ottenuto va poi confrontato con il limite ISA maggiorato del 50%. Lo stesso criterio è fissato per l'applicazione dell'ISA dall'art. 3 del D.M. 18 marzo 2024 ed è confermato, per l'ISA EG69U, dall'art. 3, comma 2, del D.M. 31 marzo 2026.

| VOCE | ESEMPIO (EURO) |
|---|---|
| Ricavi dell'esercizio | 5.000.000 |
| Più rimanenze finali | 2.000.000 |
| Meno esistenze iniziali | 500.000 |
| Importo da confrontare con il limite ISA maggiorato del 50% | 6.500.000 |

L'esempio spiega l'importanza della regola. Un'impresa con ricavi di 5.000.000 euro potrebbe credersi lontana dal limite, ma se ha accumulato opere in corso per 2.000.000 euro e ne possedeva 500.000 all'inizio, la cifra che conta arriva a 6.500.000 euro. Se tale valore supera la soglia, il concordato cessa dal periodo d'imposta in cui avviene il superamento. Il contribuente deve perciò monitorare il dato ogni anno, e non soltanto all'atto dell'adesione.

## CAMBIO DI ATTIVITÀ: QUANDO PESA L'ISA

La terza FAQ, la n. 3 del 13 ottobre 2026, riguarda la lettera a) dell'art. 21, comma 1: il concordato cessa dal periodo d'imposta in cui il contribuente cambia l'attività svolta rispetto a quella esercitata nel periodo precedente il biennio. Se per le nuove attività è previsto il medesimo ISA, la cessazione non si produce.

L'Agenzia precisa che la causa opera in due casi. Il primo è il mutamento dell'attività prevalente fra due attività già esercitate. Si immagini un contribuente che, nel periodo precedente il biennio, taglia e pialla il legno (70% dei ricavi) e vende al dettaglio mobili per la casa (30%): la proposta è stata costruita sull'ISA D09U, relativo all'attività prevalente. Se durante il biennio diventa prevalente il commercio e per esso è previsto un ISA diverso, il concordato cessa.

Il secondo caso è l'avvio di una nuova attività che diventa prevalente. Lo stesso imprenditore, che all'inizio si limitava al taglio e alla piallatura del legno, inserisce nel biennio il commercio di mobili, e questa attività diventa quella principale con un ISA diverso: pure in tale ipotesi l'accordo cessa. In entrambe le situazioni, la cessazione dipende dal cambiamento sostanziale dell'attività prevalente, che comporta l'applicazione di un ISA diverso da quello su cui si fondava la proposta. L'effetto decorre dal periodo d'imposta in cui il cambiamento si realizza.

## I CASI IN CUI IL CONCORDATO RIMANE VALIDO

La FAQ ribadisce quanto già chiarito con la FAQ n. 6 del 25 ottobre 2024. Svolgere attività ulteriori, o modificarne la composizione, non determina la cessazione se le attività ricadono nello stesso ISA. Inoltre, pur con attività soggette a ISA differenti, la causa di cessazione non ricorre se l'attività prevalente del periodo precedente il biennio resta tale anche nel biennio. In sostanza, rileva la prevalenza economica di partenza, non la semplice estensione dell'offerta.

## CONTROLLI PRATICI: CHE COSA FARE PRIMA DEL 2 NOVEMBRE

Le tre risposte condividono una conseguenza concreta per chi valuta l'adesione: la cessazione può manifestarsi dopo la firma, e i benefici cambiano a seconda che il contribuente rinnovi o entri per la prima volta. Come orientamento, professionisti e imprese possono seguire una traccia semplice:

- accertare se il concordato 2024-2025 è cessato nel 2025 e per quale motivo, perché da ciò dipende se l'adesione sia un rinnovo o un nuovo ingresso;

- per le imprese di costruzioni, determinare ogni anno l'importo dei ricavi comprensivo di rimanenze ed esistenze, valutando lo scarto rispetto al limite maggiorato del 50%;
- esaminare come evolve l'attività nel biennio, mettendo a confronto ricavi e ISA applicabile, così da cogliere un eventuale cambio di prevalenza;
- conservare la documentazione, poiché dati e prove sull'attività prevalente e sulle rimanenze possono servire in caso di controllo.

Per aderire al biennio 2026–2027 il termine è il 2 novembre 2026. Per i casi dubbi resta di riferimento il testo integrale delle FAQ, che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 13 ottobre 2026; le indicazioni riportate qui poggiano sul commento delle fonti specializzate.

**ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)**

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **SIMULAZIONE & DATI ISA**
   Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026–2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.
2. **CONFRONTO CON TREND REALI**
   Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.
3. **ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
   Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.
4. **MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
   Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/cpb-faq-13-ottobre-2026-cessazione-attivita-prevalente-nuovi-soci-imprese-costruzioni/ →

**DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?**

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

6 MIN LETTURA 23/10/2026

# CPB 2026-2027: i debiti rateizzati non contano nella soglia di 5.000 euro

CPB 2026-2027: per la circolare 8/E i debiti rateizzati in regolare pagamento non concorrono alla soglia di 5.000 euro. Adesione entro il 2 novembre 2026. Dichiarare i redditi con i requisiti giusti non è sufficiente per accedere al concordato preventivo biennale (CPB) relativo al biennio 2026-2027: occorre pure che il contribuente non abbia debiti fiscali e contributivi definitivi pari o superiori a 5.000 euro. La circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 ribadisce tuttavia che i debiti sospesi o rateizzati restano fuori da questo calcolo, fino a quando la rateazione non decade. Al momento dell'adesione, da effettuare entro il 2 novembre 2026, il piano di pagamento deve essere in regola.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Concordato preventivo biennale.

**Norme chiave**
Art. 10 e art. 22 D.Lgs. 13/2024 · Circolare Agenzia delle entrate 8/E del 6 ottobre 2026 · FAQ Agenzia delle entrate n. 9 dell'8 ottobre 2024.

**Destinatari**
Imprese e lavoratori autonomi soggetti agli ISA, forfetari, commercialisti e consulenti.

**Punto pratico**
Prima di aderire entro il 2 novembre 2026 conviene verificare i debiti definitivi al 31 dicembre 2025 e lo stato delle rateazioni. Se il totale raggiunge 5.000 euro, un pagamento che lo riporta sotto soglia, fatto prima dell'accettazione, salva l'accesso.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Dichiarare i redditi con i requisiti giusti non è sufficiente per accedere al concordato preventivo biennale (CPB) relativo al biennio 2026-2027: occorre pure che il contribuente non abbia debiti fiscali e contributivi definitivi pari o superiori a 5.000 euro. La circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 ribadisce tuttavia che i debiti sospesi o rateizzati restano fuori da questo calcolo, fino a quando la rateazione non decade. Al momento dell'adesione, da effettuare entro il 2 novembre 2026, il piano di pagamento deve essere in regola. Il decreto correttivo Omnibus ha poi modificato gli effetti della mancanza del requisito: la decadenza dal concordato non esiste più, e l'adesione priva dei requisiti risulta inefficace fin dall'origine. Se i debiti superano la soglia, è possibile sanarli versando almeno la quota che li fa scendere sotto i 5.000 euro, a patto che il pagamento preceda l'accettazione della proposta. Con i tempi ormai stretti, verificare subito la propria situazione debitoria diventa un passaggio da non rimandare.

## REQUISITO DEBITORIO: LA SOGLIA DEI 5.000 EURO

Con il concordato preventivo biennale l'Agenzia delle entrate propone al contribuente un reddito di riferimento valido per due anni; il contribuente si impegna a dichiarare almeno quell'importo e ottiene in cambio maggiore certezza sui controlli. L'accesso non è aperto a tutti. L'art. 10 del D.Lgs. n. 13/2024 lo preclude a chi, per annualità precedenti, ha debiti relativi a tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate o a contributi previdenziali, quando l'importo complessivo arriva a 5.000 euro.

Per stabilire se la soglia è raggiunta si sommano i debiti tributari e quelli contributivi, inclusi interessi e sanzioni. Conta dunque il totale, non il singolo tributo. Per il biennio 2026-2027 la posizione debitoria va accertata alla data del 31 dicembre 2025.

## DEBITI RILEVANTI: QUALI SOMME ENTRANO NEL CONTEGGIO

Rientrano nel conteggio i debiti che nascono da atti impositivi notificati e quelli contenuti in cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni, ma solo se sono diventati definitivi entro il 31 dicembre 2025. La definitività si verifica con una sentenza passata in giudicato oppure quando i termini per impugnare l'atto sono scaduti e non è più contestabile.

Non contano, al contrario, le somme per le quali a quella data erano ancora aperti i termini di pagamento o di impugnazione, né quelle oggetto di un contenzioso tuttora pendente. La logica è lineare: un debito che si può

ancora contestare o saldare nei termini ordinari non è ritenuto consolidato.

| SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 | CONCORRE ALLA SOGLIA? |
|---|---|
| Atto impositivo o cartella definitivi (sentenza passata in giudicato, termini scaduti) | Sì |
| Termini di pagamento o di impugnazione ancora pendenti | No |
| Contenzioso in corso, non definito | No |
| Debito sospeso o rateizzato (con rateazione non decaduta) | No |

## RATEAZIONE E SOSPENSIONE: QUANDO IL DEBITO NON CONTA

Per chi ha cartelle ancora aperte, l'aspetto più interessante riguarda le dilazioni. Richiamando la propria FAQ n. 9 dell'8 ottobre 2024, l'Agenzia conferma che i debiti coperti da un provvedimento di sospensione o di rateazione non entrano nella soglia di 5.000 euro, almeno finché non si verifica l'eventuale decadenza dai relativi benefici.

Il principio si applica anche a un caso meno ovvio. Se il debito era già definitivo al 31 dicembre 2025 ma il provvedimento di rateazione è stato emesso in un momento successivo, esso resta comunque escluso dal calcolo, purché la rateazione sia stata concessa prima che la proposta di concordato venga accettata. Rimane una condizione di fondo: nel momento dell'adesione il piano dev'essere pagato regolarmente e non deve essere intervenuta alcuna decadenza.

Si pensi a un artigiano con una cartella definitiva da 7.200 euro, iscritta a fine 2024. A giugno 2026 ottiene la rateazione e versa puntualmente le rate. Se aderisce al CPB entro il 2 novembre 2026, quel debito non gli sbarra la strada, perché la rateazione è stata concessa prima dell'accettazione e non è decaduta. Se invece avesse saltato le rate fino a perdere il beneficio prima di aderire, il debito residuo tornerebbe a pesare.

## DECRETO OMNIBUS: DALLA DECADENZA ALL'INEFFICACIA

Con il decreto correttivo Omnibus è cambiata la risposta dell'ordinamento quando i requisiti mancano. In precedenza, aderire senza averne le condizioni poteva portare alla decadenza dal concordato. Oggi il correttivo ha tolto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 13/2024 la decadenza connessa al venir meno dei requisiti sulla posizione debitoria e alle cause di esclusione dell'art. 11. In sostituzione, l'art. 10, comma 2-bis, prevede che l'adesione compiuta senza i requisiti richiesti non produca effetti.

Si tratta di una differenza di sostanza. Il contribuente non decade, dato che nel concordato non è mai entrato: l'adesione vale come mai avvenuta. Queste novità si applicano a partire dal biennio 2026-2027 e sono illustrate dalla circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026.

## DECADENZA DALLA RATEAZIONE PRIMA O DOPO L'ADESIONE

Nella circolare si distinguono due momenti. Quando la rateazione decade prima che la proposta sia accettata, il debito residuo torna a essere rilevante: se raggiunge la soglia, il requisito non sussiste e un'eventuale adesione presentata ugualmente è inefficace. Quando invece la decadenza dalla rateazione si verifica dopo una valida adesione al CPB 2026-2027, il concordato dovrebbe conservare la propria efficacia, poiché la corrispondente causa di decadenza è stata eliminata dall'art. 22. Va precisato che questa seconda conclusione costituisce una lettura interpretativa, in attesa di chiarimenti ufficiali specifici: per prudenza è meglio non darla per certa.

## REGOLARIZZAZIONE: PAGARE PRIMA DELL'ACCETTAZIONE

Un debito pari o superiore a 5.000 euro non comporta un'esclusione definitiva. L'Agenzia spiega che la posizione si può sanare versando le somme dovute, anche limitandosi alla parte che basta a riportare il residuo sotto la soglia. Il versamento deve comunque precedere l'accettazione della proposta di concordato.

Un caso numerico: se il debito definitivo non rateizzato ammonta a 6.200 euro, pagarne 1.201 riduce il residuo a 4.999 euro, quindi sotto la soglia. Estinguere l'intero importo non è necessario. Quando il debito è prossimo al limite, tuttavia, è opportuno lasciare un margine, affinché interessi o oneri accessori non lo facciano risalire oltre la soglia nel momento del controllo.

## SCADENZA: ADESIONE ENTRO IL 2 NOVEMBRE 2026

La data fissata per aderire alla proposta relativa al biennio 2026-2027 è il 31 ottobre 2026, ma poiché cade di sabato il termine passa a lunedì 2 novembre 2026. Il tempo rimasto è dunque molto poco e le verifiche concrete da fare sono tre:

- controllare l'estratto di ruolo e i debiti con l'Agenzia e con l'INPS definitivi al 31 dicembre 2025, sommando imposte, contributi, interessi e sanzioni;
- accertare che le eventuali rateazioni siano concesse e le rate in regola, senza decadenza;
- valutare un versamento mirato, prima dell'adesione, per i debiti che superano la soglia.

Anche per i professionisti che seguono i clienti la questione ha un risvolto pratico: aderire in mancanza del requisito non genera una decadenza da gestire più avanti, bensì un'adesione inefficace, per cui i benefici del concordato non maturano.

### ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

**1 SIMULAZIONE & DATI ISA**
Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026–2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.

**2 CONFRONTO CON TREND REALI**
Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.

**3 ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.

**4 MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

**https://www.studiopizzano.it/cpb-2026-2027-debiti-rateizzati-soglia-5000-euro-circolare-8e-adesione-2-novembre-2026/ →**

**DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?**

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

**PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →**

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

9 MIN LETTURA 20/10/2026

# CSRD, ESRS semplificati e scudo PMI: cosa cambia con i regolamenti del 2026

CSRD: i regolamenti UE 2026/1563 e 2026/1560 semplificano gli ESRS e fissano il limite alle richieste ESG sulle PMI della catena del valore. La gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ha pubblicato il 21 settembre 2026 due atti: il Regolamento delegato (UE) 2026/1563, che reca i nuovi standard europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS, European Sustainability Reporting Standards) in forma semplificata, e il Regolamento delegato (UE) 2026/1560, che istituisce un principio di rendicontazione volontario per le imprese escluse dalla CSRD, la direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità. Hanno entrambi origine nella Direttiva (UE) 2026/470, nota come pacchetto Omnibus I.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Sostenibilità e ESG.

**Norme chiave**
Regolamento delegato (UE) 2026/1563 · Regolamento delegato (UE) 2026/1560 · Direttiva (UE) 2026/470 · Regolamento delegato (UE) 2023/2772 · D.Lgs. 125/2024.

**Destinatari**
Imprese soggette alla CSRD, PMI fornitrici di grandi gruppi, commercialisti, revisori e consulenti ESG.

**Punto pratico**
Le imprese obbligate devono scegliere per il 2026 tra vecchi e nuovi ESRS e preparare i dati per il 2027. Le PMI fino a 1.000 dipendenti possono opporre il limite dell'Allegato II alle richieste eccessive dei committenti e usare il modulo base come riferimento.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** CSRD: i regolamenti UE 2026/1563 e 2026/1560 semplificano gli ESRS e fissano il limite alle richieste ESG sulle PMI della catena del valore. Cosa fare.
- 💡 **Impatto operativo:** L'intento è bloccare l'effetto a cascata per cui il grande committente, per compilare il proprio bilancio di sostenibilità, subissava fornitori e clienti più piccoli con questionari ESG sproporzionati.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Negli standard del 2023 l'analisi imponeva spesso di valutare nel dettaglio ogni impatto, rischio e opportunità.

La gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ha pubblicato il 21 settembre 2026 due atti: il Regolamento delegato (UE) 2026/1563, che reca i nuovi standard europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS, European Sustainability Reporting Standards) in forma semplificata, e il Regolamento delegato (UE) 2026/1560, che istituisce un principio di rendicontazione volontario per le imprese escluse dalla CSRD, la direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità. Hanno entrambi origine nella Direttiva (UE) 2026/470, nota come pacchetto Omnibus I. I nuovi ESRS danno la precedenza ai dati quantitativi, comprimono le informazioni narrative, rendono più pragmatica la valutazione di materialità, ossia la selezione dei temi da rendicontare, e permettono di non indicare i dati commercialmente sensibili. Trovano applicazione per gli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027, mentre per quelli che iniziano nel 2026 resta una facoltà di scelta. Per le PMI conta soprattutto il principio volontario: le imprese soggette alla CSRD non possono pretendere dai fornitori fino a 1.000 dipendenti informazioni ulteriori rispetto a quelle dell'Allegato II del regolamento. Questo tetto, il value chain cap, mira ad arginare i questionari ESG sproporzionati che scendono a cascata lungo la filiera a partire dalle grandi imprese. Per professionisti e aziende l'impegno si concentra sull'organizzazione dei dati, sulle clausole dei contratti e sul raccordo con il bilancio.

## LE ORIGINI DEI DUE REGOLAMENTI

Per cogliere la portata delle novità è utile cominciare dal contesto. La CSRD, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 125/2024, aveva imposto a una platea molto vasta di imprese la pubblicazione di una rendicontazione di sostenibilità, da predisporre secondo gli ESRS approvati con il Regolamento delegato (UE) 2023/2772. Imprese e associazioni di categoria, tuttavia, hanno denunciato un carico di dati eccessivo: le richieste di informazioni, trasmesse lungo la filiera, finivano per pesare anche su soggetti non direttamente obbligati.

Il pacchetto Omnibus I è stato la risposta. La Direttiva (UE) 2026/470, pubblicata il 26 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 18 marzo 2026, ha circoscritto il campo della CSRD alle imprese con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro, soglie da superare congiuntamente. Gli Stati membri, Italia inclusa, devono recepire le modifiche entro il 19 marzo 2027. I due regolamenti delegati ne sono l'attuazione tecnica: la Commissione europea li ha adottati il 3 luglio 2026 e pubblicati il 21 settembre 2026; il primo rimodella gli standard per le imprese soggette all'obbligo, il secondo tutela quelle che ne sono fuori.

## PIÙ NUMERI, MENO NARRAZIONE

Il Regolamento 2026/1563 rimpiazza per intero l'Allegato I del Regolamento 2023/2772, cioè il testo che contiene gli ESRS. L'obiettivo è esplicito: favorire i dati quantitativi, tagliare con decisione le informazioni narrative e le singole voci richieste (i data point) e rendere la materialità più pragmatica. Stando alle stime circolate durante la fase di semplificazione, i dati obbligatori calano di oltre il 60% rispetto agli standard del 2023, ma la riduzione reale varia secondo le scelte di materialità di ciascuna impresa.

Il regolamento diventa efficace il 10 novembre 2026 e si applica agli esercizi con inizio il 1° gennaio 2027 o successivo. Le imprese già obbligate oggi possono quindi leggere il 2026 come un anno di preparazione, da dedicare al riordino dei sistemi di raccolta dei dati.

## UN METODO DALL'ALTO VERSO IL BASSO

Con la doppia materialità l'impresa stabilisce quali temi di sostenibilità rendicontare: considera tanto gli effetti dell'attività su ambiente e persone quanto i rischi e le opportunità che quei temi producono per l'impresa stessa. Negli standard del 2023 l'analisi imponeva spesso di valutare nel dettaglio ogni impatto, rischio e opportunità.

I nuovi ESRS precisano che l'impresa può escludere temi o sottotemi sulla base di un'analisi dall'alto verso il basso (top-down) di strategia, modello d'affari e settore, senza essere tenuta a una verifica granulare di ogni elemento. Partire da un'analisi di contesto ben documentata consente perciò un notevole risparmio di lavoro iniziale. La documentazione rimane tuttavia indispensabile: escludere un tema richiede una motivazione, dato che il revisore controllerà la ragionevolezza del percorso seguito.

## OMISSIONI E SEGRETI COMMERCIALI

Un'ulteriore novità è la possibilità di omettere alcune informazioni. L'ESRS 1 contempla adesso esenzioni più chiare e articolate per le informazioni che causerebbero un grave pregiudizio alla posizione commerciale dell'impresa, per quelle che integrano segreti commerciali ai sensi della Direttiva (UE) 2016/943 e per le informazioni classificate.

La facoltà, però, non scatta in automatico. Chi omette un dato deve saperne illustrare i motivi, e il revisore potrebbe richiederne la dimostrazione. Le imprese con proprietà intellettuale significativa, o con segreti industriali contenuti nelle informazioni su prodotti e fornitori, farebbero bene a preparare per tempo una motivazione scritta delle omissioni, agganciata alla disciplina del segreto commerciale.

## OPZIONI PER IL 2026 E PHASE-IN

Per gli esercizi che partono nel 2026 le imprese hanno tre alternative: applicare gli ESRS vigenti senza cambiamenti, applicarli con alcune agevolazioni scelte, per esempio quelle sulle stime nella catena del valore, oppure passare subito ai nuovi ESRS semplificati. La rendicontazione deve in ogni caso indicare con chiarezza la versione adottata. Per gli esercizi dal 1° gennaio 2027 i nuovi standard diventano obbligatori in via generale.

Alla fase transitoria si affianca un'introduzione progressiva degli obblighi, il phase-in. Stando alla sintesi disponibile del regolamento, nei primi anni le imprese, in base ai requisiti dimensionali, possono tralasciare completamente l'ESRS E4 sulla biodiversità, gli standard sociali S2, S3 e S4, che riguardano nell'ordine i lavoratori della catena del valore, le comunità interessate e i consumatori, nonché le metriche più complesse sugli effetti finanziari attesi connessi al clima. Per le condizioni esatte occorre consultare il testo ufficiale.

Alle imprese coinvolte spetta poi una scelta strategica: restare sui vecchi standard con le esenzioni oppure adottare da subito i nuovi, pesando l'impatto sui sistemi informativi, la continuità dei dati rispetto agli anni precedenti e i costi di adeguamento.

## IL TETTO ALLE RICHIESTE LUNGO LA FILIERA

Per le piccole e medie imprese l'aspetto più rilevante sta nel Regolamento 2026/1560, in vigore dal 24 settembre 2026. Esso istituisce un principio di rendicontazione volontario per le imprese estranee alla CSRD, ma il suo pregio maggiore è il limite alle richieste di dati nelle filiere, il value chain cap.

Secondo l'art. 3, le imprese soggette alla CSRD non possono domandare alle imprese della propria catena del valore, con un massimo di 1.000 dipendenti in media, informazioni di sostenibilità eccedenti quelle elencate nell'Allegato II del regolamento. Il limite opera dal 1° gennaio 2027 e concerne la raccolta di dati per la rendicontazione CSRD, senza prevalere su altri obblighi di legge. L'intento è bloccare l'effetto a cascata per cui il grande committente, per compilare il proprio bilancio di sostenibilità, subissava fornitori e clienti più piccoli con questionari ESG sproporzionati.

## IL MODULO BASE

Il principio volontario si articola in due moduli. Il primo, il modulo base, include le informative da B1 a B11 e raccoglie le metriche essenziali: energia, stime delle emissioni di gas serra, inquinamento, caratteristiche della forza lavoro, infortuni, condanne per corruzione. Per le microimprese, fino a 10 dipendenti, numerose metriche sono facoltative, come quelle su acqua e rifiuti. Per le PMI non quotate il modulo base è destinato a diventare il riferimento standard con cui rispondere a committenti e banche.

## IL MODULO ONNICOMPRENSIVO

Il secondo modulo, con le informative da C1 a C9, è facoltativo ed è pensato per le imprese che intendono soddisfare le richieste più sofisticate di banche e investitori: piani di transizione, rischi climatici fisici, diritti umani, episodi di discriminazione. Chi lo adotta offre più informazioni, ma per una scelta propria e non perché glielo impone un cliente.

## COSA DEVONO FARE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Le novità producono conseguenze pratiche in diversi ambiti. La tabella ne offre il quadro d'insieme, e i paragrafi che seguono lo approfondiscono.

| AREA | CHE COSA FARE |
|---|---|
| Periodo transitorio 2026 | Optare tra vecchi ESRS con esenzioni e nuovi ESRS semplificati, misurando l'effetto sui sistemi informativi |
| Dati e connettività | Far combaciare gli importi della sostenibilità con i prospetti del bilancio d'esercizio, così che risultino riconciliabili |
| Consulenza alle PMI | Predisporre cruscotti di raccolta dati sul modulo base, utili anche per ottenere credito |
| Contratti di fornitura | Adeguare le clausole ESG all'Allegato II per i fornitori fino a 1.000 dipendenti |
| Segreti industriali | Giustificare per iscritto le omissioni permesse dall'ESRS 1 |

Si comincia dai dati. I nuovi standard sottolineano la connettività fra rendicontazione di sostenibilità e bilancio: quando una delle due cita ipotesi finanziarie o importi in denaro, questi devono essere coerenti con l'altra. In ambito sociale, l'ESRS S1 e il modulo base del principio volontario attribuiscono molto peso ai dati sul lavoro: contrattazione collettiva, divario retributivo di genere, salari adeguati rispetto ai minimi di legge e di contratto, formazione. Una difficoltà specifica è la mappatura dei lavoratori che appartengono alla forza lavoro propria senza essere dipendenti, come i somministrati e gli autonomi attivi nelle sedi dell'azienda, da computare quando esposti a impatti rilevanti.

Seguono i contratti. Con il value chain cap non è più sostenibile pretendere da un piccolo fornitore una rendicontazione che ecceda l'Allegato II: in tal senso vanno riviste le clausole ESG. Il fornitore che subisce richieste eccessive può invocare il limite, benché la sua efficacia concreta si chiarirà soltanto con la prassi applicativa.

Il terzo aspetto è il collegamento con la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità (CSDDD, Direttiva (UE) 2024/1760). Stando al commento che accompagna i regolamenti, i nuovi ESRS sono stati allineati a tale direttiva, e le informazioni su governance, politiche sui diritti umani e meccanismi di reclamo potrebbero acquisire rilievo anche sotto il profilo della responsabilità. Pure per questo l'accuratezza dei dati è importante.

## SCENARI E QUESTIONI APERTE

Il quadro resta da completare. L'Italia deve recepire le modifiche alla direttiva entro il 19 marzo 2027, e il legislatore nazionale potrebbe puntualizzare ambito e adempimenti. Fino a quando non sarà chiaro come il value chain cap verrà applicato nella pratica, grandi committenti e fornitori dovranno misurarsi caso per caso.

La direzione appare comunque segnata: meno narrazione e più dati confrontabili, con una protezione esplicita per le PMI. Per i professionisti, la sfida va oltre la semplice conformità e consiste nel costruire processi di raccolta dati efficienti, documentati e inseriti nelle decisioni economiche e finanziarie dell'azienda. Il testo dei regolamenti va in ogni caso letto per intero prima di prendere decisioni, poiché i dettagli su soglie, esenzioni e phase-in dipendono dal singolo caso.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/csrd-esrs-semplificati-regolamenti-2026-1563-1560-scudo-pmi-catena-del-valore/ →

**DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?**
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

9 MIN LETTURA 21/10/2026

# Compenso dell'attestatore nel concordato: pagarlo dopo l'omologa è lecito?

Compenso dell'attestatore nel concordato: per la Corte d'appello di Napoli pagarlo dopo l'omologa non pregiudica l'indipendenza. Come scrivere l'incarico. Chi attesta il piano di un concordato preventivo deve restare indipendente rispetto all'impresa e ai suoi interessi. Con una sentenza del 26 agosto 2026, la Corte d'appello di Napoli ha stabilito che tale indipendenza non si perde per il solo fatto che l'onorario sia dovuto dopo l'omologazione del concordato da parte del tribunale. I giudici hanno rilevato che la clausola si limita a indicare quando si paga, senza far dipendere il diritto al compenso dall'esito positivo della procedura.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Crisi d'impresa.

**Norme chiave**
Art. 2, comma 1, lett. o) CCII · Art. 6 CCII · Art. 1362 c.c. · Corte d'appello di Napoli, sentenza 26 agosto 2026 · Cass. 20059/2024 · Cass. 12171/2020.

**Destinatari**
Commercialisti e professionisti attestatori, avvocati d'impresa, imprenditori in crisi, creditori.

**Punto pratico**
Il compenso differito all'omologa non fa perdere l'indipendenza se la clausola regola solo i tempi del pagamento. Conviene però seguire i Principi Cndcec: compenso certo, dovuto anche in caso di esito negativo e pagato per stati di avanzamento.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Chi attesta il piano di un concordato preventivo deve restare indipendente rispetto all'impresa e ai suoi interessi. Con una sentenza del 26 agosto 2026, la Corte d'appello di Napoli ha stabilito che tale indipendenza non si perde per il solo fatto che l'onorario sia dovuto dopo l'omologazione del concordato da parte del tribunale. I giudici hanno rilevato che la clausola si limita a indicare quando si paga, senza far dipendere il diritto al compenso dall'esito positivo della procedura. Per questo il professionista non acquisisce alcun interesse alla riuscita del piano. Chi svolge questo incarico può trarne sollievo, ma la pronuncia va messa accanto a due ulteriori fonti: il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) e i principi di attestazione predisposti dal Consiglio nazionale dei commercialisti, che escludono qualunque collegamento tra compenso ed esito. A ciò si aggiunge l'orientamento molto rigoroso della Cassazione in tema di indipendenza. Ne deriva una indicazione operativa: nella lettera d'incarico il compenso va ancorato all'attività svolta e non al risultato, e la clausola deve essere formulata in modo da non lasciare margini di incertezza.

## RUOLO DELL'ATTESTATORE: IL MOTIVO PER CUI L'INDIPENDENZA È DECISIVA

All'attestatore spetta controllare che i dati aziendali alla base del piano siano veritieri e che il piano stesso sia realizzabile. Creditori e tribunale si affidano al suo giudizio per stabilire se credere a un piano presentato dal debitore medesimo. Per tale ragione la legge richiede che il professionista sia estraneo all'impresa. I requisiti di indipendenza sono fissati dall'art. 2, comma 1, lettera o), del CCII (D.Lgs. n. 14/2019): non devono esistere rapporti personali o professionali con il debitore tali da pregiudicare l'obiettività del giudizio. Senza indipendenza la relazione non vale più nulla e la domanda di concordato può essere dichiarata inammissibile.

Tra gli elementi esaminati per capire se la terzietà sia effettiva figura il compenso. Un onorario molto alto, versato in maniera insolita o collegato all'esito della procedura può far sospettare che il professionista abbia un interesse personale alla riuscita del piano. La controversia decisa a Napoli ruotava proprio attorno a questo aspetto.

## CLAUSOLA CONTESTATA: LA VICENDA DECISA A NAPOLI

Un creditore aveva impugnato con reclamo l'omologazione di un concordato. Contestava l'art. 4 del mandato conferito all'attestatore, che fissava un onorario predeterminato "da corrispondersi nell'ipotesi di omologazione del concordato", entro il termine del riparto. Nulla era previsto, nel contratto, per il caso di mancata omologazione. Il reclamante ne ricavava che il professionista sarebbe stato pagato solo con il buon esito della procedura. A suo giudizio non erano sufficienti nemmeno i chiarimenti che l'attestatore aveva fornito a prestazione ormai eseguita.

La Corte non ha condiviso questa interpretazione. Ha letto la clausola alla luce dell'art. 1362 del codice civile, il quale impone di ricercare la comune intenzione delle parti e di tenere conto anche della loro condotta successiva alla sottoscrizione. Dalle dichiarazioni dell'attestatore è risultato che solo l'omologa, tra le varie ipotesi, richiedeva una disciplina espressa a causa della sua incertezza. Tale evento non determinava se il compenso esistesse: ne stabiliva soltanto la scadenza, coerentemente con il piano e nel rispetto dei limiti dell'art. 6 del CCII.

## QUANDO E SE: LA DIFFERENZA CHE DECIDE IL CASO

Il cuore della sentenza sta nella distinzione tra il "quando" e il "se". Nel primo caso le parti si limitano a indicare l'istante in cui il pagamento diventa esigibile, richiamando un evento che si prevede accadrà. Nel secondo il diritto al compenso sorge unicamente se l'evento si realizza, ed è allora che si configura una vera condizione. I giudici napoletani hanno collocato la clausola esaminata nella prima categoria. Hanno sostenuto questa conclusione con la Cassazione n. 22904/2013, secondo la quale le parti che richiamano un evento futuro per determinare il periodo di esecuzione della prestazione fissano un termine di adempimento, e non una condizione di efficacia del contratto.

La Corte ha quindi descritto che cosa sarebbe successo negli altri scenari. Se il concordato non fosse stato omologato, il professionista avrebbe potuto chiedere il pagamento della parcella dopo l'apertura della procedura, sempre entro i limiti dell'art. 6 del CCII. Nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, il pagamento sarebbe stato possibile solo se la procedura disponeva di liquidità e, in caso di contestazione, dopo l'ammissione al passivo. Una regola differente avrebbe invece esposto il pagamento al rischio di revocatoria, per difetto di inerenza e proporzionalità rispetto alla procedura nella quale la prestazione era stata resa.

La conclusione resta cauta: la sola clausola, in assenza di altri elementi sintomatici, non consente di inferire che l'attestatore non fosse neutrale. L'assetto del compenso va valutato di volta in volta come indizio, senza trasformarlo in una presunzione di parzialità.

## PREDEDUZIONE: LA FUNZIONE DELL'ART. 6 DEL CCII

L'art. 6 del CCII individua i crediti prededucibili, ossia quelli che nella procedura vengono soddisfatti prima degli altri. Rientrano, a certe condizioni, anche i compensi dei professionisti che il debitore incarica di assisterlo nella domanda di accesso, attestazione compresa. La prededuzione, però, funziona soltanto se la procedura si apre. Si spiega così perché il pagamento dell'attestatore finisca per essere legato a un momento successivo al deposito del piano: il professionista deve mettere in conto il rischio dell'attesa.

Le norme sulla prededuzione ricordano anche un confine: l'onorario dev'essere proporzionato all'attività prestata. Un compenso eccessivo o corrisposto con modalità inconsuete, pur se formalmente regolare, può essere impugnato e, in certi casi, recuperato con l'azione revocatoria.

## PRINCIPI CNDCEC: UN ORIENTAMENTO PIÙ RIGIDO

I Principi di attestazione dei piani di risanamento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (edizione 2024) vanno oltre la legge in termini di nettezza. All'attestatore chiedono di dichiarare il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal CCII e di accertarlo con una autovalutazione, tanto all'accettazione quanto al rilascio della relazione. Tali requisiti devono sussistere fino al termine dell'incarico (punti 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.4).

Quanto al compenso, i Principi vietano che il pagamento dipenda, anche solo in parte, dal successo del piano, e dunque dall'omologa o da un giudizio positivo (punto 2.6.4). L'onorario spetta pure quando il giudizio sulla fattibilità del piano è negativo (punto 2.6.7). Se non viene saldato per intero in via anticipata, va versato in base all'avanzamento dei lavori, così che l'attestatore non sia vincolato al completamento dell'incarico e possa farsi carico dei relativi costi. In caso contrario deve ponderare se accettare il rischio di un pagamento differito, considerando la prededuzione (punto 2.6.3). Di conseguenza la lettera d'incarico dovrebbe riportare compenso e modalità di pagamento commisurati all'avanzamento dei lavori (punto 2.2.4).

Per i Principi è incompatibile con l'indipendenza perfino la condizione dell'apertura della procedura, richiamata dall'art. 6, comma 1, lettera c), del CCII, anche se precisano che il corrispettivo rimane dovuto, dato che l'attestatore rende una prestazione di mezzi e non di risultato. Va notata la diversità di visuale rispetto al tribunale: quello che aveva omologato il concordato aveva visto nel pagamento integrale anticipato un possibile motivo di dubbio sulla

neutralità, mentre i Principi lo presentano come una soluzione protettiva per il professionista. La sentenza non è in contrasto con tali regole, perché esclude proprio che nel caso concreto vi fosse una condizione. Dimostra tuttavia con quanta facilità una clausola ambigua possa alimentare il contenzioso.

## GIURISPRUDENZA: UN CONTROLLO SEMPRE CALATO NEL CASO CONCRETO

I precedenti disponibili confermano che l'indipendenza si accerta nel caso concreto e con grande severità. Con l'ordinanza n. 20059/2024, relativa a una vicenda ancora retta dalla legge fallimentare, la Cassazione ha negato l'indipendenza dell'attestatore che nei cinque anni anteriori aveva svolto per il debitore anche un solo diverso incarico professionale. Sono state giudicate irrilevanti sia l'occasionalità del rapporto sia la modestia del compenso. Già con la pronuncia n. 12171/2020, anch'essa riferita alla legge fallimentare, la Corte aveva esaminato la posizione di un professionista che alcuni mesi prima aveva lavorato per la stessa impresa, ritenendo non decisivo se avesse concorso o meno alla redazione del piano. In tale sede ha definito imperativa la norma sull'indipendenza, o comunque di ordine pubblico economico, in quanto posta a presidio della trasparenza e dell'obiettività delle informazioni rivolte ai creditori. La violazione determina la nullità dell'atto di nomina e la perdita del diritto al compenso.

La giurisprudenza di merito più recente ha considerato inammissibili alcune domande di concordato attestate da professionisti privi di iscrizione all'elenco dei gestori della crisi (Tribunale di Milano, sentenza n. 597/2025, e Tribunale di Lanusei, sentenza n. 2/2026). Al di fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore occorre tuttavia accertare in concreto i rapporti personali o professionali, che non ricadono automaticamente nel divieto. L'ordinanza n. 6922/2019 ha censurato un giudice che aveva attribuito rilievo a un legame di parentela con una dipendente creditrice senza chiarire in che modo ciò incidesse sull'autonomia di giudizio. Il Tribunale di Mantova (sentenza n. 103/2025) ha invece escluso l'indipendenza di un attestatore che non aveva verificato se il requisito fosse rimasto integro dopo precedenti attestazioni e che non aveva reso conto né dei compensi percepiti né delle modalità anomale di pagamento, rendendo impossibile valutarne la congruità.

## LETTERA D'INCARICO: COME REDIGERE LA CLAUSOLA

La sentenza e i Principi offrono indicazioni utili a chi prepara il mandato. Per prima cosa è opportuno determinare l'importo del compenso con certezza, senza formule che lo colleghino all'esito della procedura. Il pagamento va agganciato a fasi di lavoro o a stati di avanzamento, e non all'omologa né all'apertura della procedura. La lettera dovrebbe inoltre chiarire che l'onorario spetta anche se il giudizio sulla fattibilità del piano è negativo, e regolare espressamente che cosa avvenga nel caso in cui il concordato non sia omologato o si apra la liquidazione giudiziale.

Risultano poi opportuni la dichiarazione di indipendenza al momento dell'accettazione, il nuovo controllo al rilascio della relazione e la trasparenza sui compensi ricevuti, anche per attestazioni precedenti. Così si previene il problema affiorato a Napoli, dove una clausola lacunosa ha reso necessari chiarimenti giunti solo a prestazione compiuta e un giudizio di reclamo per dissipare il dubbio.

| ELEMENTO | CORTE D'APPELLO DI NAPOLI | PRINCIPI CNDCEC 2024 |
|---|---|---|
| Pagamento dopo l'omologa | Consentito se la clausola stabilisce soltanto la tempistica del pagamento | Escluso come condizione, anche parziale |
| Compenso in caso di mancata omologa | Spettante, entro i limiti dell'art. 6 CCII | Spettante, anche con giudizio negativo |
| Modalità consigliata | Esame da svolgere caso per caso | Pagamento per stati di avanzamento |

### ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **SIMULAZIONE & DATI ISA**
   Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.
2. **CONFRONTO CON TREND REALI**
   Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.
3. **ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
   Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.
4. **MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
   Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/compenso-attestatore-concordato-pagamento-dopo-omologa-indipendenza-corte-appello-napoli/ →

**DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?**
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

FISCO & AGGIORNAMENTI

6 MIN LETTURA 20/10/2026

# Credenziali Sister addio: dal 15 novembre 2026 servono SPID, CIE o CNS per il catasto

Credenziali Sister: dal 15 novembre 2026 stop a nuovi rilasci, disattivazione entro il 31 dicembre. Per catasto e ipotecaria servono SPID, CIE o CNS. L'Agenzia delle Entrate ha scelto di abbandonare le credenziali Sister, ossia la coppia di nome utente e password con cui molti professionisti entrano nei servizi telematici del catasto e della pubblicità immobiliare. La misura è contenuta nel provvedimento del direttore dell'Agenzia, prot. n. 278149 del 13 ottobre 2026. A partire dal 15 novembre 2026 non sarà più possibile ottenere nuove credenziali Sister, mentre quelle già in uso verranno spente gradualmente entro il 31 dicembre 2026, in base a un piano articolato per profilo di convenzione e per tipo di adesione, che l'Agenzia metterà online sul proprio sito con almeno 10 giorni di anticipo rispetto al 15 novembre.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Fisco e adempimenti.

**Norme chiave**
Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. 278149 del 13 ottobre 2026.

**Destinatari**
Geometri, ingegneri, architetti, notai, avvocati, agenzie immobiliari, enti pubblici e studi che usano i servizi catastali e ipotecari.

**Punto pratico**
Dal 15 novembre 2026 non vengono più rilasciate credenziali Sister e quelle esistenti si spengono entro il 31 dicembre secondo un piano. Serve avere SPID, CIE o CNS pronti e verificare la data che riguarda il proprio profilo.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Le credenziali già rilasciate restano utilizzabili fino alla data di dismissione fissata dal piano.
- 💡 **Impatto operativo:** Il provvedimento contempla infatti una fase transitoria, concepita per assicurare la continuità operativa e consentire agli utenti già abilitati di passare al nuovo sistema senza fretta.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Intanto si possono già predisporre alcuni passaggi utili, in grado di ridurre il rischio di interruzioni dell'attività.

L'Agenzia delle Entrate ha scelto di abbandonare le credenziali Sister, ossia la coppia di nome utente e password con cui molti professionisti entrano nei servizi telematici del catasto e della pubblicità immobiliare. La misura è contenuta nel provvedimento del direttore dell'Agenzia, prot. n. 278149 del 13 ottobre 2026. A partire dal 15 novembre 2026 non sarà più possibile ottenere nuove credenziali Sister, mentre quelle già in uso verranno spente gradualmente entro il 31 dicembre 2026, in base a un piano articolato per profilo di convenzione e per tipo di adesione, che l'Agenzia metterà online sul proprio sito con almeno 10 giorni di anticipo rispetto al 15 novembre. Le credenziali già rilasciate restano utilizzabili fino alla data di dismissione fissata dal piano. Successivamente si entrerà nella piattaforma solo dall'area riservata del sito dell'Agenzia, attraverso SPID, CIE, CNS oppure, nei casi previsti, le credenziali Fisconline ed Entratel. Lo stesso varrà per i nuovi utenti che domanderanno di stipulare convenzioni o di aderire ai servizi. Abilitazioni, profili autorizzativi e deleghe già attribuiti conservano la loro validità.

## PIATTAFORMA SISTER: A COSA SERVE E CHI LA USA

Con Sister l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione servizi per consultare e aggiornare le banche dati catastale e ipotecaria. Il destinatario non è il cittadino che richiede una visura una tantum, bensì chi tratta questi dati in maniera continuativa: professionisti tecnici e legali, pubbliche amministrazioni, enti e altri soggetti autorizzati. Tramite la piattaforma transitano, ad esempio, la consultazione di atti e planimetrie, le richieste di certificazioni e l'invio telematico degli atti di aggiornamento catastale.

Entrare in questi servizi non è libero. Occorre una convenzione o un'adesione specifica con l'Agenzia, che stabilisce il profilo dell'utente e i servizi a sua disposizione. È dentro questo schema che, col tempo, si sono sviluppate le credenziali dedicate, separate da quelle personali impiegate per il resto del sito.

## DOPPIO ACCESSO: CHE COSA VIENE ELIMINATO

Attualmente le vie d'ingresso sono due. La prima parte dall'area riservata del sito dell'Agenzia e richiede

l'autenticazione con SPID, CIE, CNS oppure, nei casi previsti, con credenziali rilasciate dall'Agenzia stessa. La seconda permette di collegarsi direttamente alla piattaforma con nome utente e password assegnati nell'ambito di specifiche convenzioni o adesioni ai servizi: sono le credenziali Sister vere e proprie.

A essere soppressa dal provvedimento è soltanto questa seconda via. L'accesso dall'area riservata resta intatto e diventa anzi l'unico praticabile. Di fatto scompare l'identificativo separato e rimane il sistema di identità già in uso per gli altri servizi dell'Agenzia. Per chi lavora con la piattaforma si tratta di un mutamento di abitudini più che di diritti: varia la modalità di autenticazione, mentre l'insieme dei servizi cui si ha titolo rimane lo stesso.

## CALENDARIO: LE DATE DA SEGNARE IN AGENDA

Il percorso procede per tappe e prevede alcune scadenze da tenere a mente.

| DATA | CHE COSA ACCADE |
|---|---|
| 13 ottobre 2026 | Adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia, prot. n. 278149 |
| Almeno 10 giorni prima del 15 novembre 2026 | Pubblicazione sul sito dell'Agenzia del piano di disattivazione per profilo di convenzione e tipo di adesione |
| 15 novembre 2026 | Stop al rilascio di nuove credenziali Sister; i nuovi utenti accedono solo con SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, Fisconline ed Entratel |
| Entro il 31 dicembre 2026 | Disattivazione progressiva delle credenziali già in uso, secondo il piano |

Su tutto, il piano di disattivazione è il documento da seguire con maggiore cura, dato che le date effettive possono differire da un profilo all'altro. Le vecchie credenziali continuano a funzionare fino al giorno stabilito per ciascun profilo. Il provvedimento contempla infatti una fase transitoria, concepita per assicurare la continuità operativa e consentire agli utenti già abilitati di passare al nuovo sistema senza fretta.

## NUOVE MODALITÀ: SPID, CIE, CNS E LE ECCEZIONI

Una volta dismesse le vecchie utenze, l'ingresso ai servizi avverrà autenticandosi nell'area riservata. Le identità digitali accettate sono SPID, Carta d'identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. Il provvedimento menziona pure le credenziali Fisconline ed Entratel, ma solo nei casi previsti: non costituiscono dunque un'alternativa aperta a tutti, e i confini di tali eccezioni vanno controllati sul testo ufficiale.

Dal punto di vista pratico conviene distinguere tre scenari. Chi ha credenziali Sister ancora attive potrà continuare a servirsene fino alla data in cui verranno spente. Chi possiede già un accesso personale all'area riservata potrà lavorare con quello. Chi invece è privo di qualsiasi identità digitale dovrebbe dotarsene per tempo, poiché dal 15 novembre non avrà più la possibilità di ottenere, in sostituzione, una nuova utenza Sister.

## ABILITAZIONI E DELEGHE: CHE COSA RESTA VALIDO

A cambiare è lo strumento con cui ci si autentica, non i diritti che ne dipendono. Il provvedimento chiarisce che le abilitazioni, i profili autorizzativi e le deleghe già attribuiti agli utenti restano validi. Per un professionista ciò significa che le deleghe ottenute dai clienti e i servizi abilitati dalla propria convenzione non devono essere rifatti daccapo solo perché muta la modalità di accesso.

Il punto pesa soprattutto per gli studi con molte pratiche, per i quali smarrire le deleghe avrebbe imposto un considerevole lavoro amministrativo. Rimane invece da accertare caso per caso in che modo le nuove identità digitali si colleghino ai profili già esistenti: su questo aspetto l'Agenzia si è impegnata a mettere a disposizione strumenti informativi adatti all'uso delle nuove modalità.

## COSA FARE: UN PIANO PER STUDI, IMPRESE ED ENTI

Dato che il testo del provvedimento è stato consultato tramite la stampa specializzata, è opportuno raffrontarlo con il documento originale pubblicato dall'Agenzia prima di assumere decisioni definitive. Intanto si possono già predisporre alcuni passaggi utili, in grado di ridurre il rischio di interruzioni dell'attività.

- Censire chi, nello studio o nell'ente, usa credenziali Sister e per quali servizi.
- Verificare che ciascuno disponga di SPID, CIE o CNS valide e funzionanti, e di un lettore o di un'app se necessari.
- Controllare sul sito dell'Agenzia la pubblicazione del piano di disattivazione e individuare la data che riguarda il proprio profilo.
- Provare l'accesso dall'area riservata prima della scadenza, per scoprire per tempo eventuali problemi di collegamento con le abilitazioni esistenti.
- Chiarire con chi usa il servizio per conto di più persone come organizzare l'accesso, ora che la password condivisa non sarà più possibile.

L'ultimo punto richiede una precisazione. Quando in uno studio o in un ente una sola utenza è condivisa tra più persone, l'accesso con identità digitale personale impone che ciascun operatore adoperi la propria. Conviene affrontare la questione fin da ora, anche sul piano organizzativo, così che a ridosso della scadenza nessuno resti escluso.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

**https://www.studiopizzano.it/catasto-sister-fine-credenziali-dedicate-spid-cie-provvedimento-entrate-2026/ →**

**DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?**

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

**PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →**

FISCO & AGGIORNAMENTI

7 MIN LETTURA 20/10/2026

# Prima casa e fabbricati collabenti F/2: l'agevolazione spetta, ma va meritata

Agevolazione prima casa su fabbricati collabenti F/2: per l'Agenzia delle Entrate spetta se l'immobile diventa abitazione entro tre anni. Requisiti e rischi. Si può acquistare con le imposte ridotte della prima casa anche un fabbricato in rovina, accatastato in categoria F/2 (gli immobili "collabenti", ossia inutilizzabili e senza rendita). Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 108/2026, che modifica la posizione negativa espressa nel 2019. A pesare non è la condizione presente del bene, bensì la sua attitudine a diventare, grazie ai lavori necessari, una casa di abitazione.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Imposte indirette.

**Norme chiave**
Nota II-bis, art. 1, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986 · Risposta a interpello 108/2026 · Risposta a interpello 357/2019 · Cass., ordinanza 3913/2025.

**Destinatari**
Persone fisiche che acquistano ruderi da recuperare, notai, commercialisti, geometri e tecnici.

**Punto pratico**
L'acquisto di un fabbricato F/2 può fruire della prima casa se l'immobile è idoneo a diventare abitazione. Vanno rese le dichiarazioni nell'atto e completati i lavori, con trasformazione in casa di abitazione, entro tre anni, per evitare la decadenza.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il conferimento in trust entro i 5 anni dall'acquisto agevolato comporta orientamenti contrastanti sulla decadenza dal beneficio e sul recupero delle imposte d'atto.
- 💡 **Impatto operativo:** Rischio di contestazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali agevolate in caso di trasferimento anticipato dell'immobile in trust.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: la giurisprudenza di merito è divisa; è consigliabile attendere il decorso del quinquennio prima di disporre dell'immobile in trust.

Si può acquistare con le imposte ridotte della prima casa anche un fabbricato in rovina, accatastato in categoria F/2 (gli immobili "collabenti", ossia inutilizzabili e senza rendita). Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 108/2026, che modifica la posizione negativa espressa nel 2019. A pesare non è la condizione presente del bene, bensì la sua attitudine a diventare, grazie ai lavori necessari, una casa di abitazione. L'acquirente deve in ogni caso possedere tutti i requisiti soggettivi previsti dalla norma, dichiararli nell'atto di acquisto e, entro tre anni, provare di avere realmente ristrutturato l'edificio e di averlo reso abitazione. Se ciò non avviene, perde l'agevolazione e deve versare la differenza d'imposta, oltre a sanzioni e interessi. Per chi acquista un rudere da recuperare, il chiarimento abbassa il costo fiscale dell'operazione, ma richiede una pianificazione attenta di lavori e tempi.

## CASO CONCRETO: UN CASOLARE SENZA RENDITA

Il quesito prende le mosse da uno scenario molto diffuso nelle campagne e nei centri storici: un privato intende acquistare un casolare molto degradato, censito come F/2. Questa categoria, nella quale rientrano i fabbricati collabenti, individua edifici inagibili o diruti che non generano reddito e perciò sono privi di rendita. Ci si chiede se all'atto di acquisto siano applicabili le imposte agevolate della prima casa, o se la mancanza in catasto di una vera "casa di abitazione" precluda il beneficio.

Sino a non molto tempo fa l'Amministrazione rispondeva di no. Con la risposta n. 357/2019 l'Agenzia aveva negato l'agevolazione agli immobili collabenti, giacché non qualificabili come abitazioni. Il nuovo documento, relativo all'acquisto di un fondo rustico con fabbricati da ristrutturare, capovolge tale impostazione e va letto assieme alla giurisprudenza che ne ha aperto la strada.

## REGOLE BASE: COME FUNZIONA LA PRIMA CASA

Se il venditore è un privato, l'imposta di registro si paga con aliquota del 2% anziché del 9% ordinario, e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Quando a vendere è un'impresa e l'operazione rientra nell'IVA, l'aliquota passa al 4% in luogo del 10%. La disciplina è contenuta nella Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro).

Il beneficio è limitato alle case di abitazione, escluse quelle accatastate come A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e

palazzi storici). Vale pure per le pertinenze, purché censite come C/2 (magazzini e depositi), C/6 (box e posti auto) o C/7 (tettoie), entro il limite di una unità per ognuna delle tre categorie.

L'agevolazione spetta, in sostanza, quando l'acquirente dichiara nell'atto tre circostanze:

- che l'immobile è ubicato nel Comune in cui ha, o fisserà entro 18 mesi dall'acquisto, la residenza; oppure in quello in cui esercita la propria attività, o ancora, per chi si è trasferito all'estero per lavoro dopo avere vissuto o lavorato in Italia per almeno 5 anni, nel Comune di nascita o in quello in cui risiedeva o lavorava prima della partenza. L'intenzione di trasferire la residenza va manifestata nell'atto, a pena di decadenza;
- che non è titolare, da solo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un'altra casa situata nel medesimo Comune;
- che non è titolare, neppure pro quota o in comunione legale, su tutto il territorio italiano, di diritti su un'altra casa acquistata da sé o dal coniuge con le stesse agevolazioni. Chi già possiede una casa agevolata può nondimeno beneficiare ancora dell'agevolazione, se la cede entro due anni dal nuovo acquisto.

## SVOLTA DI PRASSI: IL PESO DELL'IDONEITÀ FUTURA

Nella risposta n. 108/2026, datata 26 maggio 2026 stando alle fonti reperite online (la data va verificata sul sito dell'Agenzia), l'Amministrazione sostiene che l'agevolazione è applicabile all'acquisto di un immobile collabente in categoria F/2, a condizione che sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi della Nota II-bis. Poco importa che, al momento della compravendita, il fabbricato non sia classificabile in categoria A, tra le abitazioni. Rileva invece che possa essere destinato a uso abitativo, mediante gli interventi edilizi necessari.

Il motivo è evitare una disparità di trattamento: risulterebbe incoerente favorire chi acquista una casa già ultimata e negare il beneficio a chi compra un rudere per recuperarlo e abitarvi. Così facendo l'Agenzia supera espressamente il suo precedente parere negativo del 2019.

## SPINTA DELLA CASSAZIONE: L'ORDINANZA 3913/2025

A sollecitare il cambio di orientamento è stata la Corte di cassazione, in particolare con l'ordinanza n. 3913/2025. I giudici rilevano che il verbo "destinato", impiegato dalla norma, esprime un nesso oggettivo tra il bene comprato e la finalità perseguita dal legislatore: favorire tanto lo sviluppo dell'edilizia abitativa, con l'incremento delle costruzioni, quanto gli interventi di restauro e risanamento conservativo, utili a conservare l'edificio e a ridargli funzionalità. Alla luce di questo fine, l'intervento può riguardare anche un fabbricato degradato. Ne discende, per la Corte, che l'agevolazione non può essere riservata ai soli alloggi già finiti o in via di ultimazione, ma deve coprire anche gli immobili da recuperare.

Il ragionamento è rilevante perché porta l'attenzione dalla fotografia catastale del momento alla funzione futura dell'immobile. Rimane tuttavia un confine netto: la misura serve a recuperare abitazioni, non a ottenere sconti su immobili che restano ruderi.

## CONDIZIONE DECISIVA: ABITAZIONE ENTRO TRE ANNI

L'Agenzia chiarisce che l'agevolazione dipende dall'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione da parte dell'acquirente. Il termine è di tre anni, lo stesso entro cui l'Amministrazione può effettuare i controlli e recuperare l'imposta; le fonti lo collegano alla data di registrazione dell'atto. In concreto, entro quel periodo l'acquirente è tenuto a dimostrare di avere eseguito i lavori di ristrutturazione e di avere reso abitazione il fabbricato diroccato.

Ne deriva un impegno organizzativo tutt'altro che marginale. Prima della firma è opportuno accertare che il progetto sia realizzabile sul piano urbanistico, che i titoli edilizi si possano ottenere in tempo utile e che i lavori rientrino nei tre anni. Serve poi custodire la documentazione: pratiche edilizie, fatture dei lavori, nuovo accatastamento in categoria abitativa, trasferimento della residenza.

Se l'edificio non diventa abitabile entro i termini, oppure se nell'atto mancano le dichiarazioni richieste, l'agevolazione viene meno. L'ufficio richiede la differenza tra l'imposta ordinaria e quella agevolata, applica la sanzione del 30% di tale differenza e somma gli interessi. Identica conseguenza se la residenza non è spostata entro i 18 mesi.

## COSA FARE: CONTROLLI PRIMA DEL ROGITO

La risposta a interpello vale in senso stretto per il caso concreto che l'ha originata, ma rispecchia la linea dell'Amministrazione e può essere richiamata da chi versa in una situazione simile. Chi pensa di comprare un fabbricato collabente dovrebbe perciò compiere alcuni accertamenti prima dell'atto.

Il primo riguarda i requisiti soggettivi, uguali a quelli di una normale prima casa. Il secondo concerne la fattibilità dei lavori: il rudere deve poter divenire, nei fatti, una casa di abitazione non di lusso. Il terzo attiene alla stesura dell'atto: le dichiarazioni su residenza e assenza di altri diritti vanno rese con precisione, trattandosi di condizioni di decadenza. Quanto alla base imponibile, in mancanza di una rendita catastale conviene consultare il notaio prima del rogito.

| ASPETTO | PRIMA (INTERPELLO 357/2019) | OGGI (INTERPELLO 108/2026) |
|---|---|---|
| Acquisto di fabbricato F/2 | Agevolazione negata | Agevolazione riconosciuta |
| Elemento che pesa | Situazione catastale presente | Attitudine a diventare abitazione dopo i lavori |
| Requisiti soggettivi | Quelli della Nota II-bis | Quelli della Nota II-bis, dichiarati nell'atto |
| Condizione finale | Non rilevante | Abitazione effettiva entro tre anni |

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

**https://www.studiopizzano.it/agevolazione-prima-casa-fabbricati-collabenti-f2-interpello-108-2026/ →**

**DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?**

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

**PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →**

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

5 MIN LETTURA 23/10/2026

# Forfettario a 100.000 euro: il MEF avvia la consultazione sul regime

Forfettario a 100.000 euro: il MEF apre una consultazione fino al 18 novembre 2026. Il tetto potrebbe valere solo per le imposte dirette, non per l'IVA. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato una consultazione pubblica sul regime forfetario: vi si accede dal portale del Ministero e resta aperta dal 21 ottobre al 18 novembre 2026. Le consultazioni precedenti miravano a raccogliere osservazioni sul testo di una norma; questa, invece, pare finalizzata a capire quanto il regime sia apprezzato e per quali ragioni i contribuenti lo scelgano. Il questionario si colloca nel confronto che anticipa la legge di bilancio, dove guadagna terreno l'idea di portare il limite di ricavi e compensi da 85.000 a 100.000 euro.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Regime forfetario.

**Norme chiave**
Art. 1, commi 54–89, L. 190/2014 · L. 145/2018 · L. 197/2022.

**Destinatari**
Titolari di partita IVA in regime forfetario, professionisti, commercialisti, associazioni di categoria.

**Punto pratico**
La consultazione del MEF è aperta fino al 18 novembre 2026. Il tetto di 100.000 euro resta un'ipotesi: oggi il limite è 85.000 euro, e la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente o da pensione scade a fine 2026 senza proroga.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Un simile aumento si scontra, però, con il vincolo europeo che stabilisce in 85.000 euro la soglia per l'esenzione IVA delle piccole imprese.
- **Impatto operativo:** Un altro quesito verte sulle ragioni della scelta: si aderisce al forfetario per la semplificazione e i minori adempimenti, o per il vantaggio economico dell'imposta sostitutiva?
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il questionario si colloca nel confronto che anticipa la legge di bilancio, dove guadagna terreno l'idea di portare il limite di ricavi e compensi da 85.000 a 100.000 euro.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato una consultazione pubblica sul regime forfetario: vi si accede dal portale del Ministero e resta aperta dal 21 ottobre al 18 novembre 2026. Le consultazioni precedenti miravano a raccogliere osservazioni sul testo di una norma; questa, invece, pare finalizzata a capire quanto il regime sia apprezzato e per quali ragioni i contribuenti lo scelgano. Il questionario si colloca nel confronto che anticipa la legge di bilancio, dove guadagna terreno l'idea di portare il limite di ricavi e compensi da 85.000 a 100.000 euro. Un simile aumento si scontra, però, con il vincolo europeo che stabilisce in 85.000 euro la soglia per l'esenzione IVA delle piccole imprese. Per superare l'ostacolo si ragiona di applicare i 100.000 euro soltanto alle imposte dirette, mantenendo gli 85.000 euro come limite per l'IVA: ne uscirebbe un regime ibrido dalla difficile applicazione. C'è poi un ulteriore fronte ancora aperto: in mancanza di proroga, dal 2027 il limite dei redditi da lavoro dipendente o da pensione compatibili con il regime scenderebbe di nuovo da 35.000 a 30.000 euro.

Quanto si sa della consultazione e delle ipotesi allo studio deriva da fonti specializzate e non ha ancora preso la forma di una norma: ogni elemento relativo al tetto di 100.000 euro va dunque letto al condizionale.

## CONSULTAZIONE PUBBLICA: SEI QUESITI SUL REGIME

Il questionario predisposto dal Dipartimento delle Finanze consta di sei quesiti. Nei primi si chiede di illustrare la propria posizione precedente al 2023, così da capire se l'innalzamento del tetto a 85.000 euro abbia deciso l'ingresso nel regime, o se abbia soltanto consentito a chi già ne faceva parte di sviluppare la propria attività.

Un altro quesito verte sulle ragioni della scelta: si aderisce al forfetario per la semplificazione e i minori adempimenti, o per il vantaggio economico dell'imposta sostitutiva? La risposta ha un peso politico, perché mostra se il regime viene considerato uno strumento di semplificazione oppure di risparmio fiscale. Le ultime domande hanno risposta libera: servono a misurare l'effetto complessivo dell'innalzamento della soglia e a raccogliere suggerimenti su semplificazione, efficacia e raccordo con altre agevolazioni.

## EVOLUZIONE NORMATIVA: DALLE SOGLIE PER ATTIVITÀ AI LIMITI UNICI

Oggi il regime forfetario trova la sua disciplina nell'art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014. Stando alla fonte, dal 1° gennaio 2027 verrebbe ricollocato negli artt. 232–243 del D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, il nuovo testo unico

delle imposte sui redditi: non si è però potuto riscontrare questo riferimento in modo indipendente.

Ripercorrere la vicenda dei limiti aiuta a comprendere il dibattito attuale. All'inizio i tetti di ricavi e compensi erano differenti, in funzione dell'attività svolta. Con la L. n. 145/2018 è stato introdotto per tutti un unico limite di 65.000 euro. Successivamente l'art. 1, comma 54, della L. n. 197/2022 lo ha elevato, dal 2023, a 85.000 euro.

| FASE | LIMITE DI RICAVI O COMPENSI |
|---|---|
| Origine (L. 190/2014) | Soglie diverse a seconda del tipo di attività |
| Dal 2019 (L. 145/2018) | 65.000 euro, limite unico |
| Dal 2023 (L. 197/2022) | 85.000 euro |
| Ipotesi in discussione | 100.000 euro |

## VINCOLO EUROPEO: IL LIMITE IVA DI 85.000 EURO

Il forfetario italiano comporta anche l'esenzione dall'IVA, e per tale motivo deve rispettare la disciplina dell'Unione sulle piccole imprese. Stando a quanto riferito, la normativa comunitaria stabilisce in 85.000 euro il massimo per l'esenzione, e qualsiasi scostamento oltre tale cifra necessita dell'autorizzazione preventiva della Commissione europea. Portare il tetto a 100.000 euro non sarebbe dunque una scelta soltanto italiana.

La questione era già emersa in passato: nelle dichiarazioni in Parlamento del 2025 il Governo aveva spiegato che le nuove regole europee frenavano un ulteriore aumento, e proprio questa difficoltà è il nodo che l'attuale proposta tenta di risolvere.

## REGIME IBRIDO: DUE SOGLIE PER DUE IMPOSTE

La soluzione allo studio punta a separare le due discipline. Il tetto di 100.000 euro avrebbe effetto solo per le imposte dirette (imposta sostitutiva sul reddito), mentre per l'IVA rimarrebbe il limite attuale di 85.000 euro.

Ne risulterebbe un regime ibrido, che al momento non esiste e che, se mai diventasse legge, sarebbe difficile da immaginare nella pratica. Per i ricavi superiori a 85.000 euro potrebbe sorgere la questione di un'IVA da applicare con le regole ordinarie, con fatture, detrazioni e liquidazioni periodiche dalle quali il forfetario oggi dispensa: si tratta di un'inferenza, non di una soluzione definita. Nelle prossime settimane l'aspetto da seguire è se la proposta confluirà nel testo della legge di bilancio e in che forma.

## SOGLIA DEI 35.000 EURO: LA SCADENZA DI FINE 2026

Al di là delle ipotesi, c'è un tema molto concreto che riguarda i redditi da lavoro dipendente o da pensione. Attualmente il regime è compatibile con redditi di questa natura fino a 35.000 euro. Tale soglia termina alla fine del 2026. Se non intervenisse una proroga espressa, si tornerebbe al limite ordinario di 30.000 euro, e un numero considerevole di contribuenti lascerebbe il forfetario.

Chi esercita una piccola attività insieme a un lavoro dipendente o riceve una pensione deve effettuare subito la verifica: va stimato il reddito dell'anno precedente per controllare se oltrepassa i 30.000 euro. L'eventuale rinnovo della soglia di 35.000 euro andrà cercato nella prossima legge di bilancio.

## COSA FARE: PARTECIPARE E PREPARARSI

La consultazione rimane aperta fino al 18 novembre 2026 e consente a operatori e professionisti di far sentire la propria voce. Per i commercialisti che seguono clienti forfetari è un'opportunità per evidenziare i temi pratici: i rischi di un regime ibrido, l'effetto sulle cause di esclusione e il raccordo con le agevolazioni legate al reddito.

Sul piano operativo, fino alla pubblicazione della legge di bilancio il limite rimane quello vigente di 85.000 euro, e le decisioni dei clienti vanno programmate su quella base. Chi è prossimo al tetto non dovrebbe fare affidamento sull'aumento come se fosse già stabilito.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/forfettario-100000-euro-consultazione-mef-18-novembre-2026-soglia-35000-lavoro-dipendente/ →

**DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?**
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

AGENDA OPERATIVA DELLO STUDIO

Pianificazione Scadenze • Mesi di Agosto – Settembre 2026

# SCADENZIARIO FISCALE, PREVIDENZIALE & SOsocietario

Riepilogo organico dei principali adempimenti tributari, contributivi e delle comunicazioni obbligatorie per imprese, professionisti ed enti sportivi.

**20 AGOSTO 2026** — GIOVEDÌ

### Versamenti F24 Unificati (IVA, Ritenute e Contributi INPS)

Versamento IVA mensile (luglio) e 2° trimestre 2026; ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e autonomo; contributi previdenziali INPS e gestione separata.

**Destinatari:** Imprese, Professionisti, Datori di lavoro e Sostituti d'Imposta.

**Modalità:** Modello F24 telematico • Codici 6007, 6032, 1001, 1040, DM10.

**25 AGOSTO 2026** — MARTEDÌ

### Elenchi Intrastat Mensili

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel mese di luglio verso soggetti UE.

**Destinatari:** Operatori intracomunitari con obbligo mensile.

**Modalità:** Servizio telematico Agenzia delle Dogane (EDI) o Agenzia Entrate.

**31 AGOSTO 2026** — LUNEDÌ

### Credito Gasolio Autotrasporto 3° Trimestre & Unilav Sport

Termine per l'invio delle domande di rimborso accise gasolio e comunicazione mensile obbligatoria dei compensi e contratti di lavoro sportivo dilettantistico (RASD).

**Destinatari:** Imprese di autotrasporto merci e Associazioni/Società Sportive (ASD/SSD).

**Modalità:** Portale Agenzia Dogane e Monopoli • Portale Nazionale RASD.

**16 SETTEMBRE 2026** — MERCOLEDÌ

### Adempimenti Periodici F24 & Rata Imposte Dirette

Versamento ritenute di agosto, IVA mensile e terza rata delle imposte sui redditi scaturite da Modello Redditi 2026 con maggiorazione dello 0,40%.

**Destinatari:** Tutti i contribuenti titolari di Partita IVA e società.

**Modalità:** Modello F24 telematico • Codici 4001, 1668, 3801, 6008.

**30 SETTEMBRE 2026** — MERCOLEDÌ

### Comunicazione LIPE 2° Trimestre & Termine Conferma GSE 4.0/5.0

Invio telematico della Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA relative al secondo trimestre 2026; chiusura termini comunicazione investimenti Transizione 4.0/5.0.

**Destinatari:** Tutti i soggetti passivi IVA e imprese beneficiarie di crediti d'imposta beni strumentali.

**Modalità:** Canale Entratel/Fisconline • Modello LIPE 2026 • Portale GSE.

**Servizio Assistenza Scadenze dello Studio:** La nostra segreteria e i professionisti dell'area contabile sono a disposizione per la verifica dei modelli F24, il rilascio dei visti di conformità e la predisposizione tempestiva delle deleghe di pagamento telematiche.

# STUDIO SABATINO PIZZANO

**DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ**

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

## PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI


📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642


### ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

### 📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

**ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →**

### PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

## AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

### 🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

### 📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

### 🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

### 🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

## DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

**PRENOTA CONSULENZA →**

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati